



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2117

Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e
tradizionale

18/12/2022 - 05:53

Indice

1. DDL S. 2117 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2117	5
1.3. Trattazione in Commissione	16
1.3.1. Sedute	17
1.3.2. Resoconti sommari	19
1.3.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	20
1.3.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 148 (ant.) del 12/05/2021	21
1.3.2.1.2. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 150 (ant.) del 19/05/2021	27
1.3.2.1.3. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 153 (ant.) del 27/05/2021	31
1.3.2.1.4. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 195 (pom.) del 27/05/2021	40
1.3.2.1.5. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 198 (pom.) del 09/06/2021	41
1.3.2.1.6. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 203 (pom.) del 17/06/2021	42
1.3.2.1.7. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 205 (pom.) del 23/06/2021	43
1.3.2.1.8. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 167 (ant.) del 21/07/2021	44
1.3.2.1.9. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 175 (pom.) del 14/09/2021	56
1.3.2.1.10. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 183 (pom.) del 19/10/2021	64
1.3.2.1.11. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 199 (ant.) del 15/12/2021	67
1.3.2.1.12. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 203 (pom.) del 19/01/2022	71
1.3.2.1.13. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 204 (pom.) dell'08/02/2022	77
1.3.2.1.14. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 205 (ant.) del 16/02/2022	97
1.3.2.1.15. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 206 (ant.) del 23/02/2022	112

1.3.2.1.16. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 208 (ant.) del 02/03/2022	119
1.3.2.1.17. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 245 (pom.) del 28/06/2022	127
1.3.2.1.18. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 248 (pom.) del 06/07/2022	131
1.4. Trattazione in consultiva	134
1.4.1. Sedute	135
1.4.2. Resoconti sommari	137
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	138
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 159 (pom., Sottocomm. pareri) del 01/03/2022	139
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	141
1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 423 (pom.) del 07/07/2021	142
1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 439 (pom.) del 04/08/2021	147
1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 514 (pom.) del 22/02/2022	153
1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 515 (pom.) del 23/02/2022	160
1.4.2.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)	165
1.4.2.3.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 258 (pom.) del 13/07/2021	166
1.4.2.3.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 262 (ant.) del 22/07/2021	174
1.4.2.3.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 263 (pom.) del 27/07/2021	176
1.4.2.3.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 266 (pom.) del 03/08/2021	182
1.4.2.4. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	185
1.4.2.4.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 17 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/07/2021	186
1.4.2.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	187
1.4.2.5.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 249 (pom.) del 30/06/2021	188

1. DDL S. 2117 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2117
XVIII Legislatura

Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale

Iter

28 giugno 2022: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2117

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Stefano Collina](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Luca Briziarelli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Gabriele Lanzi](#) ([M5S](#)), [Fiammetta Modena](#) ([FIBP-UDC](#)), [Leonardo Grimani](#) ([IV-PSI](#)), [Dario Parrini](#) ([PD](#)), [Sandro Ruotolo](#) ([Misto](#)), [Albert Laniece](#) ([Aut \(SVP-PATT, UV\)](#)), [Andrea Causin](#) ([Europeisti-MAIE-CD](#)), [Maria Virginia Tiraboschi](#) ([FIBP-UDC](#)), [Francesco Giacobbe](#) ([PD](#))

[Alessandrina Lonardo](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 1 aprile 2021)

[Luisa Angrisani](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 1 aprile 2021)

[Danila De Lucia](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 1 aprile 2021)

[Michela Montevocchi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 1 aprile 2021)

[Matteo Mantero](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 1 aprile 2021)

[Luigi Augussori](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 1 aprile 2021)

[Francesco Zaffini](#) ([Fdi](#)) (aggiunge firma in data 13 maggio 2021)

[Daniela Garnerò Santanche'](#) ([Fdi](#)) (aggiunge firma in data 13 maggio 2021)

[Fabrizio Trentacoste](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 1 luglio 2021)

[Marco Croatti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 22 febbraio 2022)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 7 luglio 2021

Presentazione

Presentato in data **4 marzo 2021**; annunciato nella seduta n. 303 del 4 marzo 2021.

Classificazione TESEO

PRODOTTI ARTIGIANALI , ARTIGIANATO

Articoli

REGIONI (Artt.1,4,8,9), CONFERENZA STATO REGIONI (Artt.1,2,5,8,9), PROVINCIA DI TRENTO (Artt.1,2,4,8,9), PROVINCIA DI BOLZANO (Artt.1,2,4,8,9), PROVINCE AUTONOME (Artt.1,2,4,8,9), ENTI LOCALI (Art.2), UNIONE EUROPEA (Art.8), COMUNI (Art.2), ALBI

PROFESSIONALI (Artt.2,4,8), ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (Art.2), IMPRESE (Artt.2,4,7,8), FONDI SPECIALI DI BILANCIO (Artt.2,10), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Artt.2,5,8), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.2,5), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.5), MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (Art.5), CANONE DI LOCAZIONE (Art.3), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.3,5,7), ALIQUOTE DI IMPOSTE (Artt.3,7), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.4), DECRETI MINISTERIALI (Artt.5,8), DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Artt.6,7), APPRENDISTATO (Art.6), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.9), FIERE (Art.9)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Paolo Ripamonti \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 12 maggio 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [10^a Commissione permanente \(Industria, commercio, turismo\)](#) in sede redigente il 7 maggio 2021. Annuncio nella seduta n. 325 del 12 maggio 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 11^a (Lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2117

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2117

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **COLLINA**, **BRIZIARELLI**, **LANZI**, **MODENA**, **GRIMANI**, **PARRINI**, **RUOTOLO**, **LANIECE**, **CAUSIN**, **TIRABOSCHI**, **GIACOBBE**, **LONARDO**, **ANGRISANI**, **DE LUCIA**, **MONTEVECCHI**, **MANTERO** e **AUGUSSORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2021

Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale

Onorevoli Senatori. - L'artigianato, a differenza di molti altri settori produttivi, gode di un proprio e non scontato riconoscimento costituzionale, ossia un inquadramento di rango superiore, preordinato alla protezione e all'incentivazione di una specifica forma d'impresa, contraddistinta da connotati specifici sia sul piano dell'attività che sul quello dell'organizzazione. L'articolo 45, secondo comma, della Costituzione, con il proposito di tratteggiarne lo statuto costituzionale, dispone, infatti, come la legge debba provvedere « alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato ». Precetto che solo in apparenza riveste i panni tipici di una disposizione di principio. Trattasi, al contrario, di una riserva di legge rinforzata, idonea a disvelare il proposito dei Costituenti di attribuire all'artigianato - per il tramite del legislatore ordinario - un ruolo privilegiato all'interno del nostro ordinamento, più ampio e maggiormente tutelato rispetto alle altre libertà economiche, ma in ogni caso scevro di connotazioni corporativamente orientate.

A questa peculiare articolazione della realtà economica italiana si ricollega, quindi, un'esplicita esigenza di tutela e, correlativamente, un'auspicabile azione di spinta. In altre parole, la Carta fondamentale ha previsto che la legge si occupi di apprestare nei riguardi dell'artigianato sia una protezione in senso negativo (« tutela ») che una in positivo (« sviluppo »), consacrando in tal guisa il *favor* per un settore ritenuto meritevole di sostegno, da assicurare e promuovere con maggiore intensità rispetto alla generalità delle imprese private. Con ogni evidenza, ci si misura con una speciale configurazione giuridica, originata per via di una indiscussa utilità sociale, che tradizione e tempo hanno implicitamente assegnato all'impresa artigiana, posta la capacità dei mestieri ad essa associati di tradurre sul terreno economico principi garantiti a livello costituzionale.

Dopotutto, l'artigianato detiene parte della memoria storica dei rapporti economici e della cultura manifatturiera del nostro Paese, consentendo, a chi svolge tale attività, di esprimere, meglio di altre manifestazioni del lavoro manuale o aziendale, la propria personalità. Sicché, tramite l'iniziativa economica artigiana, acquisiscono forma e sostanza la dimensione materiale dei risultati, l'etica del lavoro e la ricerca costante di uno *standard* qualitativo superiore. La Costituzione, per mezzo dell'articolo 45, ha assunto, in sintesi, la scelta di garantire finalità non espressamente previste per le altre tipologie di impresa, introducendo una disposizione che costituisce un sicuro rafforzamento della cornice generale riconosciuta dall'articolo 41 della Costituzione a tutte le forme di iniziativa economica.

Nel concreto, il riferimento costituzionale è ad una attività produttiva autonoma, di per sé in grado di contenere e bilanciare le tendenze omologatrici e massificatrici attivate dalla grande impresa. Un argomento di certo noto al Costituente al momento dell'introduzione della disposizione nel testo costituzionale e ancor più valido oggi, tenuto conto che la nostra economia risulta integralmente

immersa nel mercato globale, con effetti vistosi sul piano delle dinamiche economiche, delle relazioni commerciali e delle implicazioni sociali. Donde, la perdurante valenza di una norma, che in chiave di protezione e assistenza di posizioni oggettivamente più deboli, mira alla diffusione di una specifica tipologia di impresa, che per caratteristiche sue proprie può rappresentare uno strumento di « composizione dei conflitti » e di « rafforzamento dell'autoresponsabilità ». Una norma, certo, non di sterile retroguardia, ma capace, al contrario, di rivolgere lo sguardo in avanti, come pure di estendere la propria sfera di applicazione verso quello spazio composito contrassegnato dall'agire economico di micro e piccole imprese, che assieme a quelle artigiane, costituiscono la base vitale del nostro tessuto produttivo, nonché un indispensabile fattore di dinamismo del « pluralismo economico ».

Ecco dunque identificato lo scenario costituzionale in cui si inserisce il disegno di legge *de quo* e le motivazioni che sorreggono oggi una proposta in tema di artigianato. A rigore, c'è da dire che a seguito della revisione del titolo V della Costituzione l'artigianato non figura più tra le materie a competenza concorrente. L'attuale riparto costituzionale delle attribuzioni legislative ha finito con l'ascrivere questa particolare categoria protetta alla competenza esclusiva regionale, mediante la cosiddetta clausola di residualità. Ma è pur vero che l'oggetto dell'iniziativa legislativa interessa una materia coperta da riserva di legge, in grado di investire tanto la competenza statale quanto quella regionale. Non a caso, la legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge-quadro per l'artigianato) rappresenta tuttora il faro per l'intero settore, tanto da aver uniformato, sotto molti aspetti e per un periodo superiore al trentennio, i successivi interventi legislativi regionali. Infatti, benché le regioni risultino costituzionalmente abilitate a innovare, anche in profondità, l'assetto normativo del fenomeno sociale in discorso, importa evidenziare come le stesse si siano perlopiù limitate ad adottare disposizioni specificative della legge-quadro, tese cioè a confermare o al più a integrare il corpo legislativo statale.

Ma non è tutto. Il conferimento in via esclusiva allo Stato del potere-dovere di assicurare « la tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) fa sì che il legislatore statale sia oggi chiamato a prodigarsi in modo che venga offerta piena garanzia al bene giuridico della concorrenza. Il compito attribuito allo Stato è dunque delineato, dovendo apprestare, laddove utile e necessario, correttivi e interventi di carattere normativo, sul presupposto che la concorrenza dovrebbe configurare la condizione ideale per l'incremento del benessere economico collettivo. Ciò significa che l'esigenza di assicurare per mano statale la concorrenza designa una vera e propria competenza trasversale, in quanto tale idonea a incidere sulla regolamentazione di qualsivoglia attività economica, compreso l'artigianato.

A ragion veduta, allora, appare sorretto da valide argomentazioni giuridiche l'intento promosso da questa iniziativa di legge perché si aggiorni il contributo già reso a livello statale in materia di artigianato, constatato l'effettivo bisogno di poter fare affidamento su di un rinnovato indirizzo normativo. È tempo di tracciare una rotta nuova e munirsi di bussola e timone, se l'obiettivo di fondo è quello di sperimentare nuovi approdi, così da orientare con consapevolezza l'attivismo legislativo regionale.

Non a caso, già in passato hanno trovato cittadinanza nel corpo normativo statale differenti regolamentazioni speciali, così da offrire un porto giuridico sicuro alle tante categorie di imprese afferenti al campo dell'artigianato, che, strada facendo, hanno legittimamente esibito la necessità di un saldo ancoraggio all'ordinamento dello Stato (disciplina dell'attività di estetista, disciplina dell'attività di acconciatore, eccetera). Questo soprattutto per conferire - in linea con quanto stabilito dalla Costituzione - protezione e sussidio a specifiche sfere del circuito economico.

In questo quadro, si fa propizio l'intervento del legislatore statale allorché vengano riordinati termini e confini dell'artigianato inteso nella sua espressione artistico-tradizionale. Oggi, più che mai, s'impone la necessità di riservare massima attenzione a questa particolare branca della manifattura italiana, rappresentata da circa 60.000 realtà d'impresa. Sia chiaro, la grave crisi innescata dalla pandemia da COVID-19 non costituisce l'unico nemico da combattere. Essa va a sommarsi a problemi più risalenti, che il settore eredita e sconta. L'economia globale, infatti, ha apportato nei confronti del tessuto produttivo italiano indubbi benefici. Ma è stata foriera, al contempo, di pericolose insidie per la caratterizzazione e l'unicità dei prodotti, che rischiano di condannare alla marginalità le migliori arti

del nostro Paese. Sicché, all'alternativa tra la progressiva resa all'omologazione dei parametri produttivi e il tentativo di dare corpo a un progetto di sviluppo produttivo per l'avvenire, sembra indispensabile abbracciare questa seconda ipotesi.

Donde la decisione di sottoporre all'esame del Parlamento un disegno di legge che si occupi, nello specifico, di artigianato artistico, genesi e radice del fenomeno artigiano. *Sui generis* per definizione e meno assimilabile al mondo dell'impresa rispetto ad altre branche del settore, l'artigianato artistico-tradizionale incarna più di tutti i valori, lo spirito e la storia connessi all'esperienza artigiana italiana. Una attività che, indipendentemente dal profilo economico, rappresenta un fattore di tutela e, insieme, un presidio di socialità per tanti borghi, cittadine e aree interne della Penisola. Anche di qui passa l'investimento a beneficio della coesione territoriale, nell'ottica di accorciare fratture e superare divari socio-economici.

Ma l'artigianato artistico e tradizionale non reca con sé solo storia e cultura. Esso è prima di tutto innovazione. L'innesto di elementi innovativi nello sviluppo e nell'implementazione delle tecniche impiegate nel processo produttivo favoriscono, in questo senso, l'intensificazione dei contatti con le correnti turistiche e le interazioni con la struttura industriale del Paese. Non si propone, infatti, di attrezzare un costoso armamentario di misure dal tratto meramente assistenziale, volte, cioè, a esorcizzare il declino di un pezzo di economia fatalmente condannato all'irrelevanza. Ciò che si presenta è un intervento ragionevole, diretto a supportare e potenziare in maniera diligente il lavoro dei maestri artigiani. Lavoro che si estrinseca, il più delle volte, nella cornice di unità produttive efficienti, tali da competere in autonomia sul mercato, in ragione di un'ineguagliabile formazione professionale contraddistinta da creatività e ingegno.

Venendo al merito delle disposizioni, l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge punta ad aggiornare la legge-quadro per l'artigianato, esplicitando il riferimento all'impresa artigiana nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale. Tale impresa si distingue dalle altre realtà artigiane per la produzione di beni che manifestano un indiscusso valore creativo ed estetico e ciò in virtù del processo di lavorazione manuale applicato. Ragion per cui, si richiede che le regioni si occupino della relativa tutela, valorizzazione e sviluppo, adottando, in tal senso, provvedimenti *ad hoc*.

Importa, tuttavia, assicurare il coordinamento e la condivisione di detti interventi. Sicché, il comma 2 prescrive che il complesso delle misure sia oggetto di intese e accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 2, nella prospettiva di definire una strategia comune, disegna una cornice normativa per il riconoscimento della qualifica di bottega storica e artigiana all'impresa che esercita la propria attività in locali aventi particolare valore per la comunità in cui sono ubicati, di per sé capaci di contribuire alla salvaguardia architettonica e collettiva del tessuto urbano di riferimento. La previsione si coniuga con quanto già stabilito da alcune regioni, nonché con quanto avrebbe voluto disporre l'articolo 52, comma 1-*bis*, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. A differenza di quest'ultima disposizione, infatti, i comuni sono chiamati a rilasciare il titolo previa verifica dei requisiti (continuità temporale dell'attività, tipologia di accesso ai locali, caratteristiche degli interni) per come definiti e specificati in Conferenza unificata. In altre parole, il testo del disegno di legge fa proprie le censure dei giudici costituzionali, prevenendo, preliminarmente, l'intesa Stato-regioni.

L'effettivo riconoscimento delle botteghe storiche non può prescindere, in ogni caso, da un sostanziale intervento da parte del Governo. Si istituisce, pertanto, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e artigiane. Funzionamento e criteri di riparto sono rimessi all'adozione di un decreto ministeriale, che non può in ogni caso prescindere dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata. Dopodiché, le regioni, in collaborazione con comuni ed enti locali, sentite le associazioni di categoria, sono tenute a concedere contributi e agevolazioni fiscali.

Tali misure debbono comunque essere inquadrate all'interno di un disegno più ampio, che faccia perno sull'implementazione di politiche tese a rivitalizzare i centri storici cittadini. Il futuro dell'artigianato artistico e tradizionale transita anche dalle opportunità imprenditoriali, lavorative e quindi

occupazionali connesse allo sviluppo di efficaci indirizzi urbanistici. Conferire funzioni sociali nuove a contesti urbanizzati esistenti significa ridisegnare luoghi già contraddistinti da vecchi usi per stimolarne la trasformazione creativa.

Occorre, dunque, apprestare delle soluzioni efficaci, affinché i vantaggi fiscali siano equamente distribuiti tra locatario e locatore. In questa chiave, l'articolo 3 prevede l'introduzione della cedolare secca sul reddito da locazione di immobili adibiti a laboratori per arti e mestieri, sempreché strumentali all'esercizio di impresa artigiana nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, con un'aliquota del 10 per cento. Tale beneficio fiscale per le locazioni degli immobili a uso commerciale rappresenta un primo tassello per cercare di risolvere la *vexata quaestio* della desertificazione dei centri urbani (confronta articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). Ma non è sufficiente. È necessario includere anche gli immobili di cui alla categoria catastale C/3 per pianificare un progetto di più vasta latitudine.

Inoltre, la nostra economia registra ormai da tempo un preoccupante fenomeno di allontanamento dei ragazzi dai valori dell'artigianato, complici il disinteresse verso l'autonomia individuale e il rifiuto per il lavoro manuale. Del resto, è innegabile l'incapacità del nostro sistema formativo di rispondere alle esigenze delle imprese artigiane.

Per tali motivi, l'articolo 4, comma 1, stabilisce che le regioni riconoscano la qualifica di bottega-scuola alle imprese artigiane richiedenti. Deve trattarsi, in ogni caso, di imprese che svolgono attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale e il cui titolare (o socio lavoratore) disponga della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.

Al comma 2 si dispone che le regioni, prima di rilasciare il titolo, debbano verificare in capo all'impresa il possesso di determinati requisiti - profilo professionale del maestro artigiano, adeguatezza dei locali ai fini dell'apprendimento, acquisizione di specifica qualificazione professionale -, comunque oggetto di definizione in sede di Conferenza Stato-regioni.

La trasmissione del sapere artistico e tradizionale non può non transitare anche per il ciclo di studi di chi intraprende un peculiare tipo di percorso didattico. Sulla scorta di virtuose ma estemporanee esperienze maturate sul territorio, la scuola secondaria di secondo grado dovrebbe poter ospitare in maniera sistematica l'insegnamento dei maestri artigiani o di mestiere. Specie l'istruzione artistica e professionale richiede un supplemento pratico di formazione, tale da poter stimolare e accrescere nei discenti la consapevolezza circa il lavoro di domani.

Ecco quindi spiegata la scelta operata dall'articolo 5 del disegno di legge di devolvere a un decreto ministeriale l'individuazione - per i licei artistici e gli istituti tecnici superiori dell'area industria e artigianato - di puntuali attività di didattica laboratoriale, le cui modalità di espletamento prevedano il coinvolgimento e il relativo affiancamento al personale docente dei maestri artigiani, fermo restando il necessario perfezionamento di un'intesa in sede di Conferenza unificata. In questo senso, l'attivazione di laboratori didattici strutturati, ai fini dell'esperimento di un circoscritto numero di ore, rappresenterebbe un utile contributo al raggiungimento degli obiettivi didattici fissati in sede ministeriale.

In aggiunta a questo, urge assicurare la trasmissione intergenerazionale del saper fare artigiano, accrescere le opportunità di partecipazione dei giovani all'organizzazione economica del Paese e promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro delle nuove generazioni. È chiaro che per realizzare un programma di siffatta vastità si constata la necessità di riconoscere a favore dell'artigiano operante nel settore artistico e tradizionale alcuni benefici di natura fiscale, ultronei rispetto a quelli già previsti per gli ordinari percorsi di apprendistato, in virtù del maggior impegno profuso nell'attività formativa. Da questo punto di vista, l'apprendistato professionalizzante costituisce, tuttora, il canale privilegiato per la formazione continua, la trasmissione del sapere, l'assunzione stabile, l'innovazione nella produzione dei beni e il passaggio generazionale dell'attività.

Tanto premesso, l'articolo 6 individua due agili rimedi per la specializzazione dei giovani artigiani, tenuto conto che il legame diretto apprendista-maestro nasce per definizione nel contesto storico della bottega artigiana, non replicabile, all'opposto, in altre realtà d'impresa. Segnatamente, il comma 1 riconosce a favore delle imprese artigiane a vocazione artistica e tradizionale lo sgravio contributivo

totale per l'intera durata del contratto di apprendistato professionalizzante. In linea di principio, la misura risulta piuttosto contenuta, posto che in casi come questo l'attuale aliquota contributiva a carico del datore di lavoro corrisponde soltanto al 10 per cento. Va da sé, allora, che la *voluntas legislatoris* è preordinata ad apprestare un incentivo ulteriore all'utilizzo di questa forma di inserimento al lavoro, atta a coniugare utilmente formazione e occupazione.

Volontà ancor più marcata al comma 2, giacché si intesta, esclusivamente ai datori di lavoro delle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, la possibilità di portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo pari al 150 per cento dell'ammontare della retribuzione lorda corrisposta a ogni apprendista assunto con contratto di apprendistato professionalizzante. La spettante deduzione - soggiunge la norma - è proporzionalmente ridotta del 10 per cento a conclusione di ogni anno di apprendistato svolto. Il che vuol dire che la deduzione è costruita in modo che l'entità della misura risulti decrescente di anno in anno, sull'assunto che l'impegno formativo gravante sull'artigiano tende a ridursi nel tempo, se si considera la diversa utilità recata dall'apprendista con l'avanzamento del periodo di pratica.

Fin qui l'enigma della trasmissione del saper fare. Ma, *a latere* di questo, marcia inesorabile il problema del mancato passaggio generazionale. Specie nel panorama dell'artigianato artistico e tradizionale, viepiù si assiste alla chiusura delle attività per il pensionamento del titolare, con danni irreparabili in termini di dispersione di valore d'impresa, opportunità di impiego, competenze e industriosità. Eppure, molte aziende risultano in cerca di un artigiano che ne assuma la direzione. Parimenti, una crescente componente di giovani aspira a intraprendere una nuova attività d'impresa, così come tanti addetti o collaboratori intendono rilevare la guida del laboratorio in cui si sono formati. Per tali ragioni, sembra opportuno favorire l'incrocio di queste due opposte aspettative. La circolazione di imprese e imprenditori può fare la differenza nell'ottica di rilanciare il settore. Senonché, sulla decisione di trasferire un'azienda a titolo oneroso rivestono un peso decisivo le disposizioni fiscali. Si tratta di oneri che incidono sul corrispettivo finale di vendita dell'azienda, sia con riferimento al dante causa (cedente) che all'avente causa (cessionario). Nell'ipotesi di cessione dell'unica azienda, il fisco agisce su più fronti, per mezzo: *a)* della tassazione diretta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) degli incrementi del valore dell'azienda, maturati durante la gestione imprenditoriale; *b)* della tassazione indiretta del valore dell'azienda trasferita ai fini dell'IVA, dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni; *c)* della tassazione del valore degli immobili strumentali ai fini delle imposte ipotecarie e catastali.

Sul mercato permangono in tal guisa aziende gestite da artigiani demotivati, che non cessano l'attività soltanto perché intimoriti dal pagamento dei tributi connessi all'incremento del valore degli immobili o all'avviamento d'impresa. Di qui, la prassi che registra comportamenti fiscali inquadabili nell'abuso di diritto (si pensi al soddisfacimento di una tassa minima relativa ai beni immobili). A ciò si aggiunga la complessità nel discernere il corretto regime impositivo applicabile in tema di plusvalori, quando, tra la disciplina della cessione d'azienda e la disciplina del conferimento di azienda, l'unica distinzione si fonda sul corrispettivo ottenuto in cambio dell'azienda: per la cessione il denaro, per il conferimento le partecipazioni della società conferitaria.

Per interrompere il circolo vizioso, in caso di cessione di azienda a titolo oneroso, l'articolo 7 mette a punto una disciplina intesa ad assicurare il regime agevolativo di neutralità fiscale (assenza di tassazione delle plusvalenze). Questo alla duplice condizione che la cessione sia finalizzata all'esercizio di un'attività d'impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale e che l'azienda non sia ceduta nei tre anni successivi alla data di trasferimento (comma 1). In pratica, la cessione non risulta fiscalmente realizzativa. Il proponimento del disposto normativo dimora, infatti, nell'allineare il regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso - in favore di soggetti rientranti nei limiti dimensionali e societari di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 - a quello attualmente previsto per i conferimenti d'azienda di cui all'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il soggetto cessionario, al comma 1, in forza del subentro nella

posizione del cedente, è chiamato comunque a darne evidenza tramite apposito prospetto di riconciliazione.

Il comma 2 consente ai soggetti dell'operazione di optare, sui maggiori valori attribuiti in bilancio, per il regime in vigore per le altre fattispecie di cessione d'azienda ovvero per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, come delineata dall'articolo 176, comma 2-ter, del citato testo unico delle imposte sui redditi in materia di conferimento d'azienda. In tal modo, l'operazione riceve comunque riconoscimento fiscale.

Il comma 3 afferma in sostanza che, se l'aumento del patrimonio netto eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda, la differenza costituisce una riserva di utili.

Ai fini dell'imposizione indiretta - chiosa il comma 4 - alla cessione d'azienda si applicano, analogamente a quanto disposto in tema di conferimenti d'azienda, le disposizioni concernenti l'imposta di registro e la relativa tariffa, di cui alla parte prima, articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché l'imposta catastale nella misura di cui all'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Sul piano della tutela dei prodotti artigiani, invece, si fa sempre più impellente la definizione di un sistema che ne certifichi l'origine, anche in considerazione di una crescente educazione al dettaglio e attenzione ai materiali impiegati nelle lavorazioni. Un riconoscimento del genere valorizzerebbe, in particolare, il potenziale economico e sociale di diverse micro e piccole imprese del settore artistico e tradizionale, detentrici, soprattutto in Italia, di conoscenze e metodi radicati nel patrimonio culturale di uno specifico ambiente geografico.

Negli ultimi anni le istituzioni europee, Commissione e Parlamento *in primis*, hanno esaminato a più riprese la possibilità di conferire protezione giuridica ai prodotti non agricoli. Ma a differenza dei prodotti agricoli e alimentari, non si è giunti ad individuare una tutela unitaria per quanto riguarda l'indicazione di origine dei prodotti artigiani. Allo stesso tempo, gli strumenti giuridici nazionali appaiono insufficienti.

Tuttavia, senza una certificazione valida *erga omnes* diventa difficile per il consumatore discriminare fra proposte diverse, quando invece occorrerebbe cogliere immediatamente il valore materiale e immateriale che si cela dietro una produzione artigianale. Il riconoscimento dell'indicazione di origine per i prodotti *no food* consentirebbe: a) al consumatore, di ottenere garanzie e certezze circa le caratteristiche dei prodotti, in ragione della provenienza geografica, della relativa reputazione qualitativa e della filiera di produzione seguita; b) al produttore, di difendere i propri manufatti dal diffondersi di pratiche sleali o fraudolente (come ad esempio la concorrenza sleale o la contraffazione). Alla luce delle summenzionate considerazioni, l'articolo 8, comma 1, del disegno di legge prevede che il Ministero dello sviluppo economico, raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, possa attribuire ai prodotti artigiani la denominazione di origine e qualità, a patto che questi siano in grado di esibire determinate caratteristiche in termini di valore creativo ed estetico. A tale scopo, il citato Ministero è tenuto a fissare con decreto un regime che proceduralizzi l'*iter* di presentazione della domanda e ciò ai fini dell'iscrizione del prodotto in un registro debitamente configurato. Il tutto deve essere disciplinato in modo che non venga inficiato il libero sviluppo degli scambi.

A seguire, il comma 2 predetermina il contenuto minimo da associare alla denominazione di origine e qualità. Rispetto al prodotto artigiano, denominazione e simbolo debbono designare: a) la concisa descrizione del processo di lavorazione; b) l'indicazione dei materiali impiegati; c) il nome del luogo d'origine, cui si deve il possesso di specifiche qualità.

Il comma 3, infine, concerne i disciplinari di produzione, adottati e aggiornati con decreto dal Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. I disciplinari sono diretti a: a) certificare le caratteristiche dei prodotti artigiani che intendano conseguire la denominazione di origine e qualità; b) verificare la conformità dei prodotti artigiani che abbiano già conseguito la denominazione.

Specularmente, v'è da rilevare come sul mercato circolino, sempre più di frequente, prodotti dei quali

non si è in grado di conoscere con esattezza né i materiali impiegati, né tantomeno i trattamenti eseguiti per la loro realizzazione e ciò con grave rischio per la salute degli acquirenti. Sotto tale profilo, è il caso di monitorare le tante attività che animano il cosiddetto fenomeno « hobbistico », fronteggiando, con lo strumento normativo, quel processo di mimetizzazione in base al quale diverse attività operanti in regime di concorrenza sleale dissimulano lo svolgimento di un'attività di vendita sporadica.

Non ci si può limitare, pertanto, ad assicurare staticamente il pluralismo nel campo dell'agire economico. La base legale c'è: l'inciso « tutela della concorrenza », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione giustifica l'adozione di misure *antitrust*, necessarie a contrastare gli atti e i comportamenti che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati. Molti soggetti, infatti, commercializzano in maniera non professionale manufatti di propria produzione, senza tuttavia doversi attenere alle prescrizioni gravanti sulle imprese artigiane. Il fenomeno rileva in tutta la sua ampiezza in occasione di mercati svolti su aree pubbliche, che, per definizione, sfuggono ad una stretta azione di controllo.

In questa direzione, l'articolo 9, comma 1, del disegno di legge offre una puntuale definizione di hobbista, identificando tale figura nel soggetto che, nell'ambito di manifestazioni o eventi fieristici, espone in maniera saltuaria e occasionale (quindi senza possedere una partita IVA) merci di modico valore per la vendita o il baratto.

Il comma 2 impegna le regioni a disciplinare il fenomeno dell'hobbismo, ma a condizione che sia preventivamente siglata un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e che sia perseguita l'uniformità regolatrice. L'attuale quadro normativo, per come definito dagli interventi di singole regioni, appare disorganico. Per cui diventa essenziale conseguire il funzionamento concorrenziale del mercato, a partire da un inquadramento nazionale del fenomeno. D'altra parte, frammentazione ed eterogeneità non fanno altro che favorire l'insorgenza di elementi di per sé ostativi all'operare del mercato in regime di concorrenza. Ciò posto, per poter svolgere l'attività di hobbista il comma 2 richiede: a) il rilascio di un titolo abilitativo e di un tesserino identificativo; b) il rispetto di determinati limiti in ordine a prezzi di vendita e valore complessivo della merce esibita; c) l'assolvimento di oneri informativi in vista della partecipazione ad eventi e manifestazioni.

In ultimo, mentre al comma 3 si rinvia alla disciplina del settore del commercio per ciò che attiene all'esposizione e alla pubblicità dei prezzi, al comma 4 si prevedono sanzioni di carattere amministrativo, in caso di violazione delle norme adottate dalle regioni in attuazione dei principi di cui al comma 2.

In ultimo, l'articolo 10, nel rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, individua la copertura finanziaria, vale a dire le risorse economiche necessarie per far fronte ai nuovi oneri finanziari introdotti dal presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Tutela e sviluppo dell'impresa artigiana artistico-tradizionale)

1. Ai sensi dell'articolo 45, secondo comma, della Costituzione e conformemente alla legge 8 agosto 1985, n. 443, le regioni adottano provvedimenti diretti alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico.

2. Lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, e le regioni, nell'adottare i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo, promuovono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il perfezionamento di intese e accordi, al fine di favorire il raccordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi di rispettiva

competenza, in aderenza al principio di leale collaborazione.

Art. 2.

(Bottega storica e artigiana)

1. All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-*bis*, i comuni, sentito il soprintendente, riconoscono la qualifica di bottega storica e artigiana all'impresa, iscritta all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercita attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale in locali, a chiunque appartenenti, aventi particolare valore storico, architettonico e ambientale, tale da costituire testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione manifatturiera della comunità territoriale di riferimento. Ai fini del riconoscimento della qualifica, previa istituzione di apposito albo regionale, i comuni verificano il possesso di determinati requisiti, così come definiti e specificati in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei seguenti criteri: *a)* svolgimento della medesima attività a fronte di un congruo e ininterrotto periodo di anni o di un numero minimo di trasferimenti aziendali in grado di assicurare il passaggio generazionale e la continuità d'impresa; *b)* accesso dei locali su area pubblica o su area privata gravata da servitù di passaggio; *c)* presenza nei locali di elementi di arredo o di elementi strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa che conferiscano alla stessa particolare interesse culturale e valore economico aggiunto. In collaborazione con i comuni e gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative per il settore dell'artigianato, prevedono, a favore di botteghe storiche e artigiane, la concessione di contributi atti a sostenere interventi di restauro o di valorizzazione degli arredi, nonché il riconoscimento di agevolazioni fiscali ».

2. Per le finalità di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a copertura degli impegni assunti, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e artigiane, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, la cui disponibilità annua è successivamente stabilita con legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il funzionamento e la ripartizione del Fondo di cui al primo periodo.

Art. 3.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili adibiti a laboratori per arti e mestieri)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo non superiore a cinque anni, che abbiano ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/3, quali locali destinati all'esercizio dell'impresa artigiana nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

Art. 4.

(Bottega-scuola)

1. Allo scopo di assicurare la trasmissione intergenerazionale del saper fare artigiano, di accrescere le opportunità di partecipazione dei giovani all'organizzazione economica del Paese, di promuovere le

condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro delle nuove generazioni, di coniugare formazione e occupazione, nonché di favorire l'innovazione nella produzione di beni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, riconoscono, tramite procedura semplificata di accreditamento, la qualifica di bottega-scuola alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che ne facciano richiesta, a condizione che svolgano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale. In ogni caso, il titolare o un socio lavoratore della singola impresa deve disporre della qualifica di maestro artigiano o di mestiere, il cui titolo sia stato rilasciato ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Ai fini del riconoscimento della qualifica di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituiscono un apposito elenco di botteghe-scuola e verificano, in capo all'impresa, il possesso dei seguenti requisiti:

- a) nell'ambito del settore dell'artigianato artistico e tradizionale, il maestro artigiano o di mestiere, affinché possa esercitare personalmente attività formativa, autocertifica adeguata esperienza professionale, nonché elevata propensione all'insegnamento del mestiere;
- b) l'attività formativa, conformemente alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è effettuata presso la bottega-scuola o in locali nella disponibilità dell'impresa, comunque funzionali allo svolgimento dell'attività lavorativa del maestro artigiano o di mestiere e al contestuale apprendimento di coloro che accedono ai corsi;
- c) la partecipazione ai corsi è finalizzata al conseguimento di specifica qualificazione professionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, nonché all'inserimento lavorativo dei giovani.

Art. 5.

(Attività di didattica laboratoriale)

1. Al fine di accrescere la capacità di orientamento, migliorare la formazione tecnico-professionale e incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate, per i licei artistici e gli istituti tecnici superiori dell'area industria e artigianato, le attività di didattica laboratoriale, le cui modalità di espletamento prevedono il coinvolgimento e il relativo affiancamento al personale docente dei maestri artigiani o di mestiere, di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, quali insegnanti tecnico-pratici.

Art. 6.

(Apprendistato professionalizzante)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, incentivare la qualificazione professionale e sostenere l'artigianato, per i contratti di apprendistato professionalizzante, è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro delle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, i quali occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati per l'intera durata del contratto di apprendistato.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, la deduzione prevista all'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 150 per cento per le spese per prestazioni di lavoro rese da ogni

apprendista assunto con contratto di apprendistato professionalizzante. La maggiorazione della deduzione è proporzionalmente ridotta del 10 per cento a conclusione di ogni anno di apprendistato svolto.

Art. 7.

(Regimi fiscali applicabili all'atto di cessione di azienda)

1. La cessione a titolo oneroso di azienda, a condizione che sia finalizzata all'esercizio di un'attività d'impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale per un periodo non inferiore a tre anni, allorché effettuata tra soggetti inquadrabili nella disciplina dell'impresa individuale ovvero delle società, nel rispetto dei limiti dimensionali e societari di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, non costituisce ai fini fiscali realizzo di plusvalenze. In ogni caso, il soggetto cessionario subentra nella posizione del cedente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio o in dichiarazione e i valori fiscalmente riconosciuti.

2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, cedente e cessionario possono optare, all'atto di cessione d'azienda, per il regime fiscale applicabile alle fattispecie di cessione diverse da quelle inerenti al settore dell'artigianato artistico e tradizionale ovvero per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Qualora non sia esercitata l'opzione di cui al comma 2, l'aumento di patrimonio netto del soggetto cessionario a seguito della cessione di azienda si considera formato con gli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda ceduta.

4. Con riferimento al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'imposizione indiretta, si applica l'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché l'imposta di cui all'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Art. 8.

(Denominazione di origine e qualità dei prodotti artigiani)

1. Al fine di identificare e tutelare i prodotti realizzati dalle imprese artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, attribuisce ai prodotti artigiani, in grado di esibire determinate caratteristiche in termini di valore creativo ed estetico, la denominazione di origine e qualità. L'attribuzione delle denominazione avviene tramite apposita procedura, disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, volta a esaminare la domanda di registrazione presentata da una o più imprese, ai fini dell'iscrizione del prodotto in un apposito registro, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di sviluppo degli scambi internazionali e fra gli Stati membri dell'Unione europea.

2. Ai fini di cui al comma 1, la denominazione di origine e qualità e il simbolo a essa associato sono volti a designare un prodotto artigiano che, oltre alla concisa descrizione del processo di lavorazione seguito e all'indicazione dei materiali impiegati, rechi sulla propria etichetta il nome del luogo d'origine, cui si deve in via esclusiva o prevalente il possesso di specifiche qualità.

3. Ai fini del presente articolo, il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede ad adottare e aggiornare, con proprio decreto, i disciplinari di produzione, diretti a certificare le caratteristiche essenziali dei prodotti artigiani che intendano conseguire la denominazione di origine e qualità e a verificare la conformità dei prodotti artigiani che abbiano già conseguito la denominazione.

Art. 9.

(Hobbismo)

1. Ai fini del presente articolo, per « hobbista » si intende il soggetto che, nell'ambito di manifestazioni o eventi fieristici, espone in maniera saltuaria e occasionale merci di modico valore per la vendita o il baratto.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della necessità di favorire l'uniformità regolatrice e conseguire il funzionamento concorrenziale del mercato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplinano l'hobbismo sulla base dei seguenti principi:

a) l'hobbista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, svolge l'attività in forza di un titolo abilitativo non trasmissibile e temporaneo, rilasciato, in via generale, a livello comunale, correlativamente a un tesserino identificativo dell'hobbista, diretto ad attestare e delimitare le presenze alle manifestazioni o agli eventi di cui al comma 1;

b) l'hobbista non può esporre, vendere o barattare più di un oggetto avente un prezzo pari a quello massimo fissato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in ogni caso il valore complessivo della merce esibita non può risultare superiore a quello massimo fissato nella medesima sede;

c) in sede di vidimazione del tesserino, l'hobbista fornisce al comune competente le informazioni previste dalla normativa vigente relative ai beni che intende esporre, vendere o barattare.

3. Con riferimento all'esposizione e alla pubblicità dei prezzi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2117
XVIII Legislatura

Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede redigente

[N. 148 \(ant.\)](#)

12 maggio 2021

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

[N. 150 \(ant.\)](#)

19 maggio 2021

[N. 153 \(ant.\)](#)

27 maggio 2021

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede redigente

[N. 195 \(pom.\)](#)

27 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 198 \(pom.\)](#)

9 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 203 \(pom.\)](#)

17 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 205 \(pom.\)](#)

23 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 167 \(ant.\)](#)

21 luglio 2021

[N. 175 \(pom.\)](#)

14 settembre 2021

[N. 183 \(pom.\)](#)

19 ottobre 2021

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

[N. 199 \(ant.\)](#)

15 dicembre 2021

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede redigente

[N. 203 \(pom.\)](#)

19 gennaio 2022

[N. 204 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2022

[N. 205 \(ant.\)](#)

16 febbraio 2022

[N. 206 \(ant.\)](#)

23 febbraio 2022

[N. 208 \(ant.\)](#)

2 marzo 2022

[N. 245 \(pom.\)](#)

28 giugno 2022

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

[N. 248 \(pom.\)](#)

6 luglio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 148 (ant.) del 12/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCLEDÌ 12 MAGGIO 2021
148ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [GIROTTO](#), con riferimento alla richiesta avanzata dal senatore Martelli nella scorsa seduta, fa presente che il cosiddetto decreto "FER 1" non è in fase di riscrittura; comunica tuttavia di aver sollecitato il Ministro ad una estensione del meccanismo delle aste per ulteriori due anni, oltre ai tre di vigenza del decreto. Riferisce invece che è in via di definizione il nuovo decreto, cosiddetto "FER 2", attualmente di competenza del Ministero della transizione ecologica (MITE). In tale procedimento la Commissione non ha una formale competenza ad esprimersi.

Il senatore [MARTELLI](#) (*Misto*) ritiene invece che la Commissione possa approvare un atto di indirizzo, attraverso una risoluzione in materia di incentivi alle fonti rinnovabili.

Concorda la senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*).

Il presidente [GIROTTO](#) suggerisce di approfondire prima il quadro normativo, al fine di individuare le eventuali criticità da superare.

Il senatore [MARTELLI](#) (*Misto*) rileva che fino ad ora non è stato possibile interloquire con gli organi di Governo competenti per capire le ragioni delle scelte sottese al decreto "FER 1", ad esempio in materia di scaglioni e potenze. Rinnova pertanto la sua richiesta di esaminare l'argomento.

Il presidente [GIROTTO](#) invita i Capigruppo ad esprimersi.

Il senatore [ANASTASI](#) (*M5S*) prospetta l'avvio di un affare assegnato, a conclusione del quale si potrebbe votare una risoluzione, oppure un'audizione del Ministro.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) fa notare che l'argomento vede l'intreccio di competenze sia del Dicastero per la transizione ecologica che del Ministero dello sviluppo economico e concentra l'interesse del mondo imprenditoriale.

Il presidente [GIROTTO](#) prende atto delle proposte del senatore Anastasi che potranno essere discusse in sede di programmazione dei lavori.

IN SEDE REDIGENTE

(1217) ANASTASI ed altri. - Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni

(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. - Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [VACCARO](#) (*M5S*) riferisce anzitutto sul disegno di legge n. 1217, a prima firma del senatore Anastasi, rilevando che l'articolo 1 reca novelle al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005. Esso prevede, in primo luogo, la nuova rubrica "Disciplina dell'attività degli esperti danni e valutazioni" per il titolo X, capo VI, del codice medesimo, composto dagli articoli dagli articoli da 156 da 160. Inoltre, la denominazione "perito assicurativo" viene sostituita dalla nuova denominazione "esperto danni e valutazioni". Segnala che, secondo la nuova formulazione dell'articolo 156 del codice le imprese di assicurazione non possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni.

Si propone, inoltre, l'istituzione presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP) dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni, in luogo del ruolo dei periti assicurativi previsto a legislazione vigente. Fa presente che la CONSAP gestisce e aggiorna l'albo, suddiviso in due sezioni: la prima sezione comprende gli esperti danni e valutazioni che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore e dei natanti e dei danni subiti, nonché di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli a motore e natanti, compresi i rilievi a tale scopo destinati; la seconda sezione comprende gli esperti che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore storici, nonché dei danni subiti dai medesimi. Sono quindi specificati i dati degli iscritti che è necessario riportare nell'albo. Sono disciplinati i requisiti per l'iscrizione all'albo, riprendendo in buona parte i requisiti previsti a legislazione vigente per l'appartenenza al ruolo dei periti e specificando che l'iscritto deve possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di un altro Stato in condizione di reciprocità.

Il relatore osserva altresì, quanto all'incompatibilità con altre attività, che non possono esercitare l'attività di esperto danni e valutazioni, né essere iscritti all'albo, gli agenti e i mediatori di assicurazione nonché i dipendenti di imprese di assicurazione, di società partecipate o controllate dalle medesime imprese e loro società partecipanti o controllanti, in tal modo innovando la corrispondente disciplina sul ruolo dell'attività peritale. Inoltre, le limitazioni per l'iscrizione al ruolo attualmente previste per i dipendenti pubblici sono estese ai dipendenti privati ai fini dell'iscrizione all'albo. È quindi dettata la disciplina concernente la cancellazione e la reinscrizione (nuovi articoli 159 e 160).

Illustra poi l'articolo 2 del disegno di legge n. 1217, che propone ulteriori modifiche di coordinamento, prevedendo altresì l'abrogazione di tutte le disposizioni di legge incompatibili con il provvedimento in esame e demandando da un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, le ulteriori necessarie modifiche alla disciplina dell'attività peritale. L'articolo 3 - prosegue il relatore - demanda ad un regolamento della CONSAP la definizione dei criteri per l'affidamento degli incarichi agli esperti danni e valutazione, tenendo conto delle modifiche al codice e della competenza territoriale, secondo criteri di rotazione e alternanza degli

iscritti all'albo, mentre l'articolo 4 stabilisce che le tariffe delle prestazioni sono determinate, con cadenza biennale, dalla CONSAP, sentite le organizzazioni di categoria degli esperti danni e valutazioni e le rappresentanze delle imprese di assicurazione.

Passando all'A.S. n. 1666, l'articolo 1 pone in capo ai lavoratori autonomi esercenti l'attività di valutazione, accertamento e stima dei danni, l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI). A tal fine, è trasmesso all'EPPI l'elenco degli iscritti al ruolo dell'attività peritale. L'iscrizione ad altri albi non esonera dagli obblighi in oggetto.

Si sofferma indi sull'articolo 2, in base al quale i periti iscritti all'EPPI sono soggetti agli obblighi disciplinati, con regolamento, dal medesimo Ente di previdenza; contestualmente cessa l'obbligo di effettuare i versamenti alla gestione separata dell'INPS. Avviandosi alla conclusione, fa presente che secondo l'articolo 3 l'EPPI deve adeguare il proprio statuto prevedendo riduzioni contributive, su base volontaria, per un periodo non inferiore ai primi cinque anni di iscrizione, mentre l'articolo 4 dispone in ordine alla copertura finanziaria. Conclude proponendo un ciclo di audizioni.

Il presidente [GIROTTO](#), nell'invitare i Gruppi a far pervenire le proprie richieste, suggerisce di limitare le audizioni a quelle strettamente necessarie e di richiedere una memoria scritta agli ulteriori soggetti che verranno indicati.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[\(1921\) RIPAMONTI ed altri.](#) - *Disciplina della professione di guida turistica*

[\(2087\) CROATTI.](#) - *Disciplina della professione di guida turistica*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 6 maggio.

Il presidente [GIROTTO](#) rammenta che è in corso la definizione di un elenco di audizioni. Si augura peraltro che l'*iter* possa essere spedito, dato l'appoggio manifestato dal ministro Garavaglia.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene a sua volta che le audizioni possano essere limitate a quelle più attinenti, in modo da accelerare le fasi della discussione, dato il grande interesse degli operatori e la sostanziale vicinanza tra le posizioni dei Gruppi.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

[\(2117\) COLLINA ed altri.](#) - *Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale*

(Discussione e rinvio)

Il relatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) premette che il disegno di legge in titolo si colloca nel solco dell'articolo 45 della Costituzione, secondo cui "la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato". Ricorda comunque che, a seguito della revisione del Titolo V della Costituzione, l'artigianato non figura più tra le materie a competenza concorrente ma spetta alla competenza esclusiva regionale. Rammenta poi che la legge n. 443 del 1985 (legge-quadro per l'artigianato) rappresenta tuttora il faro per l'intero settore.

Passando all'articolato, fa presente che il disegno di legge in titolo si occupa, nello specifico, di artigianato artistico e si compone di 10 articoli. L'articolo 1 demanda alle Regioni l'adozione di provvedimenti per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana artistico-tradizionale,

la quale ha per scopo prevalente "lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico". Tale definizione integra quella prevista dall'articolo 3 della legge n. 443 del 1985, che definisce in generale l'impresa artigiana.

Illustra poi l'articolo 2, che novella l'articolo 52, comma 1-*bis*, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, inserito dal decreto-legge n. 91 del 2013 ma censurato poi dalla Corte costituzionale. La disposizione originaria affida ai comuni, sentito il sovrintendente, l'individuazione dei locali nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione. Il giudice delle leggi, con sentenza n. 140 del 2015, ha eccepito l'assenza dell'intesa tra Stato e Regioni.

Pertanto - prosegue il relatore - l'articolo 2, comma 1, del disegno di legge in esame riscrive la previsione, demandando ai comuni, sentito il soprintendente, il riconoscimento della qualifica di "bottega storica e artigiana" all'impresa, iscritta all'albo delle imprese artigiane, che esercita attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale in locali aventi particolare valore storico, architettonico e ambientale, tale da costituire testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione manifatturiera della comunità territoriale di riferimento. Ai fini del riconoscimento della qualifica, previa istituzione di apposito albo regionale, i comuni verificano il possesso di determinati requisiti, così come definiti e specificati in sede di Conferenza unificata, sulla base dei seguenti criteri: svolgimento della medesima attività a fronte di un congruo e ininterrotto periodo di anni o di un numero minimo di trasferimenti aziendali in grado di assicurare il passaggio generazionale e la continuità d'impresa; accesso dei locali su area pubblica o su area privata gravata da servitù di passaggio; presenza nei locali di elementi di arredo o di elementi strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa che conferiscano alla stessa particolare interesse culturale e valore economico aggiunto.

Evidenzia altresì che, in collaborazione con i comuni e gli enti locali, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative per il settore dell'artigianato, prevedono, a favore di botteghe storiche e artigiane, la concessione di contributi atti a sostenere interventi di restauro o di valorizzazione degli arredi, nonché il riconoscimento di agevolazioni fiscali.

Segnala inoltre che il comma 2 del medesimo articolo 2, per le finalità sopradescritte, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e artigiane, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità per il funzionamento e la ripartizione del Fondo citato.

Osserva poi che l'articolo 3 prevede l'introduzione della cedolare secca sul reddito da locazione di immobili adibiti a laboratori per arti e mestieri, strumentali all'esercizio di impresa artigiana nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, con un'aliquota del 10 per cento. Tale beneficio fiscale per le locazioni degli immobili a uso commerciale include anche gli immobili di cui alla categoria catastale C/3.

Il relatore passa ad esaminare gli articoli 4 e 5, che intervengono sul piano della formazione dei giovani, nel solco dell'articolo 8 della legge n. 443 del 1985, secondo cui l'istruzione artigiana è posta nell'ambito della formazione professionale regionale. In dettaglio, l'articolo 4 affida alle Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il riconoscimento, tramite procedura semplificata di accreditamento, della qualifica di bottega-scuola alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane, che ne facciano richiesta, a condizione che svolgano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale. In ogni caso, il titolare o un socio lavoratore della singola impresa deve disporre della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. Al riguardo, occorre a suo avviso valutare un coordinamento rispetto a quanto già dispone l'articolo 8, comma terzo, della legge n. 443

del 1985. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, istituiscono un apposito elenco di botteghe-scuola e verificano, in capo all'impresa, il possesso dei determinati requisiti.

L'articolo 5 punta ad affiancare i maestri artigiani - quali insegnanti tecnico-pratici - al personale docente per lo svolgimento di attività di didattica laboratoriale nei licei artistici e negli istituti tecnici superiori dell'area industria e artigianato: in proposito, potrebbe essere necessario a suo giudizio valutare la correttezza del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, in quanto sembrerebbe più appropriato richiamare gli istituti professionali dell'indirizzo Industria e artigianato per il *Made in Italy* e non gli istituti tecnici superiori (che sono il livello terziario dell'istruzione). Le tipologie di attività di didattica laboratoriale sono individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Illustra indi l'articolo 6, comma 1, che riconosce, per i contratti di apprendistato professionalizzante, ai datori di lavoro delle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale con un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento per l'intera durata del contratto di apprendistato professionalizzante. Il comma 2 consente ai datori di lavoro delle imprese che esercitano attività di artigianato artistico, la possibilità di portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo pari al 150 per cento dell'ammontare della retribuzione lorda corrisposta a ogni apprendista assunto con contratto di apprendistato professionalizzante.

L'articolo 7 - prosegue l'oratore - concerne i regimi fiscali applicabili all'atto di cessione di azienda, al fine di assicurare il regime agevolativo di neutralità fiscale, a condizione che la cessione sia finalizzata all'esercizio di un'attività d'impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale e che l'azienda non sia ceduta nei tre anni successivi alla data di trasferimento (comma 1). Il comma 2 consente ai soggetti dell'operazione di optare, sui maggiori valori attribuiti in bilancio, per il regime in vigore per le altre fattispecie di cessione d'azienda ovvero per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP. Il comma 3 stabilisce che, se l'aumento del patrimonio netto eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda, la differenza costituisce una riserva di utili.

Soffermandosi sull'articolo 8, fa presente che il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, attribuisce ai prodotti artigiani, in grado di esibire determinate caratteristiche in termini di valore creativo ed estetico, la denominazione di origine e qualità, tramite apposita procedura. La denominazione di origine e qualità e il simbolo a essa associato sono volti a designare un prodotto artigiano che, oltre alla concisa descrizione del processo di lavorazione seguito e all'indicazione dei materiali impiegati, rechi sulla propria etichetta il nome del luogo d'origine, cui si deve in via esclusiva o prevalente il possesso di specifiche qualità.

Quanto alla definizione di «hobbista», recata dall'articolo 9, essa individua il soggetto che, nell'ambito di manifestazioni o eventi fieristici, espone in maniera saltuaria e occasionale merci di modico valore per la vendita o il baratto. La disciplina dell'hobbista spetta alle Regioni, sulla base di determinati principi.

Infine, l'articolo 10 reca la copertura finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) chiede ai Gruppi di segnalare se intendono avanzare richieste di audizione.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*), riservandosi di compiere ulteriori approfondimenti sul testo, evidenzia le analogie dell'articolato rispetto alle finalità dell'affare assegnato sulla promozione e tutela del *made in Italy*, di recente deliberato dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e autorizzato dalla Presidenza del Senato. Afferma infatti che l'oggetto dell'affare assegnato dovrebbe essere circoscritto all'industria creativa italiana di nicchia, e quindi all'artigianato artistico, che è l'argomento del disegno di legge in titolo. Suggerisce dunque di coordinare le eventuali audizioni nelle due distinte procedure, al fine di evitare duplicazioni.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 150 (ant.) del 19/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2021
150ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **COLLINA** (PD) illustra l'articolo 1, che dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026 (comma 1). Il comma 2 ripartisce le risorse del Fondo tra le Amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse ed il relativo profilo finanziario annuale. Ricorda, al riguardo, che gli interventi del Piano complementare possono concernere anche ambiti che non sono rientrati nel PNRR, sulla base di una valutazione circa la pertinenza degli interventi rispetto alle tipologie ammesse dalle relative norme europee. Dà indi conto dei commi 6-7, che disciplinano le modalità per l'attuazione degli investimenti: è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) entro trenta giorni per disciplinare il monitoraggio degli interventi. In particolare, il comma 6 stabilisce che agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le medesime procedure di semplificazione e accelerazione, nonché le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento, stabilite per il PNRR e quelle per la eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma previsto dal comma 7. Il comma 8 - prosegue il relatore - prevede che l'attuazione degli interventi costituenti aiuti di Stato sia soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, mentre il comma 9 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, di cui si prevede la copertura complessiva ai sensi dell'articolo 5.

Tornando all'articolo 1, comma 2, illustra - per le parti di competenza - la lett. a), n. 3, che destina alle tecnologie satellitari e all'economia spaziale risorse nazionali complementari pari a 65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno 2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31 milioni di euro per l'anno 2026. Per gli interventi del PNRR relativi a tecnologie satellitari ed economia spaziale - Missione n. 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura), Componente 2 "Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo", Investimento 4 - vengono dunque stanziati risorse nazionali complementari pari a complessivi 800 milioni di euro nel periodo 2022-2026.

In merito all'articolo 1, comma 2, lett. c), riferisce che il n. 10 stanziava nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 3 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per interventi di efficientamento energetico. L'articolo 1, comma 2, lett. c), n. 11, stanziava nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026 per l'elettificazione delle banchine (*cold ironing*). Rammenta che l'efficientamento energetico è oggetto di uno specifico investimento nel PNRR che, alla Missione 2, Componente 3, ha come obiettivo l'efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, con un importo di 15,36 miliardi. Osserva poi che l'articolo 1, comma 2, lett. f), destina risorse nazionali complementari per gli interventi del Piano - pari a complessivi 6.880 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 - da iscriverne sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per i programmi e gli interventi seguenti: "Polis-Case" dei servizi di cittadinanza digitale, per un totale di 800 milioni di euro; Transizione 4.0; accordi per l'innovazione, diretti a sostenere interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.

Tra le ulteriori disposizioni di competenza, il relatore illustra l'articolo 1, commi 2, lett. m), 3, 4 e 5, recante norme sulla proroga del *superbonus*. In sintesi, l'articolo 1, comma 3, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del *superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

Il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della fruizione della detrazione relativa al *superbonus*, da definire con successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo periodo è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'ENEA e i conseguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 2, lettera m), determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari da destinare al finanziamento delle misure sopra descritte. Coglie l'occasione per rammentare che le risorse destinate alla detrazione "110 per cento" sono allocate nella Componente 3 della Missione 2 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici) del PNRR.

Avviandosi alla conclusione, dà conto dell'articolo 3, che apporta modifiche alla disposizione di copertura di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, riferita alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese, di cui ai commi da 1051 a 1064 del medesimo articolo 1 (Transizione 4.0). Si tratta di autorizzazioni di spesa che non possono trovare copertura nelle risorse comunitarie di cui al *Next Generation EU* in quanto non ritenute significative sotto il profilo della transizione ecologica del Paese, per cui occorre provvedere con risorse proprie dello Stato italiano. La norma ha un contenuto prettamente finanziario.

Dopo aver sottolineato che i commi da 1051 a 1064 della legge n. 178 del 2020 riguardano il credito d'imposta per beni strumentali nuovi, fa presente che secondo la relazione tecnica che accompagna il provvedimento, "a seguito di interlocuzioni informali avviate con la Commissione europea sulle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato valutato che il credito di imposta per gli investimenti i beni materiali (*ex super-ammortamento*) non presentava i requisiti necessari per essere finanziato a valere sui fondi del PNRR. In particolare, la misura agevolativa in esame non rispondeva al criterio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali", ovvero non veniva ritenuta in grado di contribuire efficacemente alla transizione ecologica del paese". Chiarisce dunque che per queste ragioni il decreto in esame modifica la copertura finanziaria già prevista a dicembre del 2020 con la legge di bilancio 2021, che gravava interamente sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU - Italia*.

Conclude invitando i commissari ad un esame attento e ponderato dei profili di competenza presenti nell'articolo.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il parere potrebbe essere votato la settimana prossima, atteso che non è stato fissato per questa settimana il termine per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Aggiornamento della normativa in materia di certificati bianchi ([n. 784](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il presidente [GIROTTO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, informa la Commissione che è in corso una interlocuzione con il Governo sulla proposta di risoluzione da lui illustrata lo scorso 13 maggio. Preannuncia quindi la presentazione di una nuova proposta di risoluzione, che sarà basata su una ponderata analisi dei rilievi forniti dall'Esecutivo.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) domanda in che misura le osservazioni del Governo incidano sul testo illustrato nella seduta dello scorso 13 maggio.

Il presidente [GIROTTO](#) si riserva di approfondire la questione nel dettaglio.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) auspica lo svolgimento di un ampio e costruttivo confronto tra tutte le forze politiche.

Il presidente [GIROTTO](#) precisa che la nuova proposta di risoluzione sarà anticipata quanto prima, in via informale, a tutti i commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2117 (TUTELA E SVILUPPO ARTIGIANATO ARTISTICO)

La senatrice [GARNERO SANTANCHE'](#) (Fdi) comunica di aver aggiunto la firma al disegno di legge n. 2117, auspicando che ciò possa contribuire al successivo trasferimento alla sede deliberante.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [GIROTTO](#) ricorda che ha avuto inizio il ciclo di audizioni convenuto sui disegni di legge nn. 1921 e 2087, in materia di disciplina della professione di guida turistica, e che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI DOMANI

Su richiesta del senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), il [PRESIDENTE](#) convoca una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, immediatamente al termine della seduta plenaria. Dispone pertanto la sconvocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già convocato domani, 20 maggio, al termine della seduta plenaria delle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 153 (ant.) del 27/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
GIOVEDÌ 27 MAGGIO 2021
153ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Alessandra Todde.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata avanzata da parte del Gruppo Movimento 5 Stelle richiesta di pubblicità dei lavori della seduta odierna, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, e che la Presidenza del Senato ha già fatto pervenire il proprio assenso.

Se la Commissione conviene, tale forma di pubblicità verrà quindi adottata per il prosieguo della seduta.

La Commissione conviene.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia ([n. 161](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 maggio, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il relatore Anastasi ha illustrato una bozza di risoluzione pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta.

Avendo ricevuto, per le vie brevi, proposte di modifica da parte dei senatori, il relatore [ANASTASI](#) (*M5S*) illustra una nuova proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, ricordando le specificità dell'area di crisi industriale complessa di Gela rispetto ad altri territori. A fronte della eterogeneità delle situazioni locali, ritiene che gli strumenti a disposizione per l'area di crisi di Gela vadano messi a

sistema. Rammenta infatti che il bando conseguente all'Accordo di programma è andato deserto e una sola impresa è stata ammessa al finanziamento. Ciò costituisce, a suo avviso, un paradosso se si considera l'estensione del territorio da riconvertire.

Sollecita dunque un maggiore coordinamento e un efficace monitoraggio degli interventi, anche tenuto conto del ruolo dell'impresa principale rappresentata da ENI. Nel sottolineare criticamente i ritardi della Regione Siciliana, per le parti di sua competenza, lamenta poi la mancata realizzazione di importanti opere infrastrutturali.

Richiamando gli impegni contenuti nel nuovo schema di risoluzione, si sofferma in particolare sull'esigenza di migliorare il coordinamento da parte dello Stato e di modificare le fonti di finanziamento.

Il vice ministro TODDE ricorda che l'*iter* di approvazione del Progetto di riqualificazione e riconversione industriale (PRRI) dell'area di crisi industriale di Gela rappresenta un *unicum* nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa, per la tempistica di approvazione e per gli esiti insoddisfacenti delle azioni avviate. Precisa, infatti, che l'area è stata riconosciuta con decreto 20 maggio 2015 e l'Accordo di programma che ha recepito il PRRI è stato sottoscritto 40 mesi dopo. Rende quindi noto che il periodo temporale così esteso per l'elaborazione del PRRI è dovuto principalmente a: ritardi della Regione Siciliana nel definire il perimetro dell'area di crisi, atto propedeutico all'avvio delle attività; una prolungata attività istruttoria di alcuni potenziali *driver* di sviluppo, su proposta del Comune di Gela e a seguito di interlocuzioni avviate con i principali *stakeholder*, nonché in accordo con uno studio elaborato da Nomisma su incarico di ENI, i quali non avevano i necessari requisiti di cantierabilità per dare luogo a concrete azioni agevolative. Passando all'analisi dei singoli impegni contenuti nel nuovo schema di risoluzione, fa presente che l'impegno previsto alla lettera a) è accoglibile per quanto attiene alla proroga dell'Accordo di programma e alla fonte finanziaria delle risorse destinate all'area di crisi, mentre non ritiene condivisibile l'impegno ad aumentare il *plafond* con fondi nazionali. Suggerisce pertanto di rimodulare l'impegno, prevedendo la disponibilità a valutare successive integrazioni dell'attuale *plafond* in base alle necessità eventualmente emerse a esito della fase istruttoria dei nuovi bandi avviati nell'area di crisi.

Non concorda peraltro su una delle premesse allo schema di risoluzione secondo cui "la misura è risultato un insuccesso per le regole troppo rigide individuate nel bando", in quanto analoghe regole asseritamente restrittive hanno caratterizzato anche altri bandi aperti nel medesimo periodo con risultati del tutto differenti.

Per quanto attiene al primo punto degli impegni di cui alla lettera a), inerente alla realizzazione del Centro nazionale di alta tecnologia per l'idrogeno, precisa che l'articolo 8 dell'Accordo di programma non prevede la facoltà del Gruppo di coordinamento e controllo (GdCC) di riformulare il PRRI, stante l'evidente impossibilità di un organo tecnico di modificare una decisione assunta a livello istituzionale con la sottoscrizione dell'Accordo di programma. Inoltre, sempre in merito alla richiesta di favorire la realizzazione nel territorio dell'area complessa di Gela del Centro nazionale di alta tecnologia per l'idrogeno, si sottolinea che i Campioni nazionali di ricerca e sviluppo sono da intendersi come una rete di eccellenze scientifiche presenti su tutto il territorio nazionale e che, dunque, la richiesta sembrerebbe contraria alla *ratio* dell'intervento previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In merito alla richiesta di "favorire il rilancio del territorio soprattutto nel settore agroalimentare", fa presente che gli strumenti agevolativi previsti dal PRRI e gestiti dal Ministero dello sviluppo economico non prevedono agevolazioni al settore agricolo. Pertanto, in via teorica, l'impegno è accoglibile ma limitatamente agli investimenti che includano la trasformazione e non la sola coltivazione.

Reputa condivisibile l'impegno "ad adoperarsi affinché si modifichino le fonti di finanziamento utilizzabili per il PRRI" (lettera b)), e fa presente che l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021 destina 45 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo

per la crescita sostenibile, alla copertura degli accordi di programma nelle aree di crisi industriale complessa di Taranto e Gela, precedentemente finanziati nell'ambito del Programma operativo nazionale (PON) "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, Asse III - Competitività PMI, nella misura di euro 30 milioni di euro per l'area di Taranto ed euro 15 milioni di euro per l'area di Gela. Informa dunque che, una volta completato l'*iter* di registrazione, sarà possibile avviare un nuovo bando accessibile anche alle grandi imprese, precedentemente inibite a causa della natura delle risorse finanziarie esclusivamente destinate alle PMI.

Per quanto attiene all'impegno previsto alla lettera c), ricorda che le misure del Piano Transizione 4.0, in quanto di carattere generale e non selettive, sono già pienamente cumulabili con gli interventi previsti dalla legge n.181 del 1989.

Dopo aver osservato che gli impegni previsti alle lettere d) ed e) sono di competenza della Regione Siciliana, si sofferma sull'impegno di cui alla lettera f), rilevando che le richieste fanno riferimento a obiettivi strategici complessi che esulano dalle competenze del Gruppo di coordinamento e controllo. Afferma peraltro che la riqualificazione del "porto di Gela in tema di porto commerciale" non può prescindere da valutazioni generali relative all'efficienza e alla programmazione del sistema portuale nazionale, come del resto il potenziamento delle infrastrutture viarie e ferroviarie, che deve tener conto dello schema generale di interventi previsto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Giudica poi accoglibile l'impegno previsto alla lettera g), mentre l'impegno di cui alla lettera h) andrebbe a suo avviso opportunamente specificato. Qualora la semplificazione proposta faccia riferimento all'istanza di riconoscimento dell'area di crisi, ritiene che l'impegno non possa essere accolto. Reputa poi opportuno che le istanze siano meglio dettagliate e qualificate e prevedano sia una precisa individuazione delle cause delle crisi sia una chiara definizione dei potenziali percorsi di riqualificazione dei territori in crisi. Appare invece condivisibile la proposta di "ridurre i tempi di elaborazione e approvazione del PRRI", fermo restando che in alcune aree di crisi i tempi sono condizionati dalla necessità di coordinamento tra le esigenze e le posizioni delle diverse amministrazioni coinvolte.

Avviandosi alla conclusione, si esprime in senso favorevole alla richiesta di "snellire il processo di coinvolgimento al fine di prevedere l'acquisizione, nel corso dell'istruttoria per il riconoscimento dell'area di crisi industriale complessa, del parere delle Amministrazioni centrali competenti in riferimento ai fabbisogni di sviluppo espressi nell'istanza regionale, per evitare il coinvolgimento di Amministrazioni non interessate". Precisa infine che gli impegni previsti alle lettere i), l) e m) non presentano profili di competenza del Dicastero dello sviluppo economico, essendo di competenza del Ministero della transizione ecologica, per la lettera i), e del Ministero per il Sud e la coesione territoriale, quanto alle lettere l) e m).

Il relatore [ANASTASI](#) (M5S), alla luce delle affermazioni del Viceministro, chiede di rinviare la votazione al fine di modificare conseguentemente lo schema di risoluzione.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia il relatore per l'approfondito lavoro compiuto, riconoscendo la difficoltà di realizzare una sintesi su un tema assai complesso. Esprime poi vivo ringraziamento al Viceministro, che ha rimarcato le caratteristiche peculiari dell'area di crisi complessa consentendo così di circoscrivere gli impegni. In proposito, rammenta di aver avanzato a sua volta alcuni suggerimenti al relatore volti a delimitare l'ambito dell'affare, pur comprendendo le esigenze variegiate provenienti dal territorio.

Nel concordare con la richiesta di rinvio della votazione, nell'ottica di accogliere i rilievi formulati dal Dicastero, chiede la disponibilità al Viceministro ad individuare un successivo momento di confronto con le forze politiche, anche informale, per proseguire nell'analisi delle ulteriori aree di crisi, a partire da quella relativa a Terni e Narni.

Quanto all'area di crisi industriale di Gela, fa presente che le audizioni, seppure molto ampie, non sempre sono state a suo giudizio attinenti al tema. Rammenta poi che sono state già introdotte

modifiche alla legge n. 181 del 1989, anche se potrebbe essere valutato un ulteriore snellimento degli strumenti legislativi.

Conclusivamente, dà atto a Invitalia per il supporto finora garantito e si augura che i lavori possano procedere in stretta collaborazione con l'Esecutivo.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ringrazia la Commissione per aver dato nuovo impulso alla soluzione dei problemi del territorio di Gela. Puntualizza tuttavia che le innovazioni apportate alla legge n. 181 del 1989 non hanno finora esplicitato i loro effetti nell'area di crisi industriale in esame.

Sollecita dunque un miglioramento della *governance* che fa capo al Ministero dello sviluppo economico, anche nella prospettiva di ridurre le tempistiche, evitando mere difese d'ufficio. Afferma infatti che le forze politiche intendono collaborare con il Governo per realizzare una sinergia proficua a vantaggio dei territori, al netto di quelle farraginosità che si sono riscontrate a livello locale. In conclusione, invita il Dicastero dello sviluppo economico a coordinarsi con le altre Amministrazioni interessate che sono parimenti coinvolte nella firma dell'Accordo di programma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [GIROTTI](#) ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocata alle ore 13,30 di oggi, avrà inizio il ciclo di audizioni convenuto sul disegno di legge n. 2117, in materia di tutela e sviluppo dell'artigianato artistico e che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Parimenti ricorda che nella stessa riunione avrà anche inizio il ciclo di audizioni sull'affare assegnato n. 823, sulla promozione e la tutela del *Made in Italy* e che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 161, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AREA DI GELA

La 10ª Commissione permanente,

in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 161 sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia, con particolare riferimento all'area di crisi industriale di Gela,

premessi che:

la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa è stata riordinata dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il citato articolo prevede, tra l'altro, che il Ministero dello sviluppo economico, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di

crisi industriale complessa con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, adottati Progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) e che per la definizione e attuazione degli stessi si avvalga della Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia);

con decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 maggio 2015 è stato riconosciuto quale "area di crisi industriale complessa", ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, il territorio del Comune di Gela e le aree di localizzazione delle aziende dell'indotto;

tale riconoscimento fa seguito al Protocollo di Intesa per l'area di Gela - sottoscritto, in data 6 novembre 2014, tra Ministero dello sviluppo economico (MISE), Regione Siciliana, Comune di Gela e ENI S.p.A., ENI Mediterranea Idrocarburi S.p.A., Raffineria di Gela S.p.A., Versalis S.p.A., Syndial S.p.A., rappresentanze delle organizzazioni sindacali e Confindustria Centro Sicilia - in cui, alla luce della crisi del settore della raffinazione, si evidenziava la necessità di una profonda revisione del modello industriale del sito produttivo di Gela, con conseguente piano di riconversione dell'intera area; il citato Protocollo individua percorsi di sviluppo dell'area di Gela relativi, tra gli altri, a: 1) nuove attività basate su tecnologie innovative nell'ambito *Green*; 2) mantenimento dei livelli occupazionali nell'area industriale di Gela; 3) sviluppo di ulteriori imprese locali nel settore dell'energia, della *Green Chemistry* o in settori alternativi alla chimica; 4) semplificazione dei procedimenti amministrativi, degli *iter* autorizzativi relativi alle attività del Programma di sviluppo ENI articolato nei seguenti progetti: *Green Refinery* ed hub logistico; *Upstream*; Progetto bio-prodotti da lattice naturale (progetto Guayuie); Centro di competenza (*Safety Competence Center*); Risanamento ambientale - bonifica sito ISAF/Syndial; Studio di fattibilità base logistica per distribuzione di GNL/CNG;

con decreto ministeriale 1° ottobre 2015 è stato costituito il Gruppo di coordinamento e controllo (GdCC) per l'area di crisi industriale complessa di Gela con il compito di definire e attuare il PRRI;

considerato che:

il Gruppo di coordinamento e controllo, nella riunione del 12 aprile 2018, ha espresso prioritariamente l'esigenza di accelerare l'attuazione dell'intervento agevolativo *ex lege* n. 181 del 1989, con destinazione di specifiche risorse, anche regionali, ed ha fornito indirizzi strategici per l'elaborazione del PRRI. Nel Progetto di riconversione sono previsti, da parte dei soggetti sottoscrittori dell'accordo, i seguenti interventi:

- potenziamento della dotazione infrastrutturale dell'area, in coerenza con il Piano per la Sicilia;
- rafforzamento del tessuto produttivo esistente, tramite la riqualificazione delle produzioni, incentivando gli investimenti volti a migliorare l'efficienza dei processi e l'innovazione dei prodotti;
- attrazione di nuovi investimenti finalizzati: alla diversificazione produttiva; alla realizzazione di progetti imprenditoriali compatibili con le linee progettuali del Protocollo di Intesa del 6 novembre 2014; al potenziamento della logistica;
- finalizzazione dell'intervento nazionale e di quello regionale alla promozione dei programmi di investimento di dimensioni maggiori di 1,5 milioni di euro;
- ricollocamento lavorativo del personale appartenente ad uno specifico bacino di riferimento;

il PRRI è stato approvato con l'Accordo di programma del 23 ottobre 2018, siglato dal Ministero dello sviluppo economico, dall'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), dall'allora Ministero delle infrastrutture e trasporti, dalla Regione Siciliana, dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, dal Comune di Gela e dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia);

il PRRI prevede l'impegno di risorse pubbliche per complessivi 25 milioni di euro (di cui 15 a valere sul PON Imprese e Competitività 2014-2010 e 10 messi a disposizione dalla Regione Siciliana a valere sul Piano di azione e coesione - Programma operativo complementare 2014-2020) stanziati per l'attuazione della citata legge n. 181 del 1989;

in particolare, il predetto PRRI afferma che: "l'area di crisi è esterna al circuito regionale dei distretti industriali, che normalmente si fanno portavoce dei fabbisogni di innovazione del territorio favorendo la collaborazione con il sistema della conoscenza. La collaborazione con i centri di ricerca pubblici e privati è anche finalizzata ad individuare i *driver* dello "sviluppo innovativo" in grado di coniugare l'offerta di innovazione con la capacità industriale del territorio";

rilevato che:

il 26 febbraio 2019 è stato presentato l'avviso pubblico per nuove attività imprenditoriali finanziato dalla legge n. 181 del 1989, che prevedeva un fondo perduto e un tasso agevolato, ma i progetti erano ammissibili a partire da 1,5 milioni, per cui la misura è risultata un insuccesso per le regole troppo rigide individuate nel bando. A tal fine, è stata emanata una nuova circolare del 16 gennaio 2020 n.10088, seguita dalla circolare di rettifica del 26 maggio 2020 n.153147, che ha dato attuazione alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 agosto 2019 prevedendo, innanzitutto, di estendere la partecipazione a PMI e reti di imprese, nonché nuove tipologie di sostegno per favorire la formazione dei lavoratori e accordi di sviluppo per programmi di investimento strategici di importo pari o superiore a 10 milioni di euro e con un significativo impatto occupazionale, abbassando la soglia minima di investimento a 1 milione di euro;

con il medesimo provvedimento sono state rese ammissibili agevolazioni per programmi di investimento produttivo e programmi di investimento per la tutela ambientale, modificando nel contempo la quota del finanziamento agevolato che varia dal 30 al 50 per cento, a discrezione dell'impresa;

sulla base di uno studio di Nomisma e Invitalia sono stati individuati i 5 settori per il rilancio organico del territorio: agroalimentare, turistico, sviluppo ed economia sociale, formazione, sviluppo ed economia del mare. Tale studio evidenzia che per rilanciare i settori si rende necessaria prima la realizzazione di interventi infrastrutturali, quali ad esempio, con riferimento al settore agroalimentare, le due dighe nel territorio di Gela (Comunelli e Disueri), già previsto nel Piano per il Sud. Altre opere infrastrutturali sono state ritenute funzionali e necessarie, nonché prioritarie per lo sviluppo dell'area, quali: il completamento Autostrada Siracusa- Gela e l'ampliamento e riqualificazione Porto di Gela, opere alle quali va assicurata definitivamente la copertura finanziaria nell'ambito della programmazione regionale;

considerato inoltre che:

come e ancor più che in altri Paesi europei, anche in Italia la crisi economica indotta dalla pandemia di COVID-19 ha avuto conseguenze rilevanti, oltre che sui redditi e sulle condizioni di vita delle persone nella fase acuta dell'emergenza, anche sui livelli di PIL e di occupazione da cui ora il Paese deve ripartire per sostenere l'economia;

nel contesto della nuova strategia industriale, le nuove politiche industriali dovrebbero mettere in condizione le imprese di contribuire agli obiettivi europei per la neutralità climatica come indicato dalla tabella di marcia del *Green Deal*;

la politica industriale dovrebbe sostenere le aziende, specialmente le piccole e medie imprese, nella transizione verso un'economia digitale e a impatto zero e creare posti di lavoro di elevata qualità, senza ledere la competitività europea;

valutate le informazioni rese durante le audizioni svolte;

tenuto conto che sono stati richiesti approfondimenti ulteriori, tramite l'invio di memorie scritte, ai rappresentanti dei Dicasteri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e mobilità sostenibili, alla Regione Siciliana, nonché ad altri soggetti a vario titolo interessati, quali ENI, Coldiretti, Confederazione italiana agricoltori (CIA), Confagricoltura e ANPAL;

sono state esaminate le memorie pervenute e preso atto che non sono state acquisite documentazioni da Coldiretti, CIA, Regione Siciliana e dalle amministrazioni ulteriormente sollecitate;

tenuto altresì conto che la Regione Siciliana non ha fornito riscontro alla formale richiesta della Commissione di aggiornamento sullo stato di attuazione delle opere già ricomprese nel cosiddetto *Masterplan* per il Mezzogiorno - Patto per il Sud - Regione Siciliana e da questa inserite nel PRRI approvato;

impegna il Governo a:

- a) a rivisitare ed integrare il PRRI e, nelle more di detta rivisitazione e integrazione, ad adoperarsi per una proroga dell'accordo di programma che scade il 23 ottobre 2021, nonché per aumentare il *plafond* con fondi nazionali, meno vincolanti rispetto ai fondi europei, tenuto conto della recente pandemia da COVID-19, che ha posto in essere il ripensamento della capacità industriale del Paese in un'ottica di economia circolare ed energie rinnovabili, in particolare:
 - favorendo la realizzazione nell'area di crisi complessa di Gela il "Centro nazionale di Alta tecnologia per l'idrogeno", tenuto conto che i comuni della medesima area risultano già candidati alla manifestazione di interesse per creare una filiera completa che comprende il centro di ricerca e la realizzazione di *Hydrogen Valley* per la produzione, distribuzione e utilizzo dell'idrogeno in sostituzione dei combustibili fossili, anche come logica conseguenza di quanto previsto dall'articolo 8 dell'accordo di programma;
 - integrando l'accordo di programma mediante l'inserimento delle zone economiche speciali (ZES) che corrispondono ai Comuni già inseriti nell'area di crisi complessa, ovvero: Gela, Niscemi, Caltanissetta, Serradifalco, Caltagirone e Vittoria;
 - adoperandosi per favorire il rilancio del territorio soprattutto nel settore agroalimentare, anche attraverso l'insediamento di aziende del settore agricolo e agroindustriale, per la produzione di colture non alimentari a supporto della produzione di *biofuel* e produzione di prodotti agricoli da trasformare sul posto;
- b) adoperarsi affinché si modifichino le fonti di finanziamento utilizzabili per il PRRI, in quanto esse hanno un orizzonte temporale di utilizzo incompatibile con le tempistiche necessarie e pongono limiti nei confronti della partecipazione delle imprese, procedendo alla revisione degli strumenti finanziari;
- c) a coordinare le altre fonti di finanziamento pubblico (ad esempio Transizione 4.0, programmi di sviluppo rurale-PSR ed altri) affinché esse siano rese compatibili e sovrapponibili ai fondi della legge n.181 del 1989;
- d) ad attivare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), previsto nel Protocollo

d'intesa del novembre del 2014, che rappresenta lo strumento promosso dall'Unione europea per facilitare il reinserimento professionale dei lavoratori collocati in esubero e dei lavoratori autonomi e che interviene offrendo un contributo volto a cofinanziare pacchetti coordinati e personalizzati di misure di politica attiva del lavoro, avuta attenzione al fatto che tali interventi completano, senza sovrapporsi, le azioni messe in campo a livello nazionale, regionale e locale, comprese quelle cofinanziate dai Fondi strutturali e, in particolare, Fondo sociale europeo (FSE);

e) ad adoperarsi, attraverso un confronto con la Regione Siciliana, affinché si realizzi il Piano di politica attiva per la riqualificazione e la ricollocazione dei lavoratori non più percettori di ammortizzatori sociali delle aree di crisi complessa di Termini Imerese e Gela, elaborato da Anpal ed Anpal servizi, che

prevede la realizzazione di percorsi di riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori, trasmesso ad aprile 2020 e ancora in attesa delle determinazioni di competenza della Regione Siciliana per dare attuazione allo stesso;

f) ad accelerare le procedure per la realizzazione delle infrastrutture necessarie e funzionali al superamento delle criticità che interessano l'area di crisi complessa e che coinvolgono: l'ampliamento e la riqualificazione delle infrastrutture portuali di Gela, in un'ottica complessiva di attrazione delle grandi compagnie di trasporto a far scalo in Sicilia per poi proseguire per destinazioni nel Mediterraneo e per il diporto turistico nautico; il completamento dell'anello autostradale siciliano, tra cui rientrano la tratta autostradale in corso di realizzazione Siracusa-Gela e la tratta mancante Gela-Castelvetrano, nonché il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e intermodali di collegamento con i principali aeroporti e porti dell'Isola; le due dighe nel territorio di Gela (Comunelli e Disueri);

g) a valutare, al fine di non disperdere le opportunità di nuovi investimenti sul territorio, un riordino delle procedure che riescano concretamente a velocizzare l'*iter* autorizzativo;

h) a prevedere, nelle more di un riordino dell'*iter* processuale legato alle aree di crisi industriali complesse, una serie di modifiche procedurali, che abbiano il fine di:

- semplificare l'attuale formulazione della domanda per velocizzare i processi di riqualificazione e di rilancio produttivo del territorio;

- ridurre i tempi di elaborazione e approvazione del PRRI;

- snellire il processo di coinvolgimento al fine di prevedere l'acquisizione, nel corso dell'istruttoria per il riconoscimento dell'area di crisi industriale complessa, del parere delle Amministrazioni centrali competenti in riferimento ai fabbisogni di sviluppo espressi nell'istanza regionale, per evitare il coinvolgimento di Amministrazioni non interessate;

i) a procedere, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. c), dell'accordo di programma, all'aggiornamento del Piano di Risanamento ambientale del SIN di Gela, trovando le risorse per la realizzazione dei progetti in esso contenuti e non realizzati, nonché a provvedere al reperimento delle risorse economiche e strumentali per le bonifiche di competenza pubblica e per i siti orfani ricadenti dell'area di crisi industriale complessa di Gela;

l) ad adoperarsi per l'apertura di un tavolo permanente di confronto con tutte le amministrazioni coinvolte affinché si aggiorni lo stato di attuazione e si faciliti la realizzazione delle opere previste dal cosiddetto *Masterplan* per il Mezzogiorno - Patto per il Sud - Regione Siciliana, afferenti all'area di crisi industriale complessa di Gela e ricompresi nel PRRI;

m) a valutare il riconoscimento del "Contratto istituzionale di sviluppo area di Gela" che vede coinvolto un territorio ricadente su cinque province della Sicilia Meridionale (Caltanissetta, Catania, Ragusa, Enna, Agrigento), quale strumento legislativo che potrà favorire uno sviluppo coordinato delle

risorse impegnate e il completamento del percorso avviato di rivitalizzazione dei territori coinvolti.

1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 195 (pom.) del 27/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 195
GIOVEDÌ 27 MAGGIO 2021

Presidenza del Vice Presidente
[COLLINA](#)

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA (CNA) - ARTISTICO E TRADIZIONALE, DI CONFARTIGIANATO - ARTISTICO E DI CASARTIGIANI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2117 (TUTELA E SVILUPPO ARTIGIANATO ARTISTICO) E DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 823 (PROMOZIONE E TUTELA DEL MADE IN ITALY)

1.3.2.1.5. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 198 (pom.) del 09/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 198
MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 2021

Presidenza del Vice Presidente
[COLLINA](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,20
(sospensione: dalle ore 14,35 alle ore 14,40)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE "LA STRADA DELLA CERAMICA IN UMBRIA", DELL' ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA (AICC) E DEL CENTRO PER L'ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE DELLA TOSCANA (ARTEX), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2117 (TUTELA E SVILUPPO ARTIGIANATO ARTISTICO) E DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 823 (PROMOZIONE E TUTELA DEL MADE IN ITALY)

1.3.2.1.6. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 203 (pom.) del 17/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 203
GIOVEDÌ 17 GIUGNO 2021

Presidenza del Vice Presidente
[COLLINA](#)

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,50

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE TRA I CERAMISTI
ALBISOLA E DELLA RETE D'IMPRESA "MADE IN ALBISOLA", INTERVENUTI IN
VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2117 (TUTELA E SVILUPPO
ARTIGIANATO ARTISTICO) E DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 823 (PROMOZIONE E TUTELA
DEL MADE IN ITALY)*

1.3.2.1.7. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 205 (pom.) del 23/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 205
MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 2021

Presidenza del Vice Presidente
[COLLINA](#)

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 13,50

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 2117 (TUTELA E SVILUPPO ARTIGIANATO ARTISTICO)*

1.3.2.1.8. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 167 (ant.) del 21/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCLEDÌ 21 LUGLIO 2021
167ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario Vannia GAVA risponde all'interrogazione n. 3-02713, a firma dei senatori Girotto ed altri, confermando che la Commissione europea sta valutando se includere o meno l'energia nucleare da fissione nella tassonomia europea delle attività sostenibili per l'ambiente.

Il *Joint Research Centre (JRC)*, organo specifico destinato alla ricerca scientifica, ha pubblicato il 19 marzo scorso un rapporto sul soddisfacimento del criterio *Does Not Significant Harm (DNSH)* da parte del nucleare da fissione, arrivando alla conclusione che "non ci sono prove scientifiche che l'energia nucleare arrechi più danni alla salute umana o all'ambiente rispetto ad altre tecnologie di produzione di elettricità già incluse nella tassonomia dell'Unione europea come attività a sostegno della mitigazione dei cambiamenti climatici". Questo rapporto è stato successivamente sottoposto al vaglio del *Group of experts on radiation protection and waste management* (articolo 31 del Trattato Euratom) e dello *Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks*.

I risultati di tale vaglio sono attesi a luglio, per includere le attività non ancora trattate nell'atto delegato per il clima della tassonomia europea. A quanto risulta, l'energia nucleare da fissione sarebbe inclusa in questo atto complementare a valle dei risultati dello specifico processo di vaglio e revisione summenzionato, in accordo con il regolamento della tassonomia europea.

Riferisce poi che il 24 aprile 2020 la *Sustainable Nuclear Energy Technology Platform (SNETP)* ha inviato ai vice presidenti della Commissione europea e al Commissario per l'energia una lettera firmata da più di 100 organizzazioni europee non industriali, in cui si ribadisce la necessità del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 e la necessità di inclusione dell'opzione nucleare da fissione in un sistema elettrico europeo *carbon free*.

Rende noto altresì che nel marzo scorso un gruppo di 46 organizzazioni non governative di 18 Paesi,

inclusa l'Italia, ha inviato una lettera alla Presidente della Commissione europea caldeggiando l'inclusione della tecnologia nucleare da fissione nella tassonomia; lo stesso hanno fatto i *leader* di sette Paesi membri dell'Unione (Repubblica Ceca, Francia, Ungheria, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca e Slovenia) inviando una lettera alla Commissione sempre a sostegno dell'inclusione della tecnologia nucleare da fissione nella tassonomia.

Fa presente quindi che nell'aprile scorso, con la pubblicazione dei primi atti delegati della tassonomia europea, la Commissione ha riconosciuto l'opportunità di un approfondimento delle decisioni su alcune tecnologie, tra cui il nucleare. Il rapporto già redatto dal JRC sarebbe stato affidato alla revisione da parte di due gruppi di esperti in materia di radio-protezione e gestione dei rifiuti e salute, ambiente e rischi emergenti. L'orientamento sembra essere nel senso di affrontare il controverso tema delle tecnologie per la transizione con una proposta legislativa *ad hoc*, naturalmente rispettando il diritto degli Stati membri a determinare il proprio *mix* energetico.

Chiarisce comunque che l'ipotesi di una proposta legislativa prefigura evidentemente una decisione ancora da assumere e fasi di valutazione ancora da svolgere.

Afferma poi che il ministro Cingolani, in varie sedi, ha manifestato perplessità per i cambiamenti del quadro strategico delineato dall'Europa che ne deriverebbero e per le conseguenze sul posizionamento relativo dei singoli Paesi, aspetti che non riguardano solo l'energia ma molti altri interessi politici e di competitività. Sarebbe anche una modifica abbastanza significativa della *road map* per la transizione ecologica europea, oggi orientata su energie rinnovabili ed efficienza energetica, settori su cui ogni Paese ha assunto un contributo al 2030 e poi ancora al 2050 e su cui la convergenza tecnologica aiuta certamente a trovare economie di scala e a sviluppare una *supply chain* europea. Ciò, anche a prescindere dalle valutazioni tecniche che potranno essere fatte sul rispetto o meno da parte del nucleare dei requisiti per l'inclusione della tassonomia sulla finanza sostenibile.

Comunica altresì che sempre il Ministro, in occasione di incontri bilaterali, ha espresso contrarietà sulla possibilità di comprendere l'energia nucleare tra le fonti sostenibili, ricordando anche i due *referendum* con i quali l'Italia ha fatto una scelta diversa e evidenziando il vantaggio competitivo del quale andrebbero a beneficiare i Paesi che fanno uso di energia nucleare. Su questi temi è stata trovata ampia convergenza con la Ministra tedesca, aprendo la strada anche ad iniziative congiunte in sede europea.

Puntualizza tuttavia che sulla posizione finora assunta dall'Italia in realtà non c'è stato un posizionamento ufficiale. Il regolamento sulla tassonomia del 2020/852, seguito dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha infatti incaricato la Commissione di adottare atti delegati per definire le tecnologie sostenibili. L'atto delegato che dovrebbe parlare anche del nucleare sarà presentato dopo l'estate.

Per quanto riguarda, poi, l'impiego del gas naturale come energia di transizione, si evidenzia che il processo di decarbonizzazione in corso si baserà sia su una progressiva elettrificazione dei consumi, sia su un *mix* di fonti differenziato, che vede idrogeno verde e biometano come fonti complementari, in grado di assicurare il raggiungimento dei *target* di completa decarbonizzazione al minor costo.

In considerazione tale approccio, riferisce conclusivamente che, nell'ambito dell'aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) in corso, sarà previsto un utilizzo del gas naturale fossile solo per la transizione verso la decarbonizzazione, fermo restando l'obiettivo di procedere, più rapidamente possibile, alla sua sostituzione con le fonti rinnovabili in genere e con il biometano e l'idrogeno, lì dove l'elettrificazione ha più difficoltà a svilupparsi.

Il presidente [GIROTTO](#) (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita, apprezzando comunque la posizione espressa dal Ministro di contrarietà all'inserimento del nucleare nell'ambito della tassonomia. Si rammarica, tuttavia, che non sia stata definita ufficialmente la posizione del Governo nelle sedi opportune, augurandosi che essa sia di netta contrarietà sia sul nucleare che sul gas. Nel ricordare che la Commissione sta esaminando un affare in materia di gestione e messa in sicurezza dei rifiuti nucleari sul territorio nazionale (atto n. 60), segnala che l'energia nucleare, pur non producendo CO₂, comporta problemi nello smaltimento dei rifiuti, tutt'ora irrisolti. Rileva peraltro che

l'efficienza delle centrali nucleari è di circa il 30 per cento e che analoghe potenze, con la tecnologia relativa alle rinnovabili ora a disposizione, possono essere realizzate in un mese. Dopo aver preannunciato la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo, evidenzia altresì che il gas ha un notevole potere climalterante e che l'unica soluzione praticabile è rappresentata dalle fonti di energia rinnovabili.

Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è quindi concluso.

SULL'INSERIMENTO DELL'ENERGIA NUCLEARE NELLA TASSONOMIA EUROPEA DELLE ATTIVITÀ SOSTENIBILI PER L'AMBIENTE

Il senatore [COLLINA](#) (PD), traendo spunto dalla interrogazione testé svolta, ritiene essenziale comprendere che la transizione ecologica è anzitutto una transizione dei sistemi produttivi, in grado di incidere sulla competitività in base al *mix* energetico prescelto. Afferma dunque che se la Francia, unitamente ad altri Paesi, riesce ad ottenere il riconoscimento nella tassonomia del nucleare, avrà un vantaggio competitivo notevole. Dopo aver sottolineato le priorità tedesche quanto a competitività del relativo sistema produttivo, rimarca che i temi ecologici e ambientali non possono essere separati dal contesto relativo al sistema produttivo, la cui competitività va a suo avviso salvaguardata, anche garantendo un adeguato lasso di tempo per riconvertirsi.

Auspica dunque che il Parlamento si faccia carico di tali aspetti, in modo da poter negoziare sui tavoli europei, senza pregiudicare la produzione nazionale, tra cui quella che utilizza tutt'ora il gas.

Il senatore [MARTELLI](#) (Misto), al fine di consentire al Governo l'adozione di una posizione puntuale nelle sedi opportune, tiene a precisare che l'energia nucleare va distinta dall'impiantistica nucleare. La prima, infatti, non ha emissioni di CO2 a impianti già costruiti e dunque occorrerebbe valutare se ammettere ciò che è già costruito e impedire o meno la costruzione di nuovi impianti, peraltro con tempi assai incerti.

Andrebbero inoltre a suo giudizio inseriti, nel computo delle emissioni di CO2, anche aspetti legati alla costruzione dell'impianto nucleare e allo smaltimento dei rifiuti, oltre a dover valutare anche il calore di scarto. Nel riconoscere che la costruzione di impianti per fonti di energia rinnovabili risulta più veloce, si interroga sull'opportunità di avviare una discussione in Commissione su tali temi, anche al fine di esprimere un atto di indirizzo.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia il Presidente per aver presentato l'interrogazione 3-02713, che apre il confronto su un tema di rilievo. Ritiene a sua volta che lo stesso ministro Cingolani abbia ben chiarito il carattere di gradualità della transizione ecologica, tanto più che vanno salvaguardati i settori produttivi italiani, alcuni dei quali notoriamente energivori. Occorre comunque, a suo avviso, raggiungere il giusto equilibrio, anche all'interno dell'Europa, per elaborare una posizione condivisa e fronteggiare il contesto globale.

Il presidente [GIROTTO](#) (M5S) puntualizza di non aver messo in discussione gli attuali impianti a gas, ma di aver manifestato contrarietà a costruirne di nuovi, ritenendo che l'Europa ne sia attualmente sufficientemente dotata.

AFFARI ASSEGNATI

Razionalizzazione, trasparenza e struttura di costo del mercato elettrico ed effetti in bolletta in capo agli utenti (n. 397)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio, nel corso della quale il sottosegretario Vannia Gava ha illustrato alcune proposte di modifica allo schema di risoluzione presentato dal Presidente relatore nella prima seduta pomeridiana del 30 giugno e allegato al resoconto di quella seduta.

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (*M5S*) illustra un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, precisando di aver avuto interlocuzioni per le vie brevi sia col Ministro che con i senatori di maggioranza, in particolare sull'impegno di cui al numero 9. In proposito, rende noto che la maggioranza ha una posizione differente rispetto a quella dell'Esecutivo.

Il sottosegretario Vannia GAVA, nel prendere atto della presentazione di un nuovo testo, si riserva di compiere ulteriori approfondimenti.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce delle affermazioni rese dal Sottosegretario, chiede di conoscere l'opinione dei Gruppi sull'ipotesi di un rinvio a domani mattina.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) ritiene che rinviare l'esame e la votazione a domani debba essere giustificato da un'eventuale mediazione con il Governo su un tema, quale quello dell'*unbundling*, assai delicato. Ritiene peraltro che il testo del Presidente, all'impegno numero 9, ponga il problema in modo chiaro, senza obbligare il Governo a scelte precise, ma delineando indirizzi utili rispetto agli obiettivi futuri.

Il sottosegretario Vannia GAVA, non entrando nel merito della nuova formulazione, rammenta di aver già riferito in Commissione rispetto a pregresse interlocuzioni svolte per le vie brevi tra il Presidente e gli Uffici del Ministro. La nuova risoluzione ora illustrata è dunque differente da quella istruita dagli Uffici, per cui si aspetterebbe quantomeno una sospensione.

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (*M5S*) ritiene che la formulazione dell'impegno numero 9, istruita dagli Uffici del Ministro, non corrispondesse agli accordi assunti in precedenza. Riferisce comunque di aver informato il ministro Cingolani della posizione della maggioranza e propone di votare nella seduta odierna, a meno che la Commissione non si esprima in favore di un rinvio.

Il senatore [MARTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si esprime in senso favorevole ad un rinvio dell'esame, considerate le incongruenze tra la posizione del Presidente e quella del Sottosegretario.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur ammettendo che la Commissione sia nella condizione di votare anche oggi, invita ad avviare un'ulteriore interlocuzione con l'Esecutivo su aspetti peraltro ampiamente discussi. Precisa comunque che, qualora si intendesse votare oggi, il suo Gruppo uscirebbe dall'Aula.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) concorda dunque sull'ipotesi di un breve rinvio per svolgere le opportune verifiche.

La senatrice [GARNERO SANTANCHE'](#) (*FdI*) chiede di formalizzare le posizioni favorevoli o contrarie al rinvio.

Il [PRESIDENTE](#), rivendicando la responsabilità della conduzione dei lavori, ritiene che i Gruppi si siano già espressi in favore di un rinvio. Propone pertanto di convocare una nuova seduta domani, giovedì 22 luglio, alle ore 9.

Dopo una precisazione del senatore [PARAGONE](#) (*Misto*) sui limiti della Presidenza nella gestione dei

lavori, la Commissione conviene di rinviare l'esame e di convocare una nuova seduta domani, giovedì 22 luglio, alle ore 9.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2117) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 maggio.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, domanda se si intenda fissare sin d'ora un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il relatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), considerato l'approssimarsi della sospensione estiva, propone di fissare a settembre il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene quindi di fissare a giovedì 16 settembre, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA PLENARIA E DI UNA NUOVA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ODIERNO

Il [PRESIDENTE](#) dispone la convocazione di una nuova seduta domani, giovedì 22 giugno, alle ore 9, e di una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, domani, al termine della plenaria.

Stante l'imminente inizio dell'Assemblea, sconvoca conseguentemente l'odierna riunione Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 397

La 10ª Commissione permanente,

in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 397 sulla razionalizzazione, la trasparenza e la struttura di costo del mercato elettrico e sugli effetti in bolletta in capo agli utenti,

premessi che:

la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che gli Stati membri devono recepire entro il 30 giugno 2021, fissa un obiettivo vincolante dell'Unione europea per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030. Tale direttiva reca anche norme relative al sostegno finanziario per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, all'autoconsumo di tale tipologia di energia elettrica, all'uso di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento e nel settore dei trasporti, alla cooperazione regionale tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i Paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative e all'informazione e alla formazione. Fissa altresì criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa;

il 1° gennaio 2020 è entrato in vigore il regolamento europeo sul mercato interno dell'energia elettrica (regolamento (UE) 2019/943) che ha sostituito il precedente regolamento sull'elettricità CE/714/2009 nell'ambito del *Clean energy for all Europeans package*. Il predetto regolamento stabilisce norme volte a garantire il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica e include requisiti relativi allo sviluppo dell'energia rinnovabile e alla politica ambientale. In particolare, vengono previste specifiche misure per taluni tipi di impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili con riferimento alla responsabilità del bilanciamento, al dispacciamento e al ridispacciamento, nonché alla soglia per le emissioni di CO₂ della nuova capacità di generazione ove tale capacità sia soggetta a misure temporanee per assicurare il necessario livello di adeguatezza delle risorse. Il succitato regolamento, inoltre, indica che gli Stati membri, prima di introdurre meccanismi di capacità, dovrebbero delineare obiettivi di adeguatezza delle risorse sulla base di una procedura trasparente e verificabile e valutare le distorsioni normative che gravano sulla questione connessa dell'adeguatezza delle risorse, adottando misure volte a eliminare le distorsioni individuate; solo laddove tali misure risultino incapaci di risolvere i problemi di adeguatezza, dovrebbero essere introdotti meccanismi di capacità. In caso di meccanismi di capacità già in atto, inoltre, gli Stati membri dovrebbero riesaminarli alla luce del regolamento: in particolare, gli stessi dovrebbero risultare temporanei, aperti alla partecipazione di tutte le risorse in grado di fornire le prestazioni tecniche previste, compresi lo stoccaggio dell'energia e la gestione sul versante della domanda; inoltre, la selezione dei fornitori dovrebbe avvenire tramite un percorso trasparente, non discriminatorio e competitivo, prevedendo limiti a 550 g per le emissioni di CO₂ di origine fossile per kWh di energia elettrica e, a partire al più tardi dal 2025, di 350 kg di CO₂ di origine fossile in media all'anno per kW installato. In caso di applicazione di meccanismi di capacità è anche necessario che gli Stati membri prevedano un parametro di affidabilità e che tali meccanismi siano aperti alla partecipazione transfrontaliera. Infine, il regolamento prevede, oltre a una valutazione nazionale dell'adeguatezza, anche una valutazione a livello europeo, in particolare effettuata dall'ENTSO per l'energia elettrica. Secondo il citato regolamento, infine, preliminarmente all'adozione di un meccanismo di capacità, dovrebbe essere valutato se un meccanismo di riserva strategica sarebbe in grado di risolvere i problemi di adeguatezza denunciati;

la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020", all'articolo 19 stabilisce i principi e criteri direttivi per l'attuazione del citato regolamento (UE) 2019/943, tra i quali quello di prevedere disposizioni di semplificazione e modifica della disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia volte a tener conto delle nuove esigenze di flessibilità del sistema e della necessità di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda. A tal fine, prevede, fra l'altro, il ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico, l'avvio di sperimentazioni e attività di dispacciamento locale e auto-dispacciamento, l'attivazione di servizi di flessibilità e ancillari sulle reti di distribuzione e misure per lo sviluppo degli stoccaggi e la loro effettiva partecipazione ai mercati;

inoltre, entro il 31 dicembre 2020, l'Italia avrebbe dovuto recepire la direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e che modifica la direttiva 2012/27/UE, la

quale prevede che sia garantita ai clienti la possibilità di scegliere offerte di mercato che, per sfruttare la riduzione dei costi di produzione originata dalle rinnovabili, particolarmente in alcune ore della giornata, si riferiscano a contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica, ovvero che rispecchino la variazione del prezzo sui mercati, al fine di orientare i consumi verso le ore di produzione rinnovabile. Con la stessa logica di orientare i consumi verso le ore di produzione rinnovabile, l'articolo 18, comma 7, del sopra citato regolamento (UE) 2019/943 e l'articolo 18 della direttiva (UE) 2018/2001 prevedono, rispettivamente, tariffe di distribuzione differenziate per fasce orarie e sostegno a contratti pluriennali di vendita di energia elettrica rinnovabile;

in generale, l'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/943, stabilisce che "le regole del mercato permettono la decarbonizzazione del sistema elettrico e quindi dell'economia anche consentendo l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili". Ne consegue che le regole del mercato dell'energia devono essere orientate alla transizione energetica;

nonostante il termine per il recepimento sopra ricordato, i principi e i criteri direttivi per l'attuazione di detta direttiva (UE) 2019/944 sono stati previsti solo dalla citata legge 22 aprile 2021, n. 53, che, all'articolo 12 richiede di definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini, aggiornare e semplificare il quadro normativo in materia di configurazioni per l'autoconsumo e di definire il quadro normativo semplificato per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, in coerenza con i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, "allo scopo di definire una disciplina unica in materia di comunità energetiche, autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo e prevedere, nel rispetto della sicurezza del sistema, l'avvio di sperimentazioni per un graduale passaggio a un sistema di auto-dispacciamento, volto a promuovere un ruolo più attivo dei gestori delle reti di distribuzione e una migliore valorizzazione dell'apporto della generazione distribuita, anche attraverso un sistema di premi e penalità, che stimoli produttori e consumatori di energia a bilanciare le proprie posizioni a livello locale", nonché stabilisce semplificazioni e stimoli per accordi a lungo termine di vendita di energia elettrica rinnovabile e la attivazione di servizi per la flessibilità e la sicurezza del sistema anche sulle reti di distribuzione; risulta, dunque, in via di elaborazione e sviluppo una serie di strumenti che dovrebbero, in tempi quanto più celeri possibile, favorire il consumo nelle ore di produzione rinnovabile e garantire una maggiore capacità di evitare problemi di adeguatezza, grazie ai servizi che dovranno essere offerti per mezzo degli stoccaggi e degli impegni di flessibilità che saranno assunti da cittadini, imprese e produttori nell'ambito dei nuovi servizi da sviluppare in attuazione delle sopra citate normative;

considerato che:

il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) individua nel mercato della capacità uno dei principali strumenti per garantire l'adeguatezza del sistema elettrico e, contestualmente, per promuovere investimenti nel lungo periodo che siano coerenti con il processo di decarbonizzazione del settore;

qualora vi siano i presupposti per sviluppare un mercato della capacità anche per gli anni successivi al 2023, esso dovrà comunque essere sviluppato in conformità ai principi degli articoli da 20 a 27 del regolamento (UE) 2019/943 e, in particolare, dovrà essere coerente con il principio per cui "sono aperti alla partecipazione di tutte le risorse in grado di fornire le prestazioni tecniche previste, compresi lo stoccaggio dell'energia e la gestione sul versante della domanda". Inoltre, esso non dovrà prevedere impegni ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari tenendo conto in tale valutazione anche delle capacità di generazione e flessibilità future, come previsto dal regolamento (UE) 2019/943 già richiamato;

solo le risorse tradizionali termoelettriche sono in grado di fornire servizi di adeguatezza continuativamente, mentre le rinnovabili, gli stoccaggi e la domanda flessibile sono capaci di fornire i predetti servizi solo per periodi di tempo limitati. Il mercato della capacità dovrebbe, quindi, prevedere per tali risorse, obblighi di offerta per il minore numero possibile di ore, compatibilmente con le

esigenze sistemiche. Ciò consentirebbe anche alle risorse come la domanda flessibile, gli stoccaggi e le fonti rinnovabili di poter partecipare e offrire con la stessa competitività degli impianti termoelettrici e, dunque, garantirebbe una competizione effettiva e neutrale fra le diverse fonti; al contrario, richiedere obblighi di offerta per periodi di sei ore potrebbe risultare troppo gravoso, alla luce dell'enorme crescita che avranno in certe fasce della giornata le immissioni di energia da rinnovabili, già facilmente stimabili in considerazione delle risorse e degli obiettivi vincolanti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

con la delibera 507/2020/R/eel, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha avviato un procedimento finalizzato alla predisposizione di una proposta al Ministro dello sviluppo economico sullo *standard* di adeguatezza del sistema elettrico italiano;

in ottemperanza di detta delibera 507/2020/R/eel, Terna ha predisposto la propria proposta in merito allo *standard* di adeguatezza del sistema elettrico italiano, in vista dell'avvio delle aste del mercato delle capacità per il 2024-2025, ponendo tale proposta in consultazione fino al 25 giugno 2021;

rilevato che:

la competitività del settore industriale italiano è da considerarsi uno degli obiettivi prioritari nel disegno del nuovo sistema elettrico e della transizione energetica ed ecologica;

i settori manifatturieri energivori esposti alla concorrenza stanno subendo il forte incremento dei prezzi della CO₂ che si trasferiscono sui prezzi dell'energia elettrica, incremento determinato dai fondamentali del percorso di transizione energetica ma anche dalla massiva partecipazione a questo mercato di *hedge*, fondi e speculazioni finanziarie;

come previsto dalla direttiva (UE) 2019/944 e dal regolamento (UE) 2019/943, la partecipazione della domanda ad una qualunque forma di flessibilità e di servizio ancillare deve avere carattere assolutamente volontario e prevedere criteri di accesso e remunerazione trasparenti e non discriminatori, escludendo ogni forma di obbligo per dei soggetti la cui priorità deve rimanere quella di ottimizzare i propri processi produttivi a salvaguardia della competitività e del complessivo sviluppo economico nazionale;

il mercato elettrico italiano è sempre stato caratterizzato da prezzi all'ingrosso più elevati rispetto al resto d'Europa. Ciò deriva dal *mix* di generazione, sbilanciato sul gas naturale (importato oltre il 90 per cento). Negli ultimi anni, dal 2012 in poi, il *gap* si è via via ridotto grazie all'entrata in servizio di nuova capacità rinnovabile;

nonostante il miglioramento e le misure assunte negli ultimi anni, l'Italia mantiene dunque ancora un *gap* nel prezzo della materia con gli altri Paesi europei per quanto riguarda il prezzo complessivo dell'energia elettrica, con diretto impatto sulla competitività delle aziende e del potere d'acquisto delle famiglie, specie quelle in condizioni di povertà energetica;

il prezzo complessivo rimane più alto rispetto agli altri Paesi europei soprattutto a causa dei maggiori costi di dispacciamento dovuti alla mancanza di concorrenza in alcune zone del Mercato dei servizi di dispacciamento (MSD), degli elevati costi per i servizi di rete (distribuzione) e per gli oneri di sistema, nonché ad orientare il consumo alle ore di produzione rinnovabile;

la decarbonizzazione potrà e dovrà comportare benefici economici considerevoli sugli importi della bolletta elettrica, producendo una riduzione del costo complessivo dell'energia elettrica a parità di costo del gas, se si riuscirà ad aumentare la concorrenza del MSD, ridurre il costo della distribuzione e tenere sotto controllo gli oneri di sistema;

la razionalizzazione del mercato elettrico, anche finalizzata a un contenimento dei costi in capo ai clienti finali, passa necessariamente per il perseguimento di specifici obiettivi, quali un mercato di dispacciamento e dei servizi più aperto ed efficiente, nel quale gli aggregati di impianti, gli stoccaggi, l'idrogeno e le fonti rinnovabili non solo possano mettere a disposizione capacità per servizi (come è avvenuto con le unità virtuali abilitate miste - UVAM), ma siano anche effettivamente chiamati a svolgere tali servizi, aumentando così la concorrenza, che in caso contrario continuerebbe ad essere ridotta;

nel corso degli anni vi è stato un progressivo incremento della spesa per oneri di dispacciamento nel settore elettrico. Alle criticità ancora oggi presenti nel sistema elettrico, in termini di adeguatezza e sicurezza, si è cercato di porre rimedio con i meccanismi di capacità elaborati per il 2022 e il 2023, ricorrendo ancora e in maniera pressoché esclusiva al contributo prioritario delle fonti fossili con requisiti restrittivi per gli impianti diversi dai termoelettrici da portare a un livello di concorrenza insufficiente, senza ribassi rispetto ai valori d'asta e quindi con un incremento significativo dei costi del meccanismo rispetto a quanto inizialmente stimato, mentre al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2050 sarà fondamentale adottare un nuovo approccio che comprenda un'ampia partecipazione degli accumuli, della domanda, dei sistemi di produzione per elettrolisi dell'idrogeno (cd. idrogeno verde) e di fonti rinnovabili non programmabili (FRNP) ai mercati dei servizi di sicurezza e adeguatezza. Le prossime aste per il mercato della capacità dovranno, dunque, necessariamente aprirsi maggiormente a tali strumenti, fermo restando che il meccanismo del *capacity market* non potrà essere l'unico strumento per promuovere lo sviluppo degli accumuli e dei servizi di *demand response*, ma occorrerà combinare ulteriori strumenti che forniscano un adeguato segnale di prezzo di lungo termine per gli investimenti degli operatori, gli impegni assunti in questa sede sono da intendersi riferiti all'attuazione delle direttive 2018/2001 e 2019/944, per quanto coerenti con le disposizioni delle medesime direttive e della legge delega, e da attuarsi con ulteriori futuri provvedimenti o con proposte di legge da valutare in Parlamento per quanto dalle stesse esorbita, sempre in coerenza con il quadro delle regole comunitarie;

impegna il Governo a:

- 1) dare una rapida e piena attuazione alla direttiva 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, secondo i principi e i criteri direttivi dettati dall'articolo 12 della legge 22 aprile 2021, n. 53, prevedendo di:
 - a) definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini e alle comunità di energia rinnovabile;
 - b) aggiornare e semplificare il quadro normativo in materia di configurazioni per l'autoconsumo;
 - c) definire, in coerenza con i principi e criteri direttivi per l'attuazione della citata direttiva (UE) 2018/2001 e della direttiva (UE) 2019/944 ovvero - se non possibile - con successivo atto normativo, il quadro normativo semplificato per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, in particolare sviluppando un mercato per servizi semplificati di flessibilità e sicurezza anche a livello locale sulle reti di distribuzione e indirizzando il consumo verso le ore di produzione rinnovabile attraverso contratti di energia basati su prezzi dinamici, tariffe di distribuzione per fascia oraria e meccanismi di auto-bilanciamento fra produzione e consumo che consentano di fare, come negli altri Paesi europei, in modo sicuro e conveniente accordi diretti fra produttori e consumatori per il consumo di energia rinnovabile;
- 2) dare piena attuazione alla direttiva (UE) 2018/2001 entro i termini previsti dalla legge, introducendo, fra l'altro, meccanismi di semplificazione che consentano di accelerare l'installazione di nuova potenza a fonti rinnovabili, nell'ambito di configurazioni di autoconsumo collettivo o comunità energetiche anche in abbinamento a sistemi di accumulo o domanda flessibile, al fine di incrementare la quota di contributo di tali tecnologie all'adeguatezza del sistema elettrico;
- 3) adeguare rapidamente le norme nazionali al regolamento 2019/943, sul mercato interno dell'energia elettrica, secondo i principi e criteri direttivi dell'articolo 19 della legge 22 aprile 2021, n. 53, nonché perseguire, anche nel corso dei lavori in ambito comunitario per l'armonizzazione delle regole del mercato, la semplificazione e la modifica della disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia volte a tener conto delle nuove esigenze di flessibilità del sistema e della necessità di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda;

- 4) valutare le necessarie riforme al mercato della capacità, al fine di un suo utilizzo quale strumento di ultima istanza e, in particolare:
- a) intraprendere le azioni necessarie alla dismissione anticipata o alla marginalizzazione della produzione a carbone, con particolare riferimento alle nuove aste del mercato della capacità 2024 e 2025 e a favorire un'accelerazione dei tempi di autorizzazione delle infrastrutture di rete che consentano la realizzazione degli investimenti in tempi coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione, ponendo, in prospettiva, soglie di emissioni più stringenti;
 - b) assicurare la neutralità tecnologica, la effettiva concorrenzialità e economicità del sistema e il rispetto del principio che il mercato della capacità debba limitarsi a quanto strettamente necessario, prevedendo di modulare gli obblighi di offerta del mercato della capacità per le FRNP al minore numero di ore possibile durante la giornata, tenuto conto che ogni ora in eccesso rispetto alla effettiva necessità è un fattore di esclusione dal mercato di tutti i soggetti diversi dagli impianti termoelettrici, e rivedendo alla luce di tale ultimo principio gli obblighi di offerta per sei ore per le fonti rinnovabili non programmabili, i fattori di *derating* di rinnovabili e stoccaggi e l'equilibrio complessivo dello strumento;
 - c) approfondire le criticità che hanno reso difficoltosa la partecipazione di aggregati di unità non rilevanti ai precedenti meccanismi di capacità, al fine di consentire la adeguata partecipazione degli stessi nelle future procedure;
 - d) valutare di posticipare, per tutto quanto non risulti assolutamente indifferibile, la previsione di importanti contingenti di capacità nuova alla ridefinizione dei meccanismi e delle regole da attuare per i periodi successivi al 2026, prevedendo che in tali periodi sia privilegiato il ricorso a stoccaggi, rinnovabili e gestione della domanda, per i quali si sarà nel frattempo creato un contesto normativo definito, consentendo così al mercato della capacità di essere anche uno strumento per la transizione energetica, in coerenza con il principio dell'articolo 3 del regolamento 2019/943 che funzionalizza il mercato allo scopo della transizione energetica, tenuto conto che non si può prescindere dal considerare, in una ottica generale di economicità, che un investimento nelle rinnovabili e negli strumenti di flessibilità connessi risulta necessario se si vuole raggiungere gli obiettivi di transizione energetica previsti dal PNIEC;
 - 5) valutare preliminarmente, come previsto dall'articolo 21, comma 3, del regolamento (UE) 943/2019, se l'introduzione di un meccanismo di riserva strategica sia in grado di risolvere i problemi di adeguatezza;
 - 6) valutare la opportunità di rafforzare la premialità individuata dal mercato delle capacità nei confronti della domanda, così che la stessa possa beneficiare della remunerazione prevista anche attraverso contratti di lungo periodo, ferma restando la esenzione dagli oneri di finanziamento del meccanismo, ossia dal corrispettivo trasferito in bolletta;
 - 7) valutare le modalità per una corretta interazione tra gli obiettivi di adeguatezza e le esigenze di decarbonizzazione, tenuto conto che contratti di lungo periodo come quelli per la capacità nuova nelle procedure del 2022 e 2023 (in particolare, contratti ultradecennali) tendono a premiare le tecnologie che risultano maggiormente mature, le quali, tuttavia, rischiano una precoce obsolescenza rispetto all'evoluzione degli obiettivi stessi di decarbonizzazione e quindi in una visione di medio termine potrebbero risultare maggiormente costose, anche tenendo conto delle esternalità ambientali, rispetto a una combinazione di fonti a energia rinnovabile, accumuli e meccanismi di *demand response* ;
 - 8) valutare lo sviluppo di ulteriori strumenti di incentivazione, anche attraverso il mercato della capacità, alle fonti rinnovabili impiegate assieme a sistemi di accumulo, così da estrarre il massimo potenziale da simili risorse;
 - 9) aggiornare l'attuale contesto normativo e rafforzare le norme di *unbundling* dei distributori in media e bassa tensione, sia individuando immediatamente modalità per rendere più effettivo l'*unbundling* previsto dalla direttiva 2019/944, sia attraverso il supporto a iniziative legislative di individuazione di modalità di *unbundling* proprietario, sia valutando altresì la creazione di un *Independent System Operator* (ISO), il tutto per garantire la massima trasparenza dei piani di sviluppo

di rete, al fine di limitare i conflitti di interesse dei distributori alla luce dell'ampliamento del ruolo degli stessi con riguardo alla gestione di servizi sulle loro reti, nonché prevedere un meccanismo di allocazione degli utili derivanti dal servizio di distribuzione elettrica, con destinazione prioritaria a beneficio dei nuovi investimenti di rete;

10) prevedere un intervento normativo per la definizione delle procedure autorizzative, ove mancanti, necessarie alla realizzazione dei sistemi di accumulo e per l'introduzione di forme di remunerazione a lungo termine derivanti da procedure competitive, che ne consentano lo sviluppo e la gestione efficiente, in considerazione della rilevanza dei medesimi sistemi di accumulo ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati al 2030 inerenti all'incremento e all'integrazione della generazione da fonti rinnovabili;

11) prevedere misure idonee a semplificare la normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo individuale, anche attraverso l'introduzione di una definizione unica e coerente con il nuovo quadro europeo che sostituisca le numerose definizioni dei sistemi semplici di produzione e di consumo attualmente presenti nell'ordinamento nazionale e finalizzate a individuare le configurazioni realizzabili per l'autoconsumo individuale, con criteri semplici ed univoci, ad esempio stabilendo che l'unico requisito per l'autoconsumo sia che l'unità di consumo e l'unità di produzione servita sono entro una certa distanza geografica, senza alcuna ulteriore specificazione;

12) implementare un modello virtuale per l'autoconsumo collettivo in edifici e condomini e per le comunità energetiche rinnovabili (CER), estese anche a medie imprese e a enti del terzo settore e università, consentendo a ogni soggetto partecipante di modificare le proprie scelte senza dover al contempo richiedere nuove connessioni o realizzare nuovi collegamenti elettrici;

13) implementare, esclusivamente per i condomini di nuova costruzione, nonché su condomini già esistenti con contatori centralizzati, anche in virtù delle iniziative di cui alla delibera 23 dicembre 2019 566/2019/R/eel, in alternativa al sistema virtuale di cui al punto precedente, la possibilità di realizzare un modello di autoconsumo fisico mediante un unico punto di connessione: ciò costituirebbe una notevole semplificazione, permettendo il reale dispiegarsi delle iniziative di autoconsumo collettivo, e darebbe più ampia attuazione alle finalità del meccanismo dello scorporo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge di delegazione europea 2019-2020, ferma restando la predisposizione degli impianti elettrici per garantire l'immediata e costante possibilità per i consumatori aderenti di poter tornare ad operare singolarmente sul libero mercato, tramite un proprio punto di connessione;

14) sempre con riferimento alle comunità energetiche, operare una distinzione del concetto di autoconsumo da quello di condivisione dell'energia, tenuto conto che nell'attuale fase transitoria prevista dall'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, i due concetti coincidono, garantendo comunque, esclusivamente per le comunità energetiche rinnovabili (CER), il rispetto del concetto di prossimità, come previsto dalla direttiva 2018/2001 e altresì, per entrambe le configurazioni (CER e comunità energetiche dei cittadini - CEC), il rispetto delle norme europee sulla concorrenza del mercato, nonché a consentire e regolare l'effettiva condivisione dell'energia all'interno delle comunità attraverso la compensazione effettiva fra produzione e consumo nella stessa zona di mercato;

15) con riferimento ai sistemi di autoconsumo da fonti rinnovabili, anche collettivo, adottare ogni opportuna iniziativa volta a:

- a) favorirne la diffusione, prevedendo il graduale superamento dello scambio sul posto con salvaguardia delle iniziative già esistenti e favorendo la diffusione dei sistemi di accumulo;
- b) prevedere incentivi per le comunità di energia rinnovabile con speciali misure di supporto a contrasto della povertà energetica e volte a consentire l'effettiva condivisione dell'energia all'interno delle comunità attraverso la compensazione effettiva fra produzione e consumo nella stessa zona di mercato;
- c) considerare l'opportunità di prevedere la possibilità per le comunità di energia rinnovabile di accedere ai meccanismi di conto termico e ai titoli di efficienza energetica, ovvero alle detrazioni fiscali esistenti, nei casi in cui finanziano interventi di efficienza energetica, in favore dei loro membri;

- d) definire un ruolo chiaro, rispetto al funzionamento delle comunità energetiche e dell'autoconsumo, per gli operatori professionali; ad assicurare un livello di remunerazione tale da tutelare la redditività degli investimenti e attrarre i clienti finali verso progetti di autoconsumo;
- e) valutare come superare l'attuale limitazione della cabina MT/BT, in modo da perseguire un allargamento degli ambiti territoriali delle comunità energetiche, garantendo comunque il rispetto del concetto di prossimità come previsto dalle direttive europee ed innalzare le attuali soglie di potenza dei singoli impianti di produzione ammessi alle comunità, consentendo la partecipazione anche a quegli impianti connessi a livelli di tensione diversi dalla bassa tensione;
- 16) garantire una maggiore trasparenza circa le modalità tecniche con cui sono determinate da parte di Terna le curve di domanda per il mercato della capacità, nonché i vincoli temporali alle offerte delle diverse tecnologie, in vista dell'avvio delle successive aste del mercato delle capacità, anche con riferimento alle complessive necessità prospettiche di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, garantendo che tali modalità tecniche siano vagliate dal Ministero della transizione ecologica e dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), anche avvalendosi del supporto di soggetti terzi in grado di assicurare la opportuna competenza in materia di pianificazione energetica;
- 17) prevedere misure di supporto agli investimenti in sistemi di accumulo e rinnovabili e lo sviluppo di una programmazione di massima del fabbisogno di servizi di rete, fermo restando il completamento da parte dell'ARERA della riforma del mercato dei servizi e la rimozione dei fattori che possano limitare una partecipazione effettiva e non discriminatoria di tali risorse al mercato dei servizi.

1.3.2.1.9. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 175 (pom.) del 14/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021
175ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE ([n. 270](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 settembre, nel corso della quale il [PRESIDENTE](#) ricorda di aver svolto la relazione introduttiva e di aver sottolineato l'esigenza di un confronto con il Governo circa il termine effettivo entro cui esprimere il parere, anche tenuto conto dei termini per l'esercizio della delega, in scadenza l'8 novembre.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN, dopo aver precisato che la titolarità del provvedimento è in capo alla Presidenza del consiglio dei Ministri e al Ministero della giustizia, si riserva di comunicare successivamente il termine entro il quale il Governo può attendere che la Commissione si esprima, considerato che il termine per l'espressione del parere è fissato ad oggi.

Il [PRESIDENTE](#) si augura che possa essere garantito un adeguato spazio per i lavori della Commissione, quanto meno fino alla prima decade di ottobre.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) informa che la senatrice Pavanelli ha comunicato di aggiungere la firma agli emendamenti 2.1, 2.5, 2.11, 2.14, 2.20, 2.21, 9.5, 10.0.1, 11.2, 12.7, 12.14, 12.16, 13.7, 15.2, 20.1.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

(2117) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 21 luglio.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) chiede di posticipare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, fissato a giovedì, 16 settembre, alle ore 12.

Non essendoci obiezioni, la Commissione conviene quindi di posticipare a mercoledì 20 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (n. 269)

(Osservazioni all'8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Non essendoci interventi in discussione generale, la relatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) illustra uno schema di osservazioni con rilievo, pubblicato in allegato.

Previe dichiarazioni di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi da parte dei senatori [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) e [COLLINA](#) (PD), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di osservazioni favorevoli con rilievo risulta approvato dalla Commissione.

(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il presidente relatore **GIROTTO** (M5S) sottolinea che il provvedimento reca varie misure relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e all'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Dopo aver evidenziato che l'articolo 1 proroga dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, si sofferma sul comma 1 dell'articolo 2 e sul comma 2 dell'articolo 12, che dispongono un'identica proroga dell'applicazione delle misure restrittive già previste dal decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, fatte salve le diverse disposizioni di rango legislativo.

Illustra poi in dettaglio il comma 2 del suddetto articolo 2, che - insieme con la lettera a) del successivo articolo 4, comma 1 - opera una revisione dei criteri di identificazione delle zone del territorio nazionale nelle quattro categorie già previste dalle disposizioni inerenti all'emergenza (zone bianche, gialle, arancioni e rosse). Ricorda in proposito che i parametri concernono l'incidenza settimanale dei contagi (in rapporto al numero di abitanti), il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e quello di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19.

Passa poi al comma 1 dell'articolo 3, in virtù del quale, con efficacia dal 6 agosto 2021, sono indicati gli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19. Fa presente che, per quanto di competenza, le attività e i servizi con obbligo di certificazione verde sono: i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso, eccetto per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive, qualora tali servizi siano riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento.

Rimarca che le nuove disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale, fermi restando, per alcune aree, in ragione delle disposizioni inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli eventuali divieti o limitazioni delle attività a cui sia inteso l'uso del certificato. Dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell'età non rientrino nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione, sotto il profilo clinico, relativa alla vaccinazione in oggetto.

Sottolinea altresì che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività summenzionati sono tenuti a verificare che l'accesso ai medesimi servizi e attività avvenga nel rispetto delle nuove disposizioni. Rende peraltro noto che nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19. In caso di controlli a campione, le sanzioni si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

Evidenzia altresì che la lettera e) dell'articolo 4, comma 1, reca alcune modifiche alla disciplina relativa alla medesima certificazione, concernenti, tra l'altro: la specificazione che, ai fini in esame, il test molecolare può essere eseguito su un campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute; la durata della validità della certificazione verde inerente alla vaccinazione contro il COVID-19, durata che viene elevata da nove a dodici mesi; la decorrenza della validità del certificato inerente alla vaccinazione per i soggetti che in passato abbiano contratto un'infezione relativa al virus SARS-CoV-2.

Il Presidente relatore fa presente poi che la lettera f) del comma 1 dell'articolo 4, oltre ad estendere

l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria anche alla violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego delle certificazioni verdi, introduce - nel caso di reiterate violazioni da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione verde - la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. La disposizione specifica infine che le condotte di alterazione o falsificazione, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19, in formato analogico e digitale, costituiscono illeciti penali, sanzionati con le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti.

Avviandosi alla conclusione, accenna all'articolo 6, che proroga fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto-legge in esame, e all'articolo 11, secondo cui una quota della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto decreto "sostegni") - pari a 20 milioni di euro - è destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame) risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione alla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole con un'osservazione, pubblicato in allegato.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con un'osservazione del Presidente relatore è posto ai voti e approvato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (n. 295)

(Osservazioni alle Commissioni 2ª e 8ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 settembre.

Non essendoci interventi nel dibattito, la relatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*), illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, evidenziando che esso riprende alcuni temi contenuti anche nel parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) sul provvedimento in titolo.

Il presidente [GIROTTO](#) (*M5S*) dà atto alla relatrice di aver opportunamente sintetizzato le principali tematiche, in maniera a suo avviso oggettiva, soprattutto con riguardo al primo rilievo. Manifesta poi perplessità sul concetto di "periodo non estremamente dilatato" riferito al contenuto disabilitato di cui al rilievo n. 2, pur prendendo atto della difficoltà di addivenire ad una diversa definizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi viene posto in votazione e risulta approvato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (n. 278)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Non essendoci interventi in discussione generale, il presidente [GIROTTO](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Anastasi, propone l'espressione di osservazioni favorevoli.

Poiché non vi sono interventi in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni favorevoli del presidente Girotto viene posta ai voti e approvata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (n. 289)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), illustra uno schema di osservazioni favorevoli con un rilievo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di osservazioni favorevoli con rilievo.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, d'intesa con il Presidente Ostellari, i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria sul disegno di legge n. [2371](#) (Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia), saranno resi disponibili sulla pagina *web* di ciascuna Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.
269**

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali,

premesso che l'articolo 1, comma 1, inserisce un nuovo capo I-*bis* nel titolo III della parte IV del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e che il nuovo capo è composto dagli articoli da 135-*octies* a 135-*vicies ter*;

rilevato in particolare che:

- il capoverso "articolo 135-*octies*" individua nel campo di applicazione taluni aspetti dei contratti

- di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista;
- il capoverso "articolo 135-*decies*" ha ad oggetto la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto e sancisce l'obbligo del professionista, salvo diverso accordo tra le parti, di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore senza ritardo ingiustificato dopo la conclusione del contratto;
 - il capoverso "articolo 135-*undecies*" disciplina gli obblighi del professionista e la condotta del consumatore;
 - il capoverso "articolo 135-*sexiesdecies*" attiene alla distribuzione dell'onere della prova che, per i difetti di conformità, è carico del professionista, salvi specifici obblighi di collaborazione del consumatore, limitati ai mezzi tecnicamente disponibili;
 - il capoverso "articolo 135-*septiesdecies*" disciplina il rimedio a tutela del consumatore nel caso di mancata fornitura di contenuto digitale o di servizio digitale: dopo un espresso invito ad adempiere, formulato dal consumatore, quest'ultimo ha il diritto di risolvere il contratto;
 - il capoverso "articolo 135-*octiesdecies*" disciplina i rimedi a tutela del consumatore per i difetti di conformità, tra cui il ripristino della conformità, la congrua riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto, distinti in base alle diverse situazioni che si verificano;
 - il capoverso "articolo 135-*noviesdecies*" riguarda il diritto per il consumatore alla risoluzione del contratto, il capoverso "articolo 135-*vicies*" regola il rimborso che il professionista deve operare nei confronti del consumatore in seguito a riduzione del prezzo o a risoluzione del contratto e il capoverso "articolo 135-*vicies semel*" dispone in merito al caso di modifica del contenuto digitale che avvenga in corso di un rapporto contrattuale di durata;

formula, per le parti di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di precisare meglio il rapporto contrattuale tra consumatore e fornitore per la parte di verifica di conformità dei servizi e dei contenuti digitali rispetto al contratto in quanto, da un lato, la "*digital representation of value*" non è facilmente e oggettivamente definibile in un ambiente digitale in continua evoluzione e, dall'altro, il consumatore potrebbe non collaborare con il professionista per consentirgli di verificare se la causa del difetto di conformità risieda nel suo ambiente digitale, utilizzando mezzi tecnici che presentano sempre un certo grado di intrusività per il consumatore.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2382

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

preso atto che il provvedimento reca varie misure relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e all'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

rilevato in particolare che, secondo l'articolo 11, una quota della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il decreto-legge n. 73 del 2021 - pari a 20 milioni di euro - è destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame) risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione alla diffusione dell'epidemia da COVID-19;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di precisare che la quota di 20 milioni di euro afferisce all'autorizzazione di spesa per l'anno 2021, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 295

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE,

valutati gli obiettivi principali della direttiva (UE) 2019/790, quali: la maggiore possibilità di utilizzare il materiale protetto dal diritto d'autore; l'introduzione di una specifica disciplina per lo sfruttamento delle opere fuori commercio; la maggiore tutela negoziale dei titolari dei diritti;

considerato che l'atto in titolo aggiorna le norme sul diritto d'autore per adattare ai cambiamenti tecnologici e all'economia digitale;

formula, per le parti di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. si ritiene che una definizione equilibrata di "estratto molto breve" sia fondamentale per dare tutele sia agli editori, sui cui siti *web* si genera traffico, sia ai cittadini, i quali devono poter esercitare il diritto all'informazione. Pur considerando valide e comprendendo la *ratio* delle motivazioni sottese alla definizione di "estratto molto breve", si segnala che un criterio quantitativo chiaro e oggettivo sarebbe di più facile applicazione e ridurrebbe il rischio di contenzioso. Si invita pertanto la Commissione di merito a valutare la possibilità di considerare l'"estratto molto breve" come una "breve porzione del testo" che, da un lato, sia adeguata a fornire un contesto al *link* e, dall'altro, aiuti l'utente a valutare l'opportunità o meno di cliccare sul *link*;
2. si reputa che il contenuto disabilitato (*stay down*) durante la pendenza di una controversia tra un utente e un titolare dei diritti debba restare tale per un periodo di tempo non estremamente dilatato, rischio questo che si potrebbe facilmente correre, viste le veloci dinamiche dell'economia digitale;
3. considerato che il provvedimento ha lo scopo, fra l'altro, di bilanciare gli interessi coinvolti, con particolare riguardo a quelli dei soggetti più deboli, si invita la Commissione di merito ad interpretare il ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) quale "facilitatore" di accordi tra editori e piattaforme, nell'ambito di procedure stragiudiziali volontarie, che hanno lo scopo di addivenire, nell'interesse della parte più debole, alla definizione di un "equo compenso", potenzialmente raggiungibile, in caso di mancato accordo, adendo l'autorità giudiziaria. Al fine di evitare inutili e dispendiosi contenziosi, l'Autorità potrebbe definire criteri oggettivi e trasparenti, trovando la giusta sintesi tra gli interessi degli editori e quelli delle piattaforme *online*.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 289

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di adottare le modifiche necessarie al fine di consentire un'interpretazione estensiva dell'utilizzo delle tecniche di crittografia per gestire i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di cui all'articolo 40, comma 1, lettera *a*).

1.3.2.1.10. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 183 (pom.) del 19/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021
183ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2330\)](#) *Delega al Governo in materia di contratti pubblici*
(Parere all'8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici. Fa presente che tra i principi e criteri direttivi, per quanto di competenza, sono menzionati: il perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, al fine di assicurare l'apertura alla concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture; la semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca; la previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri ambientali minimi; il forte incentivo al ricorso a procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l'innovazione e le procedure competitive con negoziazione, per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità.

Rileva inoltre che la disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti dovrà essere ridefinita e rafforzata, al fine di conseguire la loro riduzione numerica. Osserva altresì che dovranno essere semplificate: la disciplina dei contratti sotto soglia e quella dei contratti esclusi; la normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico; le procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione e l'eventuale riduzione dei livelli di progettazione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione dell'attività e della composizione dei

Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché il sistema di qualificazione generale degli operatori. Dopo aver evidenziato che dovrà essere prevista la facoltà ovvero l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, specifiche clausole sociali, sottolinea che anche l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici dovrà essere superato, con corrispondente rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione.

Fa presente poi che, nell'esercizio della delega, il Governo dovrà individuare le ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'appalto integrato, nonché ad automatismi nella valutazione delle offerte e dovrà tipizzare i casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'offerta.

Si sofferma infine sulla procedura di adozione dei decreti legislativi e propone l'espressione di un parere favorevole.

Il presidente [GIROTTO](#) constata che non vi sono iscritti a parlare, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(2117) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 14 settembre.

Interviene sull'ordine dei lavori il relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) sollecitando una proroga di almeno quindici giorni del termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, ad oggi previsto alle ore 12 di mercoledì 20 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, propone quindi di fissare il nuovo termine per giovedì 25 novembre, sempre alle ore 12.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) sollecita il Governo ad adoperarsi per garantire un efficace coordinamento tra le disposizioni del provvedimento in titolo e quelle che saranno contenute nei documenti di bilancio di prossima emanazione, al fine di assicurare le necessarie risorse.

Ricorda infatti che le misure relative agli sgravi contributivi per l'apprendistato, alla neutralità fiscale e alla cedolare secca per gli affitti dei locali necessitano di adeguate coperture.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN, riservandosi di acquisire ulteriori informazioni di dettaglio sul punto, assicura che il Dicastero da lui rappresentato valuterà debitamente la problematica, anche ricercando intese con il Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso, ci si adopererà per garantire la sussistenza delle risorse in questione.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) precisa che l'entità delle coperture ammonterebbe a 60 milioni di euro per il 2021 ed a 15 milioni a decorrere dal 2022.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN si riserva di effettuare i dovuti approfondimenti di merito.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.11. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 199 (ant.) del 15/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCLEDÌ 15 DICEMBRE 2021
199ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 9.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario Vannia Gava risponde all'interrogazione n. 3-02842 della senatrice Abate, sugli aumenti in bolletta dovuti ai costi della transizione ecologica, evidenziando che i mercati energetici sono interessati, a livello globale, da dinamiche al rialzo delle quotazioni, a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime, in primo luogo del gas, nonché dell'aumento dei costi dei permessi di emissione di CO2.

Tali dinamiche hanno avuto una determinante influenza sull'andamento dei prezzi dell'energia elettrica europei e nazionali, in particolare, sui prezzi dell'energia elettrica in Italia in considerazione della attuale composizione del parco di produzione nazionale, per cui è decisiva l'influenza del gas nella formazione del prezzo all'ingrosso.

Dopo aver ricordato che il Governo è intervenuto più volte con provvedimenti *ad hoc* per mitigare l'impatto dei prezzi dell'energia su imprese e cittadini, specie quelli più vulnerabili, e che ulteriori risorse sono previste nel disegno di legge di bilancio, si sofferma sulla riconversione delle centrali a carbone quale ipotetica concausa dell'aumento del prezzo dell'energia, sottolineando come in Italia la quota di generazione elettrica da carbone sia residuale e tale da non determinare squilibri così evidenti per il sistema.

Inoltre, in merito al meccanismo del mercato delle capacità (*capacity market*), chiarisce che il nuovo sistema di remunerazione delle capacità avrà un primo anno di applicazione nel 2023, quando le risorse selezionate riceveranno "un premio" in cambio di alcuni vincoli di offerta. Pertanto, afferma che al momento questo meccanismo non ha prodotto effetti negativi sull'aumento del prezzo dell'energia elettrica.

In relazione alla transizione dell'attuale sistema elettrico verso la sostenibilità e la decarbonizzazione,

rileva che già con l'adozione della Strategia energetica nazionale (SEN) nel 2017 ci si era posti l'obiettivo del completo *phase out* dal carbone quale combustibile per la produzione di energia elettrica, ribadito e confermato dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), con orizzonte temporale al 2025.

Evidenzia, altresì, che attualmente sono otto le centrali elettriche nel territorio italiano che utilizzano il carbone come combustibile, in alcuni casi in co-combustione con gas naturale, biomassa o CSS, e per tutte sono stati emanati i relativi decreti di riesame complessivo delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) che prescrivono valori limite di emissioni nel rispetto delle migliori tecniche disponibili per i grandi impianti di combustione. Segnala poi che tutte le AIA rilasciate hanno una durata di sedici anni, fermo restando l'utilizzo del carbone come combustibile fino al 31 dicembre 2025. Inoltre, le autorizzazioni prevedono che, entro 12 mesi dal rilascio delle stesse, il Gestore presenti all'Autorità competente, per la successiva valutazione, il piano di cessazione definitiva dell'utilizzo del carbone per la produzione termoelettrica, contenente un programma di fermata definitiva, di pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti. Parallelamente, ed in linea con le politiche di decarbonizzazione in atto a livello sia comunitario che nazionale, i gestori degli impianti alimentati a carbone hanno presentato specifici progetti di riconversione a gas, in un'ottica di riduzione delle emissioni e di innovazione tecnologica.

Afferma inoltre che, secondo quanto previsto dal PNIEC, è necessario accelerare il percorso di trasformazione del parco di generazione elettrica verso una crescente penetrazione delle fonti rinnovabili al fine di ridurre il peso delle fonti fossili e, conseguentemente, la dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento. Resta, pertanto, confermato l'impegno della chiusura delle centrali a carbone entro il 2025, ferma restando la necessità di realizzare impianti sostitutivi, quali nuova potenza rinnovabile, sistemi di accumulo, infrastrutture di rete e, ove necessario, sistemi a gas, questi ultimi necessari per il raggiungimento dell'obiettivo e a garantire, nel contempo, il mantenimento degli *standard* di sicurezza del sistema elettrico e della qualità del servizio per tutti gli utenti.

Sottolinea comunque che, secondo quanto previsto dal PNIEC e nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la trasformazione del sistema energetico deve essere sostenuta da investimenti e innovazione tecnologica per favorire una progressiva diversificazione delle fonti energetiche; conseguentemente, i consumi di gas - industriali e termoelettrici - saranno ancora considerevoli nel medio periodo, in un'ottica di tempistiche di sviluppo delle nuove tecnologie e dell'economicità dei processi di trasformazione.

In siffatto contesto, conferma in conclusione l'impegno di accelerare la progressiva crescita delle energie rinnovabili nel *mix* energetico, tenendo conto delle specificità del sistema produttivo nazionale e dell'esigenza di tutelare i consumatori, e in particolare i soggetti più vulnerabili. Il processo di transizione energetica rappresenta infatti un presupposto per ridurre la vulnerabilità delle bollette dei consumatori agli *shock* del mercato, e deve essere condotto in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale degli investimenti necessari per attuarla.

La senatrice [ABATE](#) (*Misto*) ringrazia il sottosegretario Vannia Gava per la risposta e si dichiara parzialmente soddisfatta. Dopo aver ricordato che l'interrogazione era stata sollecitata da più parti, sottolinea l'esigenza di accompagnare la transizione ecologica per evitare pesanti ricadute sui cittadini e sulle piccole e medie imprese. Fa presente infatti che tali soggetti, a causa dell'aumento delle bollette - a suo giudizio comunque legato anche al *capacity market* - non riescono a sostenere i costi dell'energia.

Pur riconoscendo che il Governo ha posto in essere misure di aiuto, anche nel disegno di legge di bilancio, invoca soluzioni strutturali per mitigare gli effetti della transizione energetica sui cittadini, tanto più che in altre occasioni si è accennato al gas e al nucleare.

Il sottosegretario Vannia Gava risponde poi all'interrogazione n. 3-02946 dei senatori Giroto e altri, sulle procedure per la valutazione dell'impatto ambientale per i nuovi impianti a fonti rinnovabili, evidenziando che la disciplina della Commissione tecnica PNRR-PNIEC è stata oggetto di più

interventi normativi. La Commissione VIA PNIEC è stata dapprima prevista dal decreto-legge n. 76 del 2020 nel quale in sede di conversione è stato introdotto il comma *2-bis* all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Successivamente, con il decreto-legge n. 77 del 2021, le competenze della Commissione VIA PNIEC sono state estese anche alla VIA per i progetti compresi nel PNRR. Inoltre, in sede di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, è stato inserito il comma *2-quater* all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, volto a prevedere che il Ministro della transizione ecologica ha facoltà di attribuire al presidente di una delle due Commissioni anche la presidenza dell'altra. È stato, inoltre, introdotto il comma *2-ter* che, al fine di garantire univocità di indirizzo nell'operatività delle due Commissioni, ha previsto che i presidenti (o il presidente) delle Commissioni stesse elaborino criteri tecnici e procedurali per un'attuazione omogenea dei principi alla base delle procedure di valutazione ambientale.

Comunica quindi che, con decreto del 10 novembre 2021, n. 457, è stato nominato un primo contingente di componenti della Commissione tecnica PNRR- PNIEC. Nel frattempo, si sta provvedendo anche alla nomina di componenti provenienti dalle istituzioni universitarie, per complessive sei unità, in corso di nomina, che assicureranno un ulteriore rafforzamento quantitativo e qualitativo del contingente già nominato.

Ciò premesso, afferma che l'insediamento potrà avvenire in tempi celeri e che è già in corso di definizione la nomina del Presidente.

Ritiene peraltro che la presenza di esperti a tempo pieno, con alta specializzazione e professionalità, possa assicurare il rispetto delle tempistiche procedurali e le esigenze connesse alla definizione delle procedure autorizzative, anche alla luce dell'attuazione del PNRR e del PNIEC, dei quali gli obiettivi di promozione delle rinnovabili e di contenimento dell'effetto serra costituiscono nodi centrali e imprescindibili.

Conferma in conclusione che la piena operatività della Commissione PNRR - PNIEC consentirà un più veloce raggiungimento dei *target* nazionali di ricorso all'energia elettrica da fonti rinnovabili entro l'orizzonte temporale del 2030.

Il presidente [GIROTTO](#) (M5S) ringrazia la sottosegretaria Gava per la risposta e si dichiara solo parzialmente soddisfatto in quanto, pur compiacendosi che si è arrivati alle fasi finali, non può non rimarcare che il Parlamento aveva a suo tempo individuato una soluzione a tali problemi, nelle more della costituzione delle Commissioni. Ritiene infatti che, se fosse stata accolta la proposta del Parlamento, si sarebbero potuti evitare questi ritardi che si traducono purtroppo in ingenti danni economici.

Il [PRESIDENTE](#), ringraziato il sottosegretario per la transizione ecologica Vannia Gava, dichiara concluso lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo all'ordine del giorno.

AFFARI ASSEGNATI

Normativa concernente la capienza dei locali da intrattenimento (n. 980)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 9 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che domani si svolgerà l'ultima audizione sull'affare in titolo e pertanto si potrà procedere alla votazione di uno schema di risoluzione la settimana prossima.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) chiede se verrà messa a disposizione una bozza di risoluzione.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che riferirà al relatore tale richiesta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE 2117 (TUTELA E SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO)

Il senatore [COLLINA](#) (PD) fa presente che potrebbe essere necessario disporre di un tempo più ampio per la predisposizione degli ordini del giorno e degli emendamenti al disegno di legge n. [2117](#) (Tutela e sviluppo dell'artigianato artistico). Chiede pertanto di posticipare il termine di presentazione di ordini del giorno e di emendamenti.

Concorda il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore sul disegno di legge n. [2117](#).

La Commissione conviene quindi di posticipare a venerdì 14 gennaio 2022, alle ore 10, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. [2117](#), già fissato a venerdì 17 dicembre, alle ore 10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) chiede delucidazioni sull'*iter* del disegno di legge n. [2469](#) (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il calendario dei lavori dell'Assemblea per la settimana prossima potrà essere integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge n. 2469. Solo dopo tale passaggio il provvedimento potrà essere assegnato e iniziare il suo *iter* in Commissione, trattandosi di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.

Coglie poi l'occasione per sottolineare che, alla luce delle sedute di Aula nei giorni da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre, potrebbe essere prevista una seduta già lunedì mattina, alle ore 10, eventualmente per l'audizione del ministro Giorgetti sugli assetti proprietari di TIM, in sede riunita con la 8ª Commissione, ove gli impegni di quest'ultima e del Ministro lo consentano.

La replica del ministro Cingolani a conclusione dell'audizione sui prezzi dell'energia potrebbe invece aver luogo martedì 21 dicembre, alle ore 8.30, in sede congiunta con la X Commissione della Camera dei deputati, compatibilmente con i lavori di quest'ultima e con le disponibilità del Ministro.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.12. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 203 (pom.) del 19/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCLEDÌ 19 GENNAIO 2022
203ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2488\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

[\(2489\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

(Pareri alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 2488. Parere favorevole sul disegno di legge n. 2489)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), nel constatare che non ci sono interventi in discussione generale congiunta, dichiara chiusa tale fase procedurale. Avverte quindi che si procederà all'illustrazione e alla votazione di due distinti pareri sui disegni di legge nn. 2488 e 2489.

Prende atto la Commissione.

La relatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) presenta e illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 2488, pubblicato in allegato, in cui dichiara di aver sintetizzato alcune riflessioni di carattere generale, nelle premesse, in merito agli esiti della vaccinazione. Ritiene peraltro essenziale limitare la diffusione di informazioni scientifiche non univoche, per evitare tra l'altro l'affievolirsi della risposta dei cittadini all'imminente obbligo vaccinale.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole della relatrice sul disegno di legge n. 2488 è posto ai voti e approvato.

La relatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) presenta e illustra quindi uno schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 2489, pubblicato in allegato, sottolineando la necessità di non irrigidire oltre misura le restrizioni sulle quarantene, per evitare che soprattutto la piccola e media impresa sia messa in grave difficoltà.

La senatrice [GARNERO SANTANCHE'](#) (*FdI*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, riconoscendo lo sforzo compiuto dalla relatrice, pur sottolineando che il provvedimento non corrisponde appieno alle richieste della parte politica di appartenenza.

Poiché non vi sono ulteriori interventi in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole della relatrice sul disegno di legge n. 2489 viene posto ai voti e approvato.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre 2021.

Il relatore [COLLINA](#) (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, ricordando che il disegno di legge in titolo è stato già approvato dalla Camera dei deputati e si pone in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Fa presente peraltro di aver svolto interlocuzioni informali con i colleghi delle Commissioni cultura e istruzione della Camera e del Senato, durante le quali è emersa l'intenzione di modificare in seconda lettura il testo. Comunica quindi che la 7ª Commissione, nella seduta del 13 gennaio, ha adottato un nuovo testo a base della discussione.

Riferisce pertanto di aver redatto un parere favorevole con osservazioni, che tiene conto anche del nuovo testo, in cui si cerca di coinvolgere in maniera più incisiva i Dicasteri di competenza nei tavoli di concertazione. Sottolinea peraltro che le competenze maturate nel mondo del lavoro possono essere veicolate attraverso le imprese. In conclusione, segnala l'esigenza di consentire un margine di flessibilità alle fondazioni ITS all'interno della regione.

Poiché nessuno chiede di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore è posto ai voti e approvato.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2488

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo;

preso atto che l'articolo 1, comma 1, prevede l'ulteriore proroga al 31 marzo 2022 dello stato di

emergenza nazionale e che l'articolo 3 riduce, con decorrenza dal 1° febbraio 2022, il termine di durata di validità del certificato verde COVID-19 generato da vaccinazione da nove a sei mesi;

considerato che l'articolo 4, comma 1, stabilisce l'obbligo, anche in zona bianca ed anche nei luoghi all'aperto, di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie dal 25 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022 e che il comma 2 dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Inoltre, nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;

rilevato che l'articolo 5 consente, dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il consumo di cibi e bevande al banco al chiuso, nei servizi di ristorazione, esclusivamente ai possessori del cosiddetto *green pass* rinforzato;

osservato che l'articolo 6 vieta, dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 gennaio 2022, gli eventi e le feste, comunque denominate, che implicino assembramenti in spazi all'aperto e dispone la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022;

evidenziato che il comma 1 dell'articolo 8 reca, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione; gli ambiti ed attività oggetto del summenzionato ampliamento, per le parti di competenza, riguardano:

- le piscine, i centri natatori, le palestre, gli sport di squadra o di contatto, i centri benessere, ivi compresi le ipotesi di ubicazione all'interno di strutture ricettive e gli spazi adibiti a spogliatoi e docce;
- centri termali, nonché parchi tematici e di divertimento;

considerato inoltre che il comma 3 dell'articolo 8 opera una proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 dell'applicazione delle norme transitorie che richiedono il possesso - e l'esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato;

reputato necessario non vanificare la straordinaria "risposta di sistema" che i cittadini hanno dato vaccinandosi con numeri così importanti, e, quindi, ribadire il messaggio che si dovrà convivere per molto tempo con il virus e con le sue future varianti, di fronte alle quali una ricetta unica con una sola risposta è impossibile;

ritenuto essenziale limitare la diffusione di informazioni scientifiche e di indicazioni che non siano univoche, per evitare non solo la confusione ma anche l'affievolirsi della risposta dei cittadini all'imminente obbligo vaccinale, al quale si auspica si arrivi con equilibrata, ma al tempo stesso veloce, progressione universale, per non dover incorrere in continue e differenti misure restrittive;

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2489

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo;

preso atto che i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 1 recano, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione; gli ambiti e le attività oggetto del summenzionato ampliamento riguardano, per quanto di competenza:

- gli alberghi e le altre strutture ricettive, ivi compresi i relativi servizi di ristorazione, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi siano riservati ai clienti che alloggino nei medesimi alberghi o altre strutture;
- le sagre, le fiere, i convegni ed i congressi;
- le feste al chiuso conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- gli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- i servizi di ristorazione all'aperto, i quali, quindi, ai fini in oggetto, sono equiparati, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, a quelli al chiuso;
- le strutture e attività all'aperto concernenti piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra o di contatto, centri benessere, ivi compresi le ipotesi di ubicazione all'interno di strutture ricettive;

rilevato che la novella di cui al comma 1, capoverso *7-bis*, dell'articolo 2 sopprime - in specifiche condizioni - l'obbligo di quarantena precauzionale - prevista in via generale in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 - per alcune fattispecie, prevedendo, in sostituzione e sempre che permanga la negatività al suddetto virus, un regime di autosorveglianza e l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ovvero di tipo FFP3;

considerato che secondo la novella di cui al capoverso *7-ter* dell'articolo 2, comma 1, per i soggetti nelle condizioni di quarantena o quarantena precauzionale, ovvero di autosorveglianza, l'esito negativo di un test antigenico rapido o di un test molecolare è valido, ai fini della cessazione della relativa condizione (ferma restando la sussistenza degli altri presupposti), anche in caso di test effettuato presso centri privati a ciò abilitati;

reputato necessario non irrigidire oltremisura le restrizioni sulle quarantene per evitare che soprattutto la PMI sia messa in grave difficoltà e, quindi, considerare il vaccino e le mascherine protettive un valido scudo alla diffusione del virus, ricorrendo al test antigenico rapido o molecolare solo in casi di sintomatologia specifica da COVID-19;

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2333

La 10ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, anche alla luce del nuovo testo proposto dal relatore adottato dalla 7ª Commissione per il disegno di legge n. 2333,

recante l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

premesse che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR - M4-C1-R.1.2) prevede la riforma del sistema degli Istituti tecnici superiori (ITS), con i seguenti obiettivi: il potenziamento del modello organizzativo e didattico (integrazione offerta formativa, introduzione di premialità e ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti - Impresa 4.0); il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori; l'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti, con la precisazione che il coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese sarà assicurato replicando il "modello Emilia-Romagna" dove collaborano scuole, università e imprese;

quanto alle risorse previste nel PNRR, allo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (investimento M4-C1-I.1.5) sono destinati 1,5 miliardi di euro, a fondo perduto, dal 2022 al 2026, con l'obiettivo di conseguire un aumento degli attuali iscritti a percorsi ITS almeno del 100 per cento, mirando al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria, attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi;

considerato che:

si tratta di un provvedimento che realizza la prima riforma legislativa organica degli istituti tecnici superiori (ITS), a tutt'oggi disciplinati da una fonte di rango secondario, fondamentale al fine di coinvolgere il sistema produttivo nella riorganizzazione dell'istruzione e della formazione tecnica, anche attraverso l'individuazione di nuove aree tecnologiche, per aumentare la resilienza del sistema;

la riforma integra una serie di percorsi intrapresi nei territori, innestandosi dove già ci sono realtà produttive avviate, come nella regione Emilia-Romagna, e mira alla costruzione delle competenze in base alla definizione della filiera produttiva;

preso atto che:

il nuovo testo proposto dal relatore recepisce diverse indicazioni emerse nel ciclo di audizioni svolto dalla 7ª Commissione. Delle modifiche introdotte appaiono di particolare rilievo:

- a) la previsione che le risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore siano utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione;
- b) la promozione, da parte del Ministero dell'istruzione, della costituzione di "Reti di coordinamento di settore e territoriali" per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni di Regioni diverse;
- c) la previsione che l'attività dei percorsi formativi sia svolta per almeno il 60 per cento del monte ore complessivo da docenti provenienti, per almeno per il 50 per cento, dal mondo del lavoro;
- d) l'introduzione, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy*, di un credito d'imposta, nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate e, qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, nella misura del 60 per cento delle erogazioni effettuate;
- e) la promozione di percorsi ITS *Academy* in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire una omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;
- f) la previsione di programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le Regioni

interessate, di *campus* multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica e di *campus* multisetoriali tra ITS *Academy* di aree tecnologiche e ambiti diversi;

g) il sostanziale superamento del vincolo territoriale previsto dall'articolo 3, comma 5, ai sensi del quale gli ITS possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica a condizione che nelle stesse aree non operino altri ITS situati nella medesima regione, con la previsione di derogare a questo vincolo autorizzando, con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa fra il Ministero e la Regione interessata, un ITS *Academy* a far riferimento a più di un'area tecnologica;

osservato che il Coordinamento nazionale previsto nel disegno di legge in titolo è stato sostituito, nel nuovo testo, dal Comitato nazionale ITS *Academy*, del quale fanno parte, per quanto di interesse, anche rappresentanti dei Dicasteri dello sviluppo economico e del turismo;

osservato che, nel nuovo testo, il comma 7 dell'articolo 4 prevede, alla lettera *b*), che nel consiglio di amministrazione - organo della fondazione ITS *Academy* - sia presente anche il direttore didattico, scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione, con la finalità di creare un'interazione maggiore tra il quarto e quinto anno dei suddetti istituti e il mondo del lavoro;

tenuto conto che il nuovo testo proposto dal relatore è stato adottato quale testo base;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita a prevedere che la struttura formativa accreditata dalla Regione, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*) - identico sia nel disegno di legge in titolo che nel nuovo testo - possa essere situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione;

si invita a prevedere, all'articolo 10, comma 1, del nuovo testo che la consultazione prevista per il Comitato nazionale ITS *Academy* per l'istruzione tecnologica superiore avvenga con le associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, in modo da evitare, rispetto a quanto scritto nel nuovo testo, ripetizioni o sovrapposizioni;

si invita a prevedere, all'articolo 14, comma 4, del nuovo testo che all'attuazione della legge si provveda "di concerto" con i Ministri interessati, fra cui il Ministro dello sviluppo economico.

1.3.2.1.13. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 204 (pom.) dell'08/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022
204ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GIROTTO](#)

indi del Vice Presidente

[COLLINA](#)

indi del Presidente

[GIROTTO](#)

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 15,55.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente [GIROTTO](#) dà il benvenuto al senatore Boccardi, entrato a far parte della Commissione in sostituzione del senatore Galliani.

Si associa la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2367\)](#) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali.

Delega al Governo in materia di cammini

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [CROATTI](#) (M5S), dopo aver precisato che nella sede di merito sono stati già presentati emendamenti, alcuni dei quali a firma della relatrice mirano a sopprimere la delega e a sostituirla con norme immediatamente prescrittive, riferisce sull'articolo 1, in base al quale i cammini sono itinerari culturali di particolare rilievo che presentano le seguenti caratteristiche: sono fruibili a piedi, in bicicletta, a cavallo o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, comunque con mezzi non motorizzati; sono riconosciuti particolarmente meritevoli di tutela in quanto collegano luoghi accomunati in misura preminente da valori culturali d'insieme.

Per quanto di interesse, segnala l'articolo 2 sulla "Mappa dei cammini d'Italia", funzionale alla costituzione di una banca dati unica nazionale; essa è definita con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, adottato su proposta dei Ministri della cultura e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al riguardo, rimarca che l'emendamento 2.6 della relatrice affida il compito di definizione della Mappa ad un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo.

Illustra poi l'articolo 3 che prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (la relatrice propone "presso il Ministero della cultura"), della cabina di regia nazionale per i cammini, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato (la relatrice propone "dal Ministro della cultura o da un suo delegato") e composta da un rappresentante per ciascuno dei Dipartimenti per gli affari regionali e le autonomie e per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della cultura, del turismo, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica e delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia e da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Per quanto di competenza, rileva che la cabina di regia propone, tra l'altro: interventi finalizzati a sostenere e coordinare la tutela e valorizzazione dei borghi, dei centri storici, delle località di pregio, dei siti di interesse culturale e delle attività tradizionali, nelle loro peculiarità identitarie e culturali connesse ai cammini, nei territori attraversati o limitrofi ai cammini stessi, nonché le attività e iniziative culturali nei medesimi territori, favorendo anche il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione residente nelle aree interessate; iniziative di promozione e sostegno delle attività artigiane artistico-tradizionali e delle altre attività commerciali riconosciute come espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle Convenzioni dell'UNESCO; iniziative volte a favorire la conoscenza e la promozione del patrimonio culturale dei cammini e attività di formazione di operatori turistici, di operatori delle strutture dell'ospitalità, dell'accoglienza e turistiche, di dipendenti pubblici e di altri soggetti coinvolti nelle attività concernenti i cammini; la promozione e l'implementazione di studi, progetti e modelli organizzativi che favoriscano la valorizzazione dei cammini e la loro fruizione culturale e turistica, con specifico riferimento alla definizione di disciplinari di qualità dei servizi di fruizione e alla costruzione di reti di imprese e di istituzioni per la gestione e la valorizzazione dei cammini. Osserva peraltro che, nelle sue proposte emendative, la relatrice propone di aggiungere, tra le attività della cabina di regia, anche interventi di sostegno alla creazione di strutture ricettive lungo i cammini o ad essi limitrofe e di riqualificazione, anche digitale, di quelle esistenti secondo caratteristiche funzionali alla tipologia di cammino ai fini di favorirne la fruibilità, individuando forme di flessibilità per l'ospitalità connessa ai cammini e promuovendo modelli innovativi di ospitalità.

Dà indi conto dell'articolo 5 che istituisce, presso il Ministero della cultura, il tavolo permanente per i cammini, quale sede stabile di consultazione, cui partecipano i componenti della cabina di regia, i rappresentanti degli operatori del settore culturale e di quello turistico, i rappresentanti delle associazioni, degli enti del Terzo settore e di altri organismi attivi nel settore, i rappresentanti delle istituzioni religiose, i rappresentanti di associazioni a tutela dei disabili, nonché esperti.

Fa presente altresì che l'articolo 6 affida all'Osservatorio nazionale del turismo istituito presso l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo la costituzione di un'apposita sezione, denominata "osservatorio nazionale per i cammini", specificamente finalizzata a raccogliere e analizzare, per quanto di competenza, i dati concernenti i cammini, con particolare riferimento ai flussi delle presenze e alla rilevazione delle criticità.

Avviandosi alla conclusione, sottolinea che secondo l'articolo 9, al fine di promuovere i cammini come itinerari culturali, nonché di incentivare lo sviluppo di un turismo lento sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero della cultura, di concerto con il Ministero del turismo, sentiti i Ministeri della transizione ecologica, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e la cabina di regia, realizza campagne di promozione a livello nazionale e internazionale dei cammini inseriti nella Mappa. Inoltre, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero per le disabilità e il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministeri della cultura e del turismo e la cabina di regia, realizza campagne informative volte a promuovere i cammini e la connessa attività

motoria per il positivo impatto sul benessere psicofisico e sulla salute, come espressione di corretti stili di vita e per la capacità inclusiva delle attività culturali, turistiche ed esperienziali specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta. Fa notare infine che il disegno di legge affronta temi che la Commissione ha a sua volta trattato anche in occasione dell'affare assegnato n. 1017 sulle problematiche di accessibilità, vivibilità e riqualificazione dei borghi, in un'ottica territoriale, per quanto attiene allo sviluppo turistico, economico e sociale.

Il presidente [GIROTTO](#), constatando che non vi sono interventi in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [CROATTI](#) (M5S) illustra quindi un parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, lo schema di parere favorevole con osservazioni è posto ai voti e approvato dalla Commissione.

Il presidente [GIROTTO](#) registra l'esito unanime della votazione.

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ([n. 1055](#))
(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S) rammenta preliminarmente che il 23 dicembre il Governo ha presentato alle Camere la prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. La relazione è stata deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc.* CCLXIII, n. 1) e su di essa le Commissioni 5ª e 14ª hanno chiesto l'assegnazione di uno specifico affare, rispetto al quale tutte le Commissioni sono chiamate a esprimere un parere per le parti di competenza. In questo contesto, prima di esprimere il parere, propone di coinvolgere, mediante apposite audizioni da svolgere congiuntamente con la X Commissione della Camera dei deputati, i Ministri di settore, compatibilmente con i tempi per l'esame e le disponibilità dei Ministri. Una prima audizione sarà prevista domani, 9 febbraio, e vedrà la partecipazione del Ministro del turismo. Ove i lavori non lo consentiranno, potranno comunque essere avviate interlocuzioni con il Governo in questa sede.

Sulla proposta del Presidente relatore conviene la Commissione.

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S) ricorda altresì che il 30 aprile 2021 l'Italia ha presentato alla Commissione europea il PNRR, che prevede 134 investimenti (235 se si conteggiano i sub-investimenti) e 63 riforme, per un totale di 191,5 miliardi di euro di fondi. Di questi, 68,9 miliardi sono contributi a fondo perduto e 122,6 miliardi sono prestati. A questi stanziamenti si aggiungono le risorse dei fondi europei React-EU e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per un totale di circa 235 miliardi di euro, che corrispondono al 14 per cento circa del prodotto interno lordo italiano. Il Piano si compone di sei Missioni e sedici Componenti, che si articolano intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Vi sono poi tre priorità trasversali: parità di genere; miglioramento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani; riequilibrio territoriale e sviluppo del Mezzogiorno. Il Piano deve inoltre rispettare il principio di Non Causare Danni Significativi (*Do No Significant Harm- DNSH*), ovvero contribuire in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema senza arrecare danno agli obiettivi ambientali.

Fa notare peraltro che l'erogazione delle rate del PNRR, cioè dei contributi a fondo perduto e dei prestiti, è subordinata al conseguimento di un certo numero di *milestone* e *target* relativi alle varie misure. Le *milestone* (o traguardi) rappresentano fasi essenziali dell'attuazione (fisica e procedurale), come l'adozione di particolari norme, la piena operatività dei sistemi informativi, o il completamento dei lavori. Indicano di solito una sequenza di attività connesse al raggiungimento degli obiettivi della misura. I *target* (o obiettivi) sono indicatori misurabili - di solito in termini di risultato - dell'intervento pubblico oppure di impatto delle politiche pubbliche.

Sottolinea quindi che la prima rata, prevista per il 31 dicembre 2021, è composta da 51 traguardi e obiettivi, a cui corrisponde un contributo finanziario di 11,5 miliardi e un prestito di 12,6 miliardi, per un totale di 24,1 miliardi. La seconda rata è prevista al 30 giugno 2022, al raggiungimento di 45 obiettivi o risultati per un importo lordo di 24,1 miliardi di euro, mentre la terza rata è prevista al 31 dicembre 2022, al raggiungimento di 55 obiettivi e risultati per un importo lordo di 21,8 miliardi di euro. In totale, al 2026 sono previste dieci rate.

Si sofferma sulla *governance* del PNRR, imperniata sulla Cabina di regia, sul funzionamento e sugli istituti del PNRR, nonché sulle riforme in Parlamento. In merito, la relazione ricorda che quasi un terzo di *milestone* e *target* (154 su 520) indicati nel PNRR richiedono l'approvazione di riforme e di queste, più di un terzo (59 su 154) dovrà essere soddisfatto mediante l'approvazione di disposizioni legislative. Quanto alle riforme previste dal PNRR per l'anno 2022, 23 su 66 richiedono atti legislativi e 43 su 66 fanno riferimento ad atti normativi secondari. La relazione segnala peraltro che "l'approvazione di tali misure legislative rappresenta solo il primo passo perché richiede, negli anni successivi, l'adozione di misure attuative, spesso anch'esse di natura normativa, e l'attuazione di investimenti veri e propri, o comunque il raggiungimento di obiettivi quantitativi ben precisi. Questa logica impone che, accanto alle tempistiche relative all'approvazione delle misure legislative, siano indicate scadenze tassative anche per gli atti normativi del Governo attuativi delle leggi indicate, perlopiù assai ravvicinati rispetto all'entrata in vigore della legge in questione."

Riferisce dunque che nel paragrafo 4 della relazione, e più in dettaglio nella Tabella 2, vengono descritti i traguardi e gli obiettivi che erano da realizzare entro il 31 dicembre 2021 per ciascuna Amministrazione. Risultano raggiunti tutti i traguardi e obiettivi dei Dicasteri di competenza; sottolinea poi che sul portale governativo del PNRR, *Italia domani*, vi è altresì una documentazione ulteriore, distinta per Ministero, nella quale sono indicate anche le riforme *in itinere* e/o previste nell'anno 2022.

In dettaglio, le progettualità assegnate in titolarità al Ministero dello sviluppo economico, afferenti a quattro missioni del PNRR (M1C2, M2C2, M4C2, M5C1), prevedono uno stanziamento complessivo pari a 18,161 miliardi, di cui 3,094 miliardi sono già disponibili a normativa vigente. Si prevedono 1 riforma e 10 investimenti. Dà indi conto dei traguardi e degli obiettivi per il 2021, distinti per missione e componente e per amministrazione titolare, integrati con l'ausilio della documentazione dei Servizi studi di Senato e Camera, precisando che per il Dicastero dello sviluppo economico i traguardi e obiettivi del 2021 erano 3 e sono: M1C2-1 Investimento 1 - Transizione 4.0 (13.381 milioni di euro); M4C2-10 Investimento 2.1 - IPCEI (*Important Project of Common European Interest*) (1.500 milioni di euro); M5C1-17 Investimento 5 - Creazione di imprese femminili (400 milioni di euro). Fermo restando che alcuni traguardi già conseguiti nel 2021 proseguiranno anche negli anni successivi, osserva che restano per lo Sviluppo economico ulteriori traguardi e obiettivi con scadenze successive al 2021: M1C2 - Investimento 5.2. Competitività e resilienza delle filiere produttive (CdS) (750 milioni); M1C2 - Riforma 1. Sistema della proprietà industriale e M1C2 - Investimento 6.1. Sistema della proprietà industriale a sostegno della riforma (30 milioni); M2C2 - Investimento 5.1. Rinnovabili e batterie (1.000 milioni); M2C2 - Investimento 5.4. Supporto a *start-up* e *venture capital* attivi nella transizione ecologica (250 milioni); M4C2 - Investimento 2.2. Partenariati - *Horizon Europe* (200 milioni); M4C2 - Investimento 2.3. Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria (350 milioni); M4C2 - Investimento 3.2. Finanziamento di *start-up* (300 milioni).

Passando al Ministero del turismo, fa presente che, secondo la documentazione ulteriore riferita alla

relazione, gli interventi di competenza del Ministero si configurano all'interno della Missione 1, Componente C3, Misura 4 "Turismo 4.0", alla quale sono assegnate risorse per 2 miliardi e 400 milioni di euro. In particolare, i 3 investimenti e la riforma previsti sono: il *Digital Tourism Hub*; il Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche; il progetto Caput Mundi - *New generation EU* per i grandi eventi turistici; la riforma dell'ordinamento delle professioni delle guide turistiche.

Osserva indi che per il Dicastero del turismo i traguardi e obiettivi del 2021 erano 6 - i quali non esauriscono l'obiettivo, che prosegue negli anni successivi al 2021 - e sono: M1C3-8 Investimento 4.1- *Hub* del turismo digitale (114 milioni di euro); M1C3 Investimento 4.2 (22, 23,24, 25, 26) - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche (1.786 milioni di euro), articolato in 4 sub investimenti; M1C3 - 26 Miglioramento delle infrastrutture di ricettività e Digitalizzazione Agenzie e *Tour Operator* attraverso lo strumento del *Tax credit*. Restano per il Ministero ulteriori traguardi e obiettivi con scadenze successive al 2021: M1C3 - Riforma 4.1. Ordinamento delle professioni delle guide turistiche, su cui la Commissione ha all'esame due disegni di legge di iniziativa parlamentare (Atti Senato nn. 1921 e 2087); M1C3 - Investimento 4.3. Caput Mundi. *Next generation EU* per grandi eventi turistici (500 milioni) che comprende 6 linee di investimento.

Con riferimento al Dicastero della transizione ecologica, premette che sono assegnate risorse del PNRR per 34,7 miliardi di euro e si prevedono 12 riforme e 26 investimenti. Quanto alle riforme e agli investimenti per le parti di competenza, relativi al 2021, evidenzia che su 7 traguardi e obiettivi per il 2021, solo 2 sono di interesse ossia: M2C2-7 Riforma 1.2 - Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile; M2C3-1 Investimento 2.1 - Rafforzamento dell'*Ecobonus* e del *Sismabonus* per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici (13.950 milioni di euro).

In ordine agli interventi nei settori di interesse riferiti al primo semestre 2022, nella relazione e nella documentazione ulteriore si fa riferimento a: M2C2 - Riforma 3.1. Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno; M2C2 - Investimento 1.1. Sviluppo agro-voltaico (1.099 milioni); M2C2 - Investimento 1.2. Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo (2.200 milioni); M2C2 - Investimento 1.3. Promozione impianti innovativi incluso *off shore* (675 milioni); M2C2 - Investimento 2.1. Rafforzamento smart grid (3.160 milioni); M2C2 - Investimento 2.2. Interventi su resilienza climatica reti (500 milioni); M2C3 - Riforma 1.1. Semplificazione e accelerazione delle procedure per la realizzazione di interventi per l'efficientamento energetico; M2C3 - Investimento 3.1. Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento (200 milioni)

Per le competenze della Commissione - prosegue il Presidente relatore - rileva anche una delle due riforme di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio: la legge annuale sulla concorrenza, presentata al Senato e in corso di esame in Commissione (Atto Senato n. 2469).

Avviandosi alla conclusione, pone l'accento su uno dei 9 investimenti del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, denominato M1C2 - Investimento 4. Tecnologie satellitari ed economia spaziale (1.487 milioni), che si compone di 4 sub-investimenti (*Satcom*, Osservazione della Terra, *Space Factory* e accesso allo spazio, *In Orbit economy* e *Space Traffic Management*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CROATTI](#) (M5S) rammenta che la Commissione è chiamata ad approvare una relazione sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera, che si compone di 20 articoli e un allegato. Per

quanto di interesse, segnala l'articolo 4 che reca i principi e criteri direttivi della delega al Governo - conferita dall'articolo 1, comma 1 e Allegato A del disegno di legge - per il recepimento della direttiva 2019/2161/UE sulla migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

Accenna poi all'articolo 15, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati.

Per quanto riguarda l'allegato al disegno di legge, riferisce sulla direttiva (UE) 2019/2121, la quale mira, attraverso una serie di modifiche alla previgente direttiva (UE) 2017/1132, a facilitare le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle aziende dell'Unione europea, al fine di assicurarne una maggiore mobilità eliminando barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico. Al riguardo, fa presente che i progetti di operazioni transfrontaliere devono essere predisposti dagli organi di amministrazione o direzione della società e che ai soci e ai dipendenti è destinata una relazione che illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici e ne espone le implicazioni, corredata da un'ulteriore relazione di esperto indipendente. Specifiche norme disciplinano la pubblicità del progetto nello Stato membro di partenza, l'approvazione da parte degli organi societari nonché la tutela dei soci, dei creditori e dei lavoratori. Il termine per il recepimento della direttiva è posto al 31 gennaio 2023.

Infine illustra la direttiva (UE) 2020/1828 - che abroga e sostituisce la direttiva 2009/22/CE a partire dal 25 giugno 2023 - la quale mira a contribuire al funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori consentendo a enti legittimati, che rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori, di proporre azioni rappresentative per provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori nei confronti di professionisti che violano le disposizioni del diritto dell'Unione (in settori quali i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia, la salute, le telecomunicazioni e la protezione dei dati). Il termine per il recepimento della direttiva è posto al 25 dicembre 2022. Conclusivamente, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il presidente [COLLINA](#) rammenta che sono in corso le audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, le quali proseguiranno anche nelle prossime settimane, considerata la complessità del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1217) ANASTASI ed altri. - Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni

(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. - Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 maggio 2021.

Il presidente [COLLINA](#) comunica che i proponenti e il relatore hanno avviato approfondimenti in vista della redazione di un testo unificato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

[\(2117\) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale](#)

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 ottobre 2021.

Il presidente COLLINA rammenta che nella seduta del 15 dicembre 2021 si era deciso di posticipare al 14 gennaio 2022 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo. Comunica pertanto che sono stati presentati 28 emendamenti e 3 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Rende noto peraltro che sono in corso ulteriori approfondimenti al fine di recepire i pareri delle Commissioni consultate attraverso ulteriori emendamenti del relatore.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 18,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2505\) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico](#)

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S) riferisce anzitutto sull'articolo 1, comma 1, che rifinanzia il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse per 20 milioni di euro per l'anno 2022. In proposito, evidenzia che le risorse aggiuntive sono destinate alle attività che alla data di entrata in vigore del decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, che ha disposto la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022. Inoltre vengono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione (con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia), le cui attività sono vietate o sospese ai sensi del citato articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 221 del 2021 fino al 31 gennaio 2022. I versamenti sospesi vanno effettuati entro il 16 settembre 2022 (commi 2 e 3).

Illustra poi l'articolo 2, che istituisce il Fondo per il rilancio delle attività economiche per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza

epidemiologica da COVID-19. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate da specifici codici ATECO. Come precisato dalla relazione tecnica, "si tratta in particolare delle attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati, di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati e di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati, di tutte le attività dei seguenti gruppi di commercio al dettaglio in esercizi specializzati: prodotti per uso domestico, articoli culturali e ricreativi, articoli di abbigliamento, calzature, cosmetici, articoli di profumeria e di erboristeria, fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici, orologi e articoli di gioielleria, altri prodotti esclusi quelli di seconda mano, nonché attività di commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi, commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature e di altri prodotti e di commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banche o mercati". Rileva inoltre che l'articolo 3, comma 1, assegna uno stanziamento di 20 milioni, per l'anno 2022, al Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, mentre il comma 2 novella l'articolo 1-*ter* del decreto-legge n. 73 del 2021. La lettera *a*) ne sostituisce la rubrica, inserendovi, rispetto all'attuale formulazione, il riferimento ad "altri settori in difficoltà". La lettera *b*) inserisce il nuovo comma 2-*bis*. La nuova disposizione, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, stanziava per il 2022 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese a determinate condizioni. Le imprese interessate sono quelle che svolgono una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: organizzazione di feste e cerimonie (96.09.05), ristoranti e attività di ristorazione mobile (56.10), fornitura di pasti preparati (catering per eventi) (56.21), bar e altri esercizi simili senza cucina (56.30), gestione di piscine (93.11.2); Il comma 3 dell'articolo 3 - prosegue il Presidente relatore - estende anche agli operatori che svolgono attività di commercio al dettaglio nel settore dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria l'applicazione del credito d'imposta volto a contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino.

Osserva poi che l'articolo 4, comma 1, incrementa di 100 milioni di euro per il 2022 il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo dalla legge di bilancio per il 2022, mentre il comma 2 prevede il riconoscimento di un esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato - ivi compresi quelli per lavoro stagionale - stipulati nel primo trimestre del 2022, limitatamente al periodo del rapporto di lavoro previsto dal contratto e comunque sino ad un massimo di tre mesi, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Illustra inoltre l'articolo 5, che proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 la possibilità di usufruire del credito d'imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda, per le imprese del settore turistico che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

L'articolo 6, in considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, dispone l'utilizzabilità, entro il 31 marzo 2022, dei buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 non fruiti alla data dell'8 gennaio 2021.

Quanto all'articolo 10, fa presente che essoriconosce il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, nella misura del 5 per cento (aliquota vigente) elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20 a 50

milioni di euro.

Sottolinea quindi che l'articolo 14 dispone l'annullamento, per il primo trimestre dell'anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (comma 1). Ai relativi oneri, pari a 1.200 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ (commi 2 e 3). Ricorda al riguardo che l'intervento in esame integra le misure già adottate dalla legge di bilancio 2022 per contenere, sempre nel primo trimestre dell'anno in corso, i costi della bolletta elettrica delle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.

Evidenzia altresì che l'articolo 15 attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese cosiddette energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Il Presidente relatore dà conto dell'articolo 16 che dispone - a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto energia (non dipendenti dai prezzi di mercato), nonché sull'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione (commi 1-3). Le modalità attuative sono demandate all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ARERA (comma 4). La norma non si applica all'energia oggetto di contratti di fornitura che siano stati stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati *spot* dell'energia e che non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di riferimento scelto (comma 5).

Si sofferma indi sull'articolo 17, che apporta alcune modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC al fine di: consentire la nomina fino a un massimo di sei componenti della Commissione VIA-VAS quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC; precisare che i lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza; nonché consentire alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.

Accenna poi all'articolo 18, comma 3, che esclude l'impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale. Segnatamente, il comma 3 novella l'articolo 23, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge n. 83 del 2012, istitutivo del Fondo crescita sostenibile "sviluppo delle imprese", specificando che il Fondo finanzia la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.

Dopo aver dato conto del comma 1 dell'articolo 22, che consente la proroga fino al 31 marzo 2022, per un periodo massimo di ventisei settimane, di trattamenti ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19 concessi in favore di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, illustra l'articolo 25, comma 1, che aumenta i massimali degli aiuti di Stato di importo limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti, che possono essere concessi a favore delle imprese - previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione europea - dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli altri enti territoriali e dalle camere di commercio a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile.

In conclusione, menziona l'articolo 28 che modifica la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia ed energetica, ovvero riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, escludendo la facoltà di successiva cessione a favore dei primi cessionari. Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, mentre sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall'articolo in commento.

Si apre il dibattito.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) osserva che la parte più consistente degli aumenti in bolletta è riferita al periodo in corso.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) ritiene che sarebbe utile poter disporre dei dati sulle risorse effettivamente spese per ristorare i settori in difficoltà.

Sul piano dell'energia rileva peraltro che, anche qualora fossero compiuti interventi strutturali, essi produrrebbero effetti solo nel lungo termine. Si interroga poi sulla situazione che si sarebbe verificata in termini di investimenti se non ci fosse stato il rialzo dei prezzi dell'energia. Coglie altresì l'occasione per sottolineare che Paesi come la Francia e la Germania non approverebbero scelte tali da mettere a rischio la competitività dei rispettivi settori produttivi.

Invoca dunque una transizione energetica che non mortifichi le imprese, in quanto le conseguenze delle misure assunte non possono essere a suo avviso affrontate solo mediante gli ammortizzatori sociali.

Dopo un breve intervento del senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), prende la parola il presidente relatore [GIROTTO](#) (*M5S*), il quale fa presente che i prezzi dell'energia sono tuttora in salita. Gli interventi parziali dei mesi precedenti non risolvono a suo giudizio i problemi che le imprese si stanno sobbarcando e sollecita a sua volta misure strutturali. Riferisce quindi di aver interloquito con il Ministero della transizione ecologica per comprendere quali azioni possano essere messe in campo facilmente e senza costi per incrementare la produzione, tenuto conto che anche lo sfruttamento del suolo nazionale determina dei costi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2367

La 10ª Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

valutata positivamente l'esigenza ampiamente condivisa che ha ispirato il disegno di legge, ossia quella di definire una normativa statale di principio che offra uno strumento di salvaguardia dei cammini e la relativa promozione in quanto beni culturali complessi, al fine di valorizzare i monumenti, i siti di interesse storico, culturale, religioso e naturalistico ed i borghi, incoraggiando anche lo sviluppo dell'attività culturale nei territori attraversati o limitrofi ai cammini e della connessa attività di accoglienza, così come la crescita di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio;

apprezzata la disposizione di cui all'articolo 2 che prevede la realizzazione di una «Mappa dei cammini d'Italia» anche in forma digitale, funzionale alla costituzione di una banca dati unica nazionale in cui siano inseriti gli itinerari culturali europei, i cammini regionali e interregionali particolarmente meritevoli di tutela anche con l'obiettivo di realizzare campagne promozionali che diano visibilità agli itinerari e ai territori da essi attraversati a livello turistico;

considerato che:

esiste un grande potenziale ancora inespresso nei borghi e nelle aree interne, tenuto conto che tali realtà costituiscono occasioni interessanti di sperimentazione e rigenerazione sostenibile, anche volte a superare il modello turistico preesistente e rilanciare il settore, particolarmente danneggiato dagli effetti della pandemia;

nella maggior parte dei casi, gli itinerari attraversano territori che distano dai principali centri di offerta di servizi. La definizione di aree interne, infatti, ricomprende quei territori che distano da un minimo di venti minuti ad oltre settantacinque minuti dai principali centri di offerta di servizi (e per servizi si intendono anche: l'offerta scolastica secondaria; almeno un ospedale sede di Dipartimento di emergenza e accettazione di I livello; almeno una stazione ferroviaria di categoria Silver). In particolare, sono le aree più lontane, cosiddette "ultraperiferiche", in cui si concentrano molti borghi;

per favorire l'accessibilità e la vivibilità di questi territori, così come anche la valorizzazione delle specifiche attrattive culturali e indirettamente anche una maggiore attrattività turistica, è fondamentale investire nella predisposizione dei servizi di base alle aree più marginali, sviluppando ed implementando le infrastrutture digitali, che sono in grado di accorciare le distanze e svolgono, pertanto, un ruolo fondamentale, per far uscire dall'isolamento i territori;

oggi le aree interne che presentano *trend* positivi di sviluppo economico e incremento demografico fanno leva prevalentemente sulle industrie creative e culturali, sulle attività turistiche, sulla valorizzazione delle risorse ambientali, del sapere locale e sulla commercializzazione di prodotti tradizionali: tutti strumenti atti a eliminare gli elementi di degrado dei luoghi, per valorizzarli al meglio e facilitare modelli e azioni di sviluppo finalizzati a contrastare lo spopolamento, sostenendo lo sviluppo locale socio-economico e culturale, il reinsediamento abitativo e, in questa direzione, diffuse opere di manutenzione e tutela dei beni dei comuni,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. valuti la Commissione di merito di sollecitare il Governo affinché adotti tutte le misure necessarie a incentivare interventi di sostegno alla creazione di strutture ricettive lungo i cammini o ad essi limitrofe e di riqualificazione, anche digitale, di quelle esistenti, secondo caratteristiche funzionali alla tipologia di cammino ai fini di favorirne la fruibilità, individuando forme di flessibilità per l'ospitalità connessa ai cammini e promuovendo modelli innovativi di ospitalità;
2. valuti la Commissione di merito di porre all'attenzione del Governo la necessità di favorire l'accessibilità ai borghi e ai piccoli comuni delle aree interne attraverso una pianificazione territoriale riferita sia alle infrastrutture fisiche - valorizzando anche le ferrovie storiche-turistiche, sostenendo il recupero e il riutilizzo di stazioni ferroviarie dismesse, incrementando l'offerta di mobilità con servizi di trasporto organizzato e collettivo, nel circuito turistico, ma anche dotata di mezzi per la mobilità dolce - sia a quelle digitali, attraverso il sostegno a progetti per la costituzione di piattaforme digitali virtuali che permetterebbero di valorizzare le capacità inclusive di cammini, anche di quelli specificamente pensati e ideati per persone con disabilità o con mobilità ridotta.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2117](#)

G/2117/1/10

[Tiraboschi](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale»,

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge in titolo prevede l'introduzione della cedolare secca sul reddito da locazione relativo ai contratti stipulati a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo non superiore a cinque anni, che abbiano ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/3, quali locali destinati all'esercizio dell'impresa artigiana nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente;

le aziende artigiane necessitano oggi di misure che possano consentire loro una ripartenza e riposizionarli nei mercati come lo erano fino a dieci-quindici anni fa, misure che possano consentire di utilizzare la poca liquidità disponibile in ricerca, prodotto, risorse umane, *marketing*;

a fronte di una grande crisi di ogni settore artigianale oggi gli imprenditori artigiani si trovano a dover pagare tributi o tariffe come IMU e TARI modulate sulla base degli spazi dei propri immobili. Un'azienda che nel pieno del lavoro poteva avere 15/20 dipendenti e oggi sopravvive con 4/5 dipendenti, a volte anche meno, si trova a dover far fronte ad importi IMU e TARI identici, se non maggiori, di quelli di quando era in grado di produrre un reddito commisurato ai fatturati prodotti nel pieno del lavoro e degli organici;

inoltre, in materia di TARI, occorre sottolineare che molti dei rifiuti prodotti dalle aziende artigiane, non essendo assimilabili ai rifiuti urbani, devono essere conferiti alle discariche a proprie spese;

è altresì necessario che la determinazione dell'IMU e della TARI per le imprese artigiane sia parametrata all'effettivo spazio da esse utilizzato per la produzione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere una riduzione dell'IMU per le imprese artigiane nonché per le abitazioni di proprietà delle stesse utilizzate come abitazione del custode e una revisione della TARI applicabile alle imprese artigiane affinché nella definizione delle aliquote e delle tariffe si tenga in considerazione di quanto esposto in premessa, per giungere ad una riduzione dell'imposta stessa.

G/2117/2/10

[Montevecchi](#), [Vanin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale»,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di tutela e sviluppo dell'artigianato nel rispetto delle competenze Stato - Regioni e, in particolare, l'articolo 8 affronta il problema della tutela dei prodotti artigianali, conferendo alle Regioni la facoltà di attribuire denominazioni di origine e qualità ai prodotti artigiani dotati di determinate caratteristiche in termini di valore creativo ed estetico;

considerato che:

nell'ottica di una diversificazione del turismo da promuovere in modo diffuso lungo tutto il territorio nazionale, i cosiddetti "percorsi della ceramica" possono rappresentare una grande

opportunità per le attività del comparto della ceramica e non solo;

le sfide della sostenibilità e dell'innovazione tecnologica impattano anche il settore dell'artigianato artistico,

impegna il Governo:

1) al fine di promuovere lo sviluppo di un turismo diffuso, a valutare l'opportunità di promuovere, presso le sedi idonee, la creazione di una rete nazionale tra imprese artigiane e botteghe della ceramica, dando vita ad una sorta di "percorsi della ceramica", definendo le opportune norme di riconoscimento e promozione;

2) a promuovere, nelle opportune sedi, un migliore collegamento tra i sistemi dell'artigianato artistico e i luoghi della cultura, anche al fine di promuovere la conservazione culturale;

3) a valutare l'opportunità di avviare uno studio volto a promuovere una riforma organica della disciplina di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188, recante "Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità", anche al fine di creare un ecosistema della ceramica italiana adeguata alle sfide poste dall'innovazione tecnologica e da quelle della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Art. 1

1.1

Castaldi

Al comma 1, sostituire le parole: «di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato,» con le seguenti: «e alla trasformazione dei beni, anche semilavorati, nonché di attività di prestazione di servizi, le cui produzioni e lavorazioni sono svolte prevalentemente con tecniche manuali e».

1.0.1

Mallegni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica e di restauro)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, riconosce, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico del marmo, del bronzo, del mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rientrante nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di beni e attività culturali.

2. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica, del mosaico e del restauro con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2.

4. Ai fini del presente articolo, sono considerate imprese che realizzano o concorrono in maniera essenziale a realizzare manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle addette alla lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori artistici di ceramica e dei mosaici. Le imprese di cui al precedente periodo producono un'opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico, attraverso l'utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.2

[Mallegni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Censimento e mappatura dei depositi dei musei)

1. Le regioni, i comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei depositi dei musei per la catalogazione, la conservazione, il restauro dei beni culturali presenti a fini di studio e ricerca, trasmettendone copia agli uffici regionali competenti.

2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.

3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.

4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un Fondo con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 2

2.1

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole:

«in locali, a chiunque appartenenti, aventi particolare valore storico, architettonico e ambientale, tale da costituire testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione manifatturiera della comunità territoriale di riferimento.»;

b) al secondo periodo le parole: «previa istituzione» fino a: «agevolazioni fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «viene presa in considerazione l'iscrizione all'Albo degli artigiani della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIA)».

2.2

[Briziarelli](#), [Augussori](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «gravata da servitù di passaggio».

b) alla lettera c), primo periodo, dopo le parole: «elementi di arredo», aggiungere le seguenti: «, ad esclusione di quelle attività storiche che abbiano provveduto a innovare i loro arredi per adeguarsi a disposizioni di legge o per ragioni inerenti l'attività d'impresa.».

2.3

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, capoverso: «1-bis.», sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e

di Bolzano,».

2.4

[Briziarelli](#), [Augussori](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:

«1-ter. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle provincie autonome di Trento e Bolzano o gli altri organismi competenti in materia di artigianato a livello regionale, previa iscrizione ad un apposito albo istituito da parte delle regioni, attribuiscono, su richiesta dell'interessato, la qualifica di maestro artigiano artistico e tradizionale al soggetto che, all'interno dell'impresa di cui al comma precedente, svolga personalmente la specifica attività di artigianato avente particolare valore storico, architettonico e ambientale, tale da costituire testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione manifatturiera della comunità territoriale di riferimento.».

Conseguentemente, al comma 1, alinea, sostituire le parole «è sostituito dal seguente», con le seguenti: «è sostituito dai seguenti».

Art. 3

3.0.1

[Ortis](#), [Angrisani](#), [Mininno](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Abate](#), [Mantero](#), [Giannuzzi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sviluppo delle imprese artigiane che non lavorano in serie)

1. Al fine di agevolare la ripresa e lo sviluppo delle aziende artigiane, all'articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; "».

3.0.2

[Mallegni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure a sostegno di giovani artisti e artigiani)

1. Al fine di incentivare il coinvolgimento di giovani artisti e artigiani nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a cittadini italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di tirocini, studi o ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca di una proposta di progetto formativo da parte del candidato. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per l'attuazione del precedente periodo.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.0.3

[Mallegni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Detrazione delle spese per l'acquisto di opere di artisti)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

"*e-quater*) le spese sostenute per l'acquisto di opere di artisti, di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;"

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicativi del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

3.0.4

[Mallegni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Deducibilità delle spese per l'acquisto di oggetti d'arte e mostre di opere d'arte)

1. Al fine di incentivare la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, nonché al fine di sostenere l'attività di artisti e delle imprese che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa, la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa di cui al comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pari al 100 per cento. La disposizione di cui al precedente periodo opera in deroga all'articolo 102, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.0.5

[Mallegni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Esonero contributivo e fiscale)

1. Al fine di promuovere l'occupazione di giovani artisti e artigiani, ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e *design*, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n.23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che

non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e a coloro che, dopo aver perso il lavoro, dopo almeno sei mesi di disoccupazione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

2. Le imprese di cui al comma 1 che assumono giovani artisti di età inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi otto anni di attività, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.

3. Al fine di promuovere l'arte contemporanea le spese sostenute dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni artistiche o mostre di opere d'arte, sono deducibili al 100 per cento.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

3.0.6

Mallegni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di art bonus)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, le parole: "nella misura del 65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 100 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante l'incremento fino al 15 per cento dell'aliquota relativa all'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, applicata all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.»

Art. 4

4.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «Ai fini del riconoscimento della qualifica di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,» *con le seguenti:* «Ai fini del riconoscimento della qualifica di cui al comma 1, le regioni».

4.2

Tiraboschi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo sostituire le parole* «un socio lavoratore» *con le seguenti:* «i soci» *e la parola* «deve» *con la seguente:* «devono»;

b) *dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* «Fino alla fine dello stato di emergenza deliberato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 2020 e per i successivi cinque anni, ai fini dell'ottenimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere, i soggetti interessati sono esentati dalla presentazione della dichiarazione di regolarità contributiva e previdenziale».

4.3

[Rojc](#)

Al comma 2, dopo le parole: «il possesso dei seguenti requisiti» aggiungere le seguenti: «e lo svolgimento delle seguenti attività»;

4.4

[Rojc](#)

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina generale sulla formazione professionale per l'organizzazione dei corsi finalizzati al rilascio dei certificati di competenza o qualifica o di un profilo presente nel repertorio della regione».

4.5

[Rojc](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) la realizzazione dei corsi è finalizzata al riconoscimento delle competenze acquisite, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale».

4.6

[Tiraboschi](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «al conseguimento di specifica qualificazione professionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, nonché all'inserimento lavorativo dei giovani.» con le seguenti: «all'apprendimento del mestiere artigianale proprio della bottega, attraverso specifici corsi di formazione nei laboratori degli istituti tecnici.».

Art. 5

5.1

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «prevedono» con le seguenti: «e ampliamento dell'offerta formativa prevedano».

G/2117/3/10

[Tiraboschi](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in titolo prevede, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, di incentivare la qualificazione professionale e di sostenere l'artigianato, per i contratti di apprendistato professionalizzante, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati per l'intera durata del contratto di apprendistato, ai datori di lavoro delle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, i quali occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove;

sarebbe opportuno, al fine di rilanciare tutto il settore dell'artigianato artistico, che detta previsione fosse estesa anche alle aziende artigianali con un numero di addetti superiori a nove,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere adeguate risorse per l'incentivazione dell'apprendistato nel settore dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale anche per le aziende con un numero di addetti superiore a nove.

Art. 6

6.1

[Steger, Durnwalder](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «contratti di apprendistato professionalizzante», inserire le seguenti: «e apprendistato duale di primo livello».*

b) *al comma 2, dopo le parole: «contratti di apprendistato professionalizzante», inserire le seguenti: «o apprendistato duale di primo livello».*

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 600.000 euro a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.2

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «i quali occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove,».

Art. 8

8.1

[Tiraboschi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «da una o più imprese, ai fini dell'iscrizione del prodotto in un apposito registro» con le seguenti: «dall'impresa artigiana»;*

b) *al comma 2, sopprimere le parole: «cui si deve in via esclusiva o prevalente il possesso di specifiche qualità».*

8.2

[Zuliani, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di valorizzare i territori da un punto di vista artistico e culturale e costituire un sistema definito di relazioni per la valorizzazione di tutte le risorse artistiche, materiali o immateriali, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un fondo a disposizione delle regioni, per l'istituzione e lo sviluppo di distretti per la promozione e la tutela di prodotti di alto artigianato artistico e culturale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.1

[Tiraboschi](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per i produttori di MOCA)

1. L'impresa artigiana appartenente al settore artistico, produttrice di materiali ed oggetti a contatto con alimenti (MOCA), con esclusione degli imballaggi per gli alimenti, è esonerata dalla tenuta della documentazione relativa alla procedura della tracciabilità dei prodotti, in ossequio al punto 6 delle considerazioni iniziali e all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione europea.

2. L'impresa artigiana è obbligata alla tenuta della dichiarazione di conformità dei propri prodotti MOCA, da rendere a disposizione delle autorità competenti che la richiedano. La dichiarazione di conformità ha valore di assunzione di responsabilità da parte del produttore che attesta l'idoneità dei

prodotti MOCA alle norme vigenti, alle condizioni nonché alle eventuali limitazioni indicate, ivi compresi gli utilizzi previsti.».

Art. 9

9.1

[Tiraboschi](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;*

b) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano.».*

9.0.1

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 9-bis** .

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.».

1.3.2.1.14. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 205 (ant.) del 16/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCLEDÌ 16 FEBBRAIO 2022
205ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin e il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 9,05.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno ([n. COM\(2021\) 660 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la Commissione ha terminato le audizioni programmate sull'atto in titolo, ascoltando i rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e il Capo di Gabinetto della Commissaria europea per l'energia. Precisa peraltro che, durante quest'ultima audizione, il dottor Grassi ha anticipato alcune proposte che saranno messe in campo dalla Commissione europea e che saranno formalizzate il 2 marzo. A tale riguardo, propone di attendere tale data per capire quali saranno le ulteriori iniziative della Commissione europea anziché procedere con l'esame di uno schema di risoluzione, per poi ritornare sul tema in occasione della presentazione di altri atti o documenti.

Concorda la senatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC).

Conviene anche il senatore [COLLINA](#) (PD), rilevando peraltro che dovrebbe essere imminente la presentazione di un nuovo "decreto-legge bollette" per far fronte al costo dell'energia.

Non facendosi ulteriori osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e sospensione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Non essendoci interventi in discussione generale, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa tale fase procedurale. Illustra poi, in qualità di relatore, uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore **RIPAMONTI** (*L-SP-PSd'Az*) chiede quale sia la scadenza per l'espressione del parere.

Il senatore **COLLINA** (*PD*) rende noto che, nella sede di merito, il termine per gli emendamenti è stato fissato nella giornata di lunedì 21 febbraio.

Il presidente relatore **GIROTTO** (*M5S*) reputa preferibile approvare lo schema di parere prima della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione bilancio. Propone pertanto di sospendere l'esame e di riprenderlo dopo le ore 16, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è sospeso.

IN SEDE REDIGENTE

(2117) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 febbraio.

Il senatore **COLLINA** (*PD*) chiede al vice ministro Pichetto Fratin la disponibilità a un incontro informale per discutere degli emendamenti presentati e delle eventuali risorse occorrenti.

Il relatore **RIPAMONTI** (*L-SP-PSd'Az*) presenta gli emendamenti 5.100, 8.100 e 9.100 (pubblicati in allegato), che recepiscono i pareri delle Commissioni che finora si sono espresse. Si associa peraltro alla richiesta del senatore Collina.

Il viceministro PICHETTO FRATIN manifesta la propria disponibilità a partire dalla settimana prossima.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Non essendoci interventi in discussione generale, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore **CROATTI** (M5S) propone di esprimere una relazione favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore **RIPAMONTI** (L-SP-PSd'Az) prende la parola sull'ordine dei lavori, segnalando di aver ricevuto ulteriori richieste di audizione, specialmente dagli operatori balneari, alla luce di quanto accaduto ieri in Consiglio dei Ministri. Chiede pertanto di riascoltare in audizione tutti gli operatori del settore balneare.

La senatrice **TIRABOSCHI** (FIBP-UDC) reputa più utile acquisire documenti scritti, onde non allungare i tempi di esame. Ritiene comunque corretto chiedere un supplemento di documentazione agli operatori balneari, considerate le novità decise dal Governo.

Il senatore **CROATTI** (M5S) giudica condivisibile la richiesta del relatore Ripamonti, considerato che nel testo attuale non vi è alcuna norma sul comparto balneare.

Il relatore **RIPAMONTI** (L-SP-PSd'Az) insiste sulla necessità di audire nuovamente le associazioni di categoria del settore balneare, considerato che ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato uno specifico emendamento, che dovrebbe essere presentato al disegno di legge in titolo. Giudicherebbe pertanto contrario al principio di trasparenza discutere di una norma che non era conosciuta dagli interessati quando hanno avuto luogo le rispettive audizioni. Nel merito della proposta emendativa, paventa il rischio che essa pregiudichi molti operatori, mortificando di fatto le imprese balneari. Stigmatizza pertanto che tale segmento produttivo non venga percepito come strategico per il Paese, nonostante in tema di spiagge nessuno Stato europeo possa assicurare all'Italia adeguata reciprocità. Dopo aver sottolineato che le procedure di gara saranno comunque avviate, rivendica il diritto del Parlamento di deciderne i tempi di attuazione. Richiama altresì il discorso reso dal Presidente della

Repubblica in occasione del giuramento, in merito alla centralità del Parlamento.
Coglie infine l'occasione per rimarcare criticamente che, su molte disposizioni recate dal provvedimento, i soggetti auditi hanno avanzato addirittura proposte di stralcio e sollecita i rappresentanti del Governo del proprio Gruppo a svolgere un'azione incisiva e ad esercitare legittimamente il relativo peso politico.

Il relatore [COLLINA](#) (PD) chiede la conferma al vice ministro Pichetto Fratin che la disposizione sui balneari costituirà un emendamento a firma del Governo al provvedimento in titolo. In caso affermativo, propone di ascoltare i soggetti interessati successivamente alla formale presentazione del testo in Commissione, considerata l'esigenza di un supplemento di valutazione, nella prospettiva di collocare le audizioni al momento più opportuno.

Concorda il relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az).

Il vice ministro PICHETTO FRATIN conferma che si tratta di un emendamento da presentare al disegno di legge in esame. Sulla proposta emendativa sarà evidentemente chiamata la Commissione a decidere.

Il senatore [PIANASSO](#) (L-SP-PSd'Az) fa appello al ruolo dei partiti al fine di individuare le soluzioni più opportune.

Il senatore [MARTI](#) (L-SP-PSd'Az) si unisce alla richiesta del senatore Ripamonti, lamentando la marginalizzazione del Parlamento. Ritiene pertanto che sia giunto il momento per un'assunzione di responsabilità al fine di elaborare le strategie più efficaci. Afferma peraltro che la proposta emendativa deliberata dal Governo rappresenta un duro colpo per le categorie. Si augura dunque che l'emendamento venga in effetti presentato al provvedimento in titolo, permettendo alla Commissione quanto meno l'esame di merito, che potrà avvalersi dell'abile lavoro dei relatori. Reputa peraltro che le audizioni, pur importanti, non debbano rappresentare un ostacolo, tenuto conto che l'obiettivo più importante è offrire risposte mediaticamente e politicamente risolutive.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce delle considerazioni espresse, assicura che, una volta presentato formalmente il testo dell'emendamento governativo sui balneari, si potrà procedere nuovamente alle audizioni delle categorie interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5ª Commissione. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il presidente relatore [GIROTTI](#) (M5S) illustra un nuovo schema di parere favorevole con

osservazioni, pubblicato in allegato, dichiarando di aver recepito le proposte di modifica e integrazione fatte pervenire per le vie brevi.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dal Presidente relatore.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi oggi, mercoledì 16 febbraio alle ore 17, per l'audizione del Coordinamento dei comitati dei territori montani per l'idroelettrico sul disegno di legge n. 2469.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza il disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico",

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure di varia natura in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, tutte connesse, direttamente o indirettamente, al contrasto degli effetti economici dell'emergenza da COVID-19;

in particolare, sono quattro le aree tematiche di intervento: le misure in materia di sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza covid-19, nell'ambito del Titolo I (articoli da 1 a 10); le misure per le Regioni ed enti territoriali, nell'ambito del Titolo II (articoli da 11 a 13); le misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica, nell'ambito del Titolo III (articoli da 14 a 18); e altre misure urgenti in materia di scuola, università, sanità, trasporto pubblico, agricoltura e frodi nell'ambito del Titolo IV (articoli da 19 a 31);

preso atto che:

dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'intervento pubblico è stato connotato da numerosi provvedimenti che hanno previsto misure di sostegno agli operatori economici attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto. Appare opportuno ricordare, come evidenziato in sede di audizione sul provvedimento, che negli anni 2020 e 2021 l'Agenzia delle entrate ha erogato complessivamente, tramite bonifico o credito d'imposta, contributi a fondo perduto per un ammontare di 24,9 miliardi di euro, corrispondenti a più di 7,8 milioni di bonifici o riconoscimenti di crediti d'imposta. Proseguendo nello stesso solco, anche il decreto-legge in esame (cosiddetto "sostegni-ter") prevede lo stanziamento di fondi destinati a finanziare nuovi contributi a fondo perduto da destinare a

specifiche categorie di operatori IVA, particolarmente colpiti dalle ultime misure restrittive emanate dal Governo per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

l'articolo 1, comma 1, rifinanzia il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) per 20 milioni di euro per l'anno 2022. L'articolo 2 istituisce il Fondo per il rilancio delle attività economiche per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo 3, comma 1, assegna uno stanziamento di 20 milioni, per l'anno 2022, al Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Gli articoli 4 e 5 intervengono a sostegno delle imprese del settore turistico, in particolare incrementando la dotazione del Fondo unico nazionale turismo, istituito con la legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ed estendendo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2022, limitatamente alle imprese del settore turistico, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 ("decreto rilancio"). L'articolo 6 dispone l'utilizzabilità, entro il 31 marzo 2022, dei buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 non fruiti alla data dell'8 gennaio 2021. L'articolo 10 statuisce l'ampliamento del credito d'imposta 4.0, grazie al quale, per gli investimenti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e diretti alla realizzazione degli obiettivi di transizione ecologica individuati con apposito decreto interministeriale, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-*bis*, della legge n. 178 del 2020 è riconosciuto nella misura del 5 per cento dei costi sostenuti superiori ai 10 milioni di euro e fino ai 50 milioni di euro;

le disposizioni recate dal titolo III: dispongono, all'articolo 14, l'annullamento, per il primo trimestre dell'anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico; attribuiscono, ai sensi dell'articolo 15, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese cosiddette energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019; prevedono, all'articolo 16, a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficino di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia (non dipendenti dai prezzi di mercato), nonché sull'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione; l'articolo 28 interviene nuovamente sulla disciplina dell'opzione per la cessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e 122 del "decreto rilancio" del 2020, in un'ottica di rafforzamento del contrasto alle numerose frodi registrate nel settore; considerato che:

la ripresa dell'economia italiana è stata robusta ma si sta indebolendo. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel 2021 il PIL è aumentato del 6,5 per cento rispetto al 2020. Nel quarto trimestre del 2021 il PIL ha registrato una significativa decelerazione, aumentando dello 0,6 per cento rispetto al periodo precedente. L'attività economica è stata frenata dalla ripresa dei contagi e dai problemi di approvvigionamento relativi ad alcune materie prime e semilavorati;

negli ultimi mesi, infatti, l'attività e la produzione industriale hanno registrato un forte calo (-1,3% solo nel mese di gennaio), che conferma un'inversione di tendenza purtroppo coerente con l'andamento dei principali indicatori che stanno segnalando un'attenuazione della favorevole *performance* economica. L'affievolirsi della fiducia delle imprese manifatturiere, in particolare il calo delle attese produttive, riflette principalmente l'acuirsi degli ostacoli alla produzione che hanno penalizzato enormemente

l'attività economica. L'insufficienza di materiali e la scarsità di manodopera hanno toccato i valori massimi degli ultimi dieci anni, con aumenti senza precedenti dei costi di esportazione e dei tempi di consegna;

l'incremento dei prezzi dell'energia ha riacceso già dallo scorso autunno l'attenzione sull'importanza di individuare la migliore soluzione per contenere le bollette di luce e gas relative alle forniture e sul confronto tra le tariffe del servizio di maggior tutela e le tariffe del mercato libero;

tra i principali Paesi europei, l'Italia è quello più esposto al rincaro del gas naturale. Infatti, il *mix* energetico del nostro Paese privilegia tale fonte: 42 per cento del consumo totale di energia in Italia nel 2020 (cui si somma il 36 per cento di petrolio), contro il 38 per cento nel Regno Unito, lontano dal 26 per cento in Germania (che usa molto carbone), dal 23 per cento in Spagna (che si affida di più al petrolio) e dal 17 per cento in Francia (che conta sul nucleare);

rilevato che:

la sterilizzazione degli oneri generali di sistema per i clienti industriali su un orizzonte temporale prolungato rischierebbe di pregiudicare la competitività delle iniziative di autoconsumo fisico che basano la loro remuneratività sull'esenzione dal pagamento di detti oneri, soprattutto se non contestualmente accompagnata dall'introduzione di specifici meccanismi di sostegno in grado di colmare la progressiva riduzione del beneficio implicito, al fine di garantire la sostenibilità degli investimenti pregressi e futuri;

il meccanismo previsto all'articolo 16 penalizza gli impianti alimentati a fonti rinnovabili che hanno avuto accesso negli anni agli incentivi del Conto Energia e rischia di pregiudicare fortemente la realizzazione degli impianti rinnovabili necessari per il conseguimento degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione che il Paese ha assunto nei confronti dell'Unione europea. Inoltre, la formula di calcolo del prezzo medio di riferimento rende la norma non applicabile ad impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 né a quelli che entreranno in esercizio in futuro;

valutato che:

l'ulteriore intervento previsto dall'articolo 28 del provvedimento in esame si è di fatto tradotto nell'arresto delle cessioni dei crediti relativi ai cosiddetti *bonus* edilizi che, invece, rappresentano un utile strumento per il rilancio dell'economia del Paese e il conseguimento dei *target* di efficienza energetica nell'ambito della transizione ecologica, senza peraltro tenere in considerazione il fatto che l'avvio dei progetti, ma anche l'avanzamento dei lavori in corso è stato fortemente rallentato già a seguito dell'entrata in vigore del cosiddetto "decreto frodi", a novembre 2021, a causa dell'incertezza normativa causata da tale provvedimento e soprattutto dalla sua attuazione;

ulteriori ritardi nelle operazioni sono stati altresì causati dal fatto che l'Agenzia delle entrate ha reso disponibili solo il 3 febbraio 2022 i nuovi modelli per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai *bonus* edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022 e del decreto-legge in esame;

occorre inoltre tenere presente che le misure in esame sono state adottate, di fatto, prima che vi fosse il tempo per constatare l'effettiva efficacia contro le frodi delle modifiche sinora introdotte;

appare evidente, dunque, che le disposizioni recate dal provvedimento producono l'effetto contrario di soffocare un mercato volto alla riqualificazione urbana, che si avviava alla ripresa anche grazie agli incentivi. Limitare ad una sola cessione il trasferimento dei crediti non scoraggia le frodi, quanto piuttosto rallenta, fino a bloccare, le operazioni di acquisto, soprattutto da parte degli operatori finanziari prossimi al raggiungimento della loro capacità di "assorbimento" in compensazione dei crediti stessi;

considerato inoltre che:

l'incremento pari a 10 milioni di euro del Fondo unico per il turismo risulta non adeguato all'ampia platea di beneficiari cui la misura è rivolta, tenuto conto che i *tour operator*, le agenzie di viaggio, ma anche le guide turistiche sono sostanzialmente inattive da marzo 2020;

il protrarsi degli effetti pandemici al 2021 e ai primi mesi del 2022 produrrà sui relativi bilanci delle imprese del settore della ristorazione collettiva un peggioramento significativo dei risultati economici. Le ragioni di tale andamento sono individuabili nel perdurare delle difficoltà della ristorazione aziendale, ancora fortemente ridotta, e della ristorazione scolastica che, in conseguenza delle misure di prevenzione del contagio stabilite dal Governo, deve rispondere ad una domanda ridotta e a singhiozzo;

la riduzione della mobilità dei cittadini ha causato un drammatico aggravamento del quadro generale del settore del trasporto persone sull'intero territorio nazionale, per cui il comparto ha registrato durante il *lockdown* un calo dei ricavi di oltre il 90 per cento per ogni singolo operatore e, da luglio, la ripresa è comunque stata poco significativa e non sufficiente a garantire la sopravvivenza delle imprese,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito di:

- 1) adottare interventi volti a chiarire il quadro normativo relativo alle cessioni dei crediti dei *bonus* edilizi, al fine di prevenire il blocco totale delle nuove iniziative per la riqualificazione energetica degli edifici, evitando gli impatti negativi anche sugli interventi già iniziati, con i relativi effetti dannosi sulle imprese attuatrici degli interventi e sull'indotto ad esse connesso;
- 2) consentire, in ogni caso, la cessione multipla a banche e intermediari vigilati ai sensi dell'articolo 106 del Testo unico bancario e, nel caso di cessione a soggetti diversi, di disciplinare un meccanismo di tracciabilità che consenta di identificare con certezza i soggetti che intervengono lungo la filiera, non consentendo così la dissimulazione dell'origine del credito;
- 3) segnalare al Governo la necessità di armonizzare le regole per l'ingresso in Italia, al fine di rimuovere gli ostacoli burocratici connessi alla gestione della pandemia su scala internazionale e favorire la ripartenza dei flussi turistici, particolarmente influenzati anche dalle incertezze e dalle rigidità sulle regole relative alla validità temporale delle certificazioni verdi COVID;
- 4) prorogare l'esenzione dal pagamento dell'IMU e del credito d'imposta per la locazione degli immobili destinati all'attività d'impresa, tenuto conto, in particolare che le imprese turistico ricettive, gravemente colpite dalla pandemia, hanno sostenuto costi ingenti per la gestione della componente immobiliare e che tali costi continuano a gravare sui bilanci anche durante i periodi in cui i ricavi sono azzerati;
- 5) estendere la misura di sostegno di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame ad alcuni segmenti del settore del trasporto persone non di linea, al fine di garantirne la ripartenza;
- 6) estendere le misure volte all'abbattimento degli oneri parafiscali per gli impegni di potenza superiori ai 16,5 kW nel settore elettrico oltre il primo trimestre del 2022 e fino al termine dell'attuale, importante incremento dei prezzi dell'energia;
- 7) prevedere interventi finalizzati all'utilizzo equilibrato del maggior gettito derivante dalla vendita all'asta delle quote di anidride carbonica per calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e piccole e medie imprese rispetto agli oneri generali, ferme restando le risorse da destinare a interventi strutturali per la decarbonizzazione anche dei settori industriali manifatturieri;
- 8) sollecitare il Governo ad adottare, nell'ambito del mercato elettrico e per un breve periodo, ferma restando la possibilità generale di contrattare l'energia elettrica rinnovabile sul mercato, l'obbligo di restituzione al Gestore dei servizi energetici (GSE) dei valori di prezzo che eccedono una soglia differenziata a seconda della tipologia di impianto e della tipologia di incentivo eventualmente riconosciuta, individuando forme di indennizzo per la modifica degli accordi già conclusi, tra le quali la possibilità di concedere un prezzo congruo e stabile per un certo periodo di tempo agli operatori che hanno restituito i valori di prezzo, e prevedendo che le risorse disponibili a seguito dell'introduzione dell'obbligo di restituzione possano essere messe a disposizione delle aziende in situazioni di criticità e soggette a un maggior incremento dei costi produttivi per l'aumento dei prezzi energetici, quali le aziende che non riescono a essere competitive con un prezzo dell'energia come quello attuale, facendo

salvi i regimi incentivanti relativi alle "comunità di energia rinnovabile", per i quali è necessario che l'energia continui a essere valorizzata in aggiunta all'incentivo in misura piena, in quanto finalizzata al ristoro dei costi pagati in bolletta in valore equivalente dai membri delle medesime comunità;

9) prevedere l'adozione di misure volte a garantire la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas nell'attuale congiuntura di mercato e fino alla sua normalizzazione;

10) adottare misure volte a consentire la realizzazione dei sistemi semplici di produzione e consumo anche laddove l'unità di produzione da fonti rinnovabili si collochi in un sito del cliente finale diverso da quello dove il medesimo cliente consuma l'energia, tenendo comunque in considerazione criteri di prossimità e la sostenibilità ai fini del pagamento degli oneri di sistema;

11) sollecitare il Governo ad adottare ogni opportuna iniziativa affinché la Commissione tecnica PNRR - PNIEC possa operare con la celerità necessaria e garantire che nell'anno 2022 siano autorizzati almeno 7 GW, così come indicati negli obiettivi al 2030 sulle fonti rinnovabili;

12) invitare il Governo ad accelerare le condizioni volte a far sì che la diminuzione del costo dell'energia generata dall'ingresso di nuova energia rinnovabile si riflettano in minori costi per i consumatori, attraverso la possibilità di avvalersi di prezzi dinamici oppure di contratti PPA dedicati;

13) invitare il Governo a garantire il necessario supporto agli operatori di mercato nell'ottenimento delle garanzie necessarie alla loro operatività, prevedendo meccanismi straordinari di accesso alle garanzie, preferibilmente attraverso il ricorso a società a partecipazione pubblica, quali, ad esempio, SACE;

14) sollecitare il Governo a intervenire, in via emergenziale, con apposite misure volte a sottrarre le forniture di gas naturale nazionale, nonché quelle di gas naturale approvvigionato con contratti di lungo periodo, agli usuali meccanismi, al fine di destinarle in via prioritaria alle attività industriali maggiormente esposte al caro energia, qualora non già coperte da contratti a prezzo fisso;

15) prevedere l'istituzione di un fondo di garanzia per la realizzazione degli impianti e delle misure di efficienza delle comunità energetiche rinnovabili;

16) porre all'attenzione del Governo la necessità di adottare misure di "*electricity release*", al fine di valorizzare la produzione di energia rinnovabile ed impiegarla per rifornire i settori più esposti al caro energia, non già coperti da contratti a prezzo fisso, anche attraverso la definizione, da parte del Gestore dei servizi energetici, di un programma di aste al ribasso con adesione volontaria in cui il GSE si impegna a medio e lungo termine ad acquistare e vendere energia rinnovabile a prezzo fisso, da impianti già in esercizio o di nuova costruzione, a partire dall'energia rinnovabile che già ritira.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

La 10ª Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure di varia natura in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, tutte connesse, direttamente o indirettamente, al contrasto degli effetti economici dell'emergenza da COVID-19;

in particolare, sono quattro le aree tematiche di intervento: le misure in materia di sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza covid-19, nell'ambito del Titolo I (articoli da 1 a 10); le misure per le Regioni ed enti territoriali, nell'ambito del Titolo II (articoli da 11 a 13); le misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica, nell'ambito del Titolo III (articoli da 14 a 18); e altre misure urgenti in materia di scuola, università, sanità, trasporto pubblico, agricoltura e

frodi nell'ambito del Titolo IV (articoli da 19 a 31);

preso atto che:

dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'intervento pubblico è stato connotato da numerosi provvedimenti che hanno previsto misure di sostegno agli operatori economici attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto. Appare opportuno ricordare, come evidenziato in sede di audizione sul provvedimento, che negli anni 2020 e 2021 l'Agenzia delle entrate ha erogato complessivamente, tramite bonifico o credito d'imposta, contributi a fondo perduto per un ammontare di 24,9 miliardi di euro, corrispondenti a più di 7,8 milioni di bonifici o riconoscimenti di crediti d'imposta. Proseguendo nello stesso solco, anche il decreto-legge in esame (cosiddetto "sostegni-ter") prevede lo stanziamento di fondi destinati a finanziare nuovi contributi a fondo perduto da destinare a specifiche categorie di operatori IVA, particolarmente colpiti dalle ultime misure restrittive emanate dal Governo per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

l'articolo 1, comma 1, rfinanzia il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) per 20 milioni di euro per l'anno 2022. L'articolo 2 istituisce il Fondo per il rilancio delle attività economiche per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo 3, comma 1, assegna uno stanziamento di 20 milioni, per l'anno 2022, al Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Gli articoli 4 e 5 intervengono a sostegno delle imprese del settore turistico, in particolare incrementando la dotazione del Fondo unico nazionale turismo, istituito con la legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ed estendendo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2022, limitatamente alle imprese del settore turistico, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 ("decreto rilancio"). L'articolo 6 dispone l'utilizzabilità, entro il 31 marzo 2022, dei buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 non fruiti alla data dell'8 gennaio 2021. L'articolo 10 statuisce l'ampliamento del credito d'imposta 4.0, grazie al quale, per gli investimenti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e diretti alla realizzazione degli obiettivi di transizione ecologica individuati con apposito decreto interministeriale, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-*bis*, della legge n. 178 del 2020 è riconosciuto nella misura del 5 per cento dei costi sostenuti superiori ai 10 milioni di euro e fino ai 50 milioni di euro;

le disposizioni recate dal titolo III: dispongono, all'articolo 14, l'annullamento, per il primo trimestre dell'anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico; attribuiscono, ai sensi dell'articolo 15, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese cosiddette energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019; prevedono, all'articolo 16, a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficino di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia (non dipendenti dai prezzi di mercato), nonché sull'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione;

l'articolo 28 interviene nuovamente sulla disciplina dell'opzione per la cessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e 122 del "decreto rilancio" del 2020, in un'ottica di rafforzamento del contrasto alle numerose frodi registrate nel settore;

considerato che:

la ripresa dell'economia italiana è stata robusta ma si sta indebolendo. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel 2021 il PIL è aumentato del 6,5 per cento rispetto al 2020. Nel quarto trimestre del 2021 il PIL ha registrato una significativa decelerazione, aumentando dello 0,6 per cento rispetto al periodo precedente. L'attività economica è stata frenata dalla ripresa dei contagi e dai problemi di approvvigionamento relativi ad alcune materie prime e semilavorati;

negli ultimi mesi, infatti, l'attività e la produzione industriale hanno registrato un forte calo (-1,3% solo nel mese di gennaio), che conferma un'inversione di tendenza purtroppo coerente con l'andamento dei principali indicatori che stanno segnalando un'attenuazione della favorevole *performance* economica. L'affievolirsi della fiducia delle imprese manifatturiere, in particolare il calo delle attese produttive, riflette principalmente l'acuirsi degli ostacoli alla produzione che hanno penalizzato enormemente l'attività economica. L'insufficienza di materiali e la scarsità di manodopera hanno toccato i valori massimi degli ultimi dieci anni, con aumenti senza precedenti dei costi di esportazione e dei tempi di consegna;

l'incremento dei prezzi dell'energia ha riacceso già dallo scorso autunno l'attenzione sull'importanza di individuare la migliore soluzione per contenere le bollette di luce e gas relative alle forniture e sul confronto tra le tariffe del servizio di maggior tutela e le tariffe del mercato libero;

tra i principali Paesi europei, l'Italia è quello più esposto al rincaro del gas naturale. Infatti, il *mix* energetico del nostro Paese privilegia tale fonte: 42 per cento del consumo totale di energia in Italia nel 2020 (cui si somma il 36 per cento di petrolio), contro il 38 per cento nel Regno Unito, lontano dal 26 per cento in Germania (che usa molto carbone), dal 23 per cento in Spagna (che si affida di più al petrolio) e dal 17 per cento in Francia (che conta sul nucleare);

rilevato che:

i livelli di prezzo dell'elettricità e del gas permangono elevati, confermando che il caro energia non è un fenomeno temporaneo ma ha caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti secondo i quali il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023.

Come già anticipato in precedenza, il problema del cosiddetto caro energia sta minando la ripresa economica *post-COVID-19*, alimenta l'aumento dei prezzi di consumo e mette in estrema difficoltà famiglie, pubbliche Amministrazioni, impianti sportivi ed imprese, in particolare quelle energivore del settore manifatturiero cosiddetto *Hard To Abate*, costrette a rallentare e talvolta fermare le attività per gli insostenibili costi di produzione;

in Italia il prezzo medio giornaliero di acquisto dell'energia elettrica di gennaio e dei giorni della prima metà di febbraio 2022 è molto alto e si mantiene stabilmente attorno ai 215 euro/MWh (fonte GME), valore superiore alla media giornaliera del 2021, pari 125,46 euro/MWh, e circa 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti che era mediamente di 60 euro/MWh. Anche il prezzo del gas naturale di gennaio e dei primi giorni di febbraio 2022 è mediamente superiore agli 80 euro/MWh, valore molto alto e 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti;

l'Italia tra i Paesi europei è quello che registra ancora i prezzi superiori sia dell'energia elettrica e sia del gas, confermando lo storico *gap* negativo di prezzi che penalizza la competitività delle nostre imprese. Il prezzo medio giornaliero dell'elettricità nel 2021 in l'Italia è stato di 125,46 euro/MWh, un livello superiore del 29,5 per cento rispetto la Germania (96,85 euro/MWh) e 14,9 per cento rispetto la Francia (109,18 euro/MWh);

i competitori europei, sfruttando le specificità dei propri sistemi energetici, hanno già approntato misure a vantaggio delle proprie imprese; (RIPAMONTI)

rilevato inoltre che:

la sterilizzazione degli oneri generali di sistema per i clienti industriali su un orizzonte temporale prolungato rischierebbe di pregiudicare la competitività delle iniziative di autoconsumo fisico che basano la loro remuneratività sull'esenzione dal pagamento di detti oneri, soprattutto se non contestualmente accompagnata dall'introduzione di specifici meccanismi di sostegno in grado di colmare la progressiva riduzione del beneficio implicito, al fine di garantire la sostenibilità degli

investimenti pregressi e futuri;

il meccanismo previsto all'articolo 16 penalizza gli impianti alimentati a fonti rinnovabili che hanno avuto accesso negli anni agli incentivi del Conto Energia e rischia di pregiudicare fortemente la realizzazione degli impianti rinnovabili necessari per il conseguimento degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione che il Paese ha assunto nei confronti dell'Unione europea. Inoltre, la formula di calcolo del prezzo medio di riferimento rende la norma non applicabile ad impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 né a quelli che entreranno in esercizio in futuro;

valutato che:

l'ulteriore intervento previsto dall'articolo 28 del provvedimento in esame si è di fatto tradotto nell'arresto delle cessioni dei crediti relativi ai cosiddetti *bonus* edilizi che, invece, rappresentano un utile strumento per il rilancio dell'economia del Paese e il conseguimento dei *target* di efficienza energetica nell'ambito della transizione ecologica, senza peraltro tenere in considerazione il fatto che l'avvio dei progetti, ma anche l'avanzamento dei lavori in corso è stato fortemente rallentato già a seguito dell'entrata in vigore del cosiddetto "decreto frodi", a novembre 2021, a causa dell'incertezza normativa causata da tale provvedimento e soprattutto dalla sua attuazione;

ulteriori ritardi nelle operazioni sono stati altresì causati dal fatto che l'Agenzia delle entrate ha reso disponibili solo il 3 febbraio 2022 i nuovi modelli per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai *bonus* edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022 e del decreto-legge in esame;

occorre inoltre tenere presente che le misure in esame sono state adottate, di fatto, prima che vi fosse il tempo per constatare l'effettiva efficacia contro le frodi delle modifiche sinora introdotte;

appare evidente, dunque, che le disposizioni recate dal provvedimento producono l'effetto contrario di soffocare un mercato volto alla riqualificazione urbana, che si avviava alla ripresa anche grazie agli incentivi. Limitare ad una sola cessione il trasferimento dei crediti non scoraggia le frodi, quanto piuttosto rallenta, fino a bloccare, le operazioni di acquisto, soprattutto da parte degli operatori finanziari prossimi al raggiungimento della loro capacità di "assorbimento" in compensazione dei crediti stessi;

considerato inoltre che:

l'incremento pari a 10 milioni di euro del Fondo unico per il turismo risulta non adeguato all'ampia platea di beneficiari cui la misura è rivolta, tenuto conto che i *tour operator*, le agenzie di viaggio, ma anche le guide turistiche sono sostanzialmente inattive da marzo 2020;

il protrarsi degli effetti pandemici al 2021 e ai primi mesi del 2022 produrrà sui relativi bilanci delle imprese del settore della ristorazione collettiva un peggioramento significativo dei risultati economici. Le ragioni di tale andamento sono individuabili nel perdurare delle difficoltà della ristorazione aziendale, ancora fortemente ridotta, e della ristorazione scolastica che, in conseguenza delle misure di prevenzione del contagio stabilite dal Governo, deve rispondere ad una domanda ridotta e a singhiozzo;

la riduzione della mobilità dei cittadini ha causato un drammatico aggravamento del quadro generale del settore del trasporto persone sull'intero territorio nazionale, per cui il comparto ha registrato durante il *lockdown* un calo dei ricavi di oltre il 90 per cento per ogni singolo operatore e, da luglio, la ripresa è comunque stata poco significativa e non sufficiente a garantire la sopravvivenza delle imprese,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito di:

- 1) adottare interventi volti a chiarire il quadro normativo relativo alle cessioni dei crediti dei *bonus* edilizi, al fine di prevenire il blocco totale delle nuove iniziative per la riqualificazione energetica degli edifici, evitando gli impatti negativi anche sugli interventi già iniziati, con i relativi effetti dannosi sulle imprese attuatrici degli interventi e sull'indotto ad esse connesso;
- 2) consentire, in ogni caso, la cessione multipla a banche e intermediari vigilati ai sensi dell'articolo 106 del Testo unico bancario e, nel caso di cessione a soggetti diversi, di disciplinare un meccanismo

di tracciabilità che consenta di identificare con certezza i soggetti che intervengono lungo la filiera, non consentendo così la dissimulazione dell'origine del credito;

- 3) segnalare al Governo la necessità di armonizzare le regole per l'ingresso in Italia, al fine di rimuovere gli ostacoli burocratici connessi alla gestione della pandemia su scala internazionale e favorire la ripartenza dei flussi turistici, particolarmente influenzati anche dalle incertezze e dalle rigidità sulle regole relative alla validità temporale delle certificazioni verdi COVID;
- 4) prorogare l'esenzione dal pagamento dell'IMU e del credito d'imposta per la locazione degli immobili destinati all'attività d'impresa, tenuto conto, in particolare che le imprese turistico-ricettive, gravemente colpite dalla pandemia, hanno sostenuto costi ingenti per la gestione della componente immobiliare e che tali costi continuano a gravare sui bilanci anche durante i periodi in cui i ricavi sono azzerati;
- 5) includere, tra le spese sostenute per il riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, quelle relative ad unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione e le loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno;
- 6) estendere la misura di sostegno di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame ad alcuni segmenti del settore del trasporto persone non di linea, al fine di garantirne la ripartenza;
- 7) estendere le misure volte all'abbattimento degli oneri parafiscali per gli impegni di potenza superiori ai 16,5 kW nel settore elettrico oltre il primo trimestre del 2022 e fino al termine dell'attuale, importante incremento dei prezzi dell'energia;
- 8) prevedere interventi finalizzati all'utilizzo equilibrato del maggior gettito derivante dalla vendita all'asta delle quote di anidride carbonica per calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e piccole e medie imprese rispetto agli oneri generali, ferme restando le risorse da destinare a interventi strutturali per la decarbonizzazione anche dei settori industriali manifatturieri;
- 9) sollecitare il Governo ad adottare, nell'ambito del mercato elettrico e per un breve periodo, ferma restando la possibilità generale di contrattare l'energia elettrica rinnovabile sul mercato, l'obbligo di restituzione al Gestore dei servizi energetici (GSE) dei valori di prezzo che eccedono una soglia differenziata a seconda della tipologia di impianto e della tipologia di incentivo eventualmente riconosciuta, individuando forme di indennizzo per la modifica degli accordi già conclusi, tra le quali la possibilità di concedere un prezzo congruo e stabile per un certo periodo di tempo agli operatori che hanno restituito i valori di prezzo, e prevedendo che le risorse disponibili a seguito dell'introduzione dell'obbligo di restituzione possano essere messe a disposizione delle aziende in situazioni di criticità e soggette a un maggior incremento dei costi produttivi per l'aumento dei prezzi energetici, quali le aziende che non riescono a essere competitive con un prezzo dell'energia come quello attuale, facendo salvi i regimi incentivanti relativi alle "comunità di energia rinnovabile", per i quali è necessario che l'energia continui a essere valorizzata in aggiunta all'incentivo in misura piena, in quanto finalizzata al ristoro dei costi pagati in bolletta in valore equivalente dai membri delle medesime comunità;
- 10) prevedere l'adozione di misure volte a garantire la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas nell'attuale congiuntura di mercato e fino alla sua normalizzazione;
- 11) adottare misure volte a consentire la realizzazione dei sistemi semplici di produzione e consumo anche laddove l'unità di produzione da fonti rinnovabili si collochi in un sito del cliente finale diverso da quello dove il medesimo cliente consuma l'energia, tenendo comunque in considerazione criteri di prossimità e la sostenibilità ai fini del pagamento degli oneri di sistema;
- 12) sollecitare il Governo ad adottare ogni opportuna iniziativa affinché la Commissione tecnica PNRR - PNIEC possa operare con la celerità necessaria e garantire che nell'anno 2022 siano autorizzati almeno 7 GW, così come indicati negli obiettivi al 2030 sulle fonti rinnovabili;
- 13) invitare il Governo ad accelerare le condizioni volte a far sì che la diminuzione del costo dell'energia generata dall'ingresso di nuova energia rinnovabile si riflettano in minori costi per i consumatori, attraverso la possibilità di avvalersi di prezzi dinamici oppure di contratti PPA dedicati;
- 14) invitare il Governo a garantire il necessario supporto agli operatori di mercato

nell'ottenimento delle garanzie necessarie alla loro operatività, prevedendo meccanismi straordinari di accesso alle garanzie, preferibilmente attraverso il ricorso a società a partecipazione pubblica, quali, ad esempio, SACE;

15) sollecitare il Governo a intervenire, in via emergenziale, con apposite misure volte a sottrarre le forniture di gas naturale nazionale, nonché quelle di gas naturale approvvigionato con contratti di lungo periodo, agli usuali meccanismi, al fine di destinarle in via prioritaria alle attività industriali maggiormente esposte al caro energia, qualora non già coperte da contratti a prezzo fisso;

16) invitare il Governo a prevedere un nuovo stanziamento significativo di risorse per far fronte al drammatico livello dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale anche nel secondo trimestre 2022, al fine di contenere le bollette di famiglie, pubbliche Amministrazioni, a partire dai comuni e dagli ospedali, impianti sportivi, in particolare per le piscine, e delle imprese cosiddette energivore del settore manifatturiero; (RIPAMONTI)

17) prevedere l'estensione dell'IVA agevolata del 5 per cento anche per il gas per autotrazione, al pari di quanto fatto con l'introduzione dell'agevolazione per il gas per usi civili e industriali, nonché l'istituzione di credito imposta sul costo di acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione di mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto; (RIPAMONTI)

18) prevedere l'istituzione di un fondo di garanzia per la realizzazione degli impianti e delle misure di efficienza delle comunità energetiche rinnovabili;

19) porre all'attenzione del Governo la necessità di adottare misure di "*electricity release*", al fine di valorizzare la produzione di energia rinnovabile ed impiegarla per rifornire i settori più esposti al caro energia, non già coperti da contratti a prezzo fisso, anche attraverso la definizione, da parte del Gestore dei servizi energetici, di un programma di aste al ribasso con adesione volontaria in cui il GSE si impegna a medio e lungo termine ad acquistare e vendere energia rinnovabile a prezzo fisso, da impianti già in esercizio o di nuova costruzione, a partire dall'energia rinnovabile che già ritira.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2117](#)

Art. 5

5.100

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: "istituti tecnici superiori dell'area industria e artigianato" con le seguenti: "gli istituti professionali dell'indirizzo Industria e artigianato per il Made in Italy".

Art. 8

8.100

Il Relatore

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: "previa intesa" fino a "n. 281" e al secondo periodo, dopo le parole: "Ministro dello sviluppo economico", aggiungere le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Art. 9

9.100

Il Relatore

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "fissato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" con le seguenti: "fissato nell'ambito dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'alinea".

1.3.2.1.15. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 206 (ant.) del 23/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCLEDÌ 23 FEBBRAIO 2022
206ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il presidente [GIROTTO](#) comunica che la Commissione sta svolgendo ancora le audizioni, che termineranno la settimana prossima, salvo prevedere - come concordato nella seduta del 16 febbraio - nuove audizioni delle associazioni di categoria del settore balneare una volta presentato l'emendamento del Governo sulla questione.

Propone pertanto di dedicare le sedute della settimana prossima alla discussione generale sul provvedimento in titolo, per poi procedere alle repliche dei relatori e del Governo, e invita tutti i senatori che intendano intervenire a farlo nei tempi previsti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1217) ANASTASI ed altri. - Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni

(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. - Disciplina dell'inquadramento ai fini

previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore [VACCARO](#) (M5S) presenta una proposta di testo unificato, pubblicata in allegato, nella quale, d'intesa con i proponenti, ha uniformato i due disegni di legge originari, recependo tanto la creazione di un nuovo albo professionale, quanto le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che tale testo unificato potrebbe essere adottato come testo base, qualora la Commissione convenisse su tale ipotesi.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(2117) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non sono ancora pervenuti i pareri da parte delle Commissioni consultate sugli emendamenti.

Il relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) invita il Presidente a sollecitare le Commissioni coinvolte.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce assicurazioni in tal senso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è convocata una nuova seduta oggi alle ore 18, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, per l'esame in sede consultiva del decreto-legge n. 228 del 2021 (Atto Senato n. 2536).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,15.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [1217, 1666](#)**

NT

Il Relatore

Art. 1.

1. Il capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«Capo VI

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DEGLI ESPERTI DANNI E VALUTAZIONI

Art. 156. - (*Attività di accertamento danni e valutazioni*) - 1. L'attività professionale di esperto danni e valutazioni per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto all'albo di cui all'articolo 157.

2. Le imprese di assicurazione non possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti.

3. Nell'esecuzione dell'incarico gli esperti danni e valutazioni devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.

Art. 157. - (*Albo professionale degli esperti danni e valutazioni*) - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso la CONSAP, che lo gestisce e lo aggiorna, l'albo professionale degli esperti danni e valutazioni. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione. Ai fini dell'iscrizione all'albo, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché dei requisiti di cui all'articolo 158. La CONSAP individua con regolamento, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e nel proprio sito *internet*, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e quella di cancellazione, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico all'albo.

2. L'albo professionale degli esperti danni e valutazioni è suddiviso in tre sezioni:

a) alla prima sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore e dei natanti e dei danni subiti conseguenti a responsabilità civile e garanzie dirette veicoli;

b) alla seconda sezione sono iscritti coloro che svolgono attività di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli a motore e natanti, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati;

b) alla terza sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore di interesse storico e collezionistico, di cui all'articoli 60 del decreto legislativo 30 aprile 1985, n. 285, e dei relativi danni subiti.

3. Per ogni iscritto, l'albo professionale degli esperti danni e valutazioni riporta le seguenti informazioni:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) comune di residenza;

d) codice fiscale;

e) titolo di studio;

f) data di conseguimento del titolo abilitativo e data di iscrizione all'albo;

g) specializzazione;

h) indirizzo della sede operativa;

i) eventuale iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio del tribunale nella cui circoscrizione territoriale si ha la residenza o il domicilio professionale.

Art. 158. - (*Requisiti per l'iscrizione all'albo*) - 1. Per ottenere l'iscrizione all'albo professionale degli esperti danni e valutazioni, la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di un altro Stato in condizione di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena

di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;

e) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale;

g) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un esperto danni e valutazioni abilitato;

h) aver superato una prova di idoneità, secondo quanto previsto dal comma 3.

2. Non possono esercitare l'attività di esperto danni e valutazioni né essere iscritti all'albo professionale degli esperti danni e valutazioni gli agenti e i mediatori di assicurazione, gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione iscritti al registro di cui all'articolo 109, i riparatori di veicoli e di natanti, i dipendenti di imprese di assicurazione, nonché di società partecipate o controllate dalle medesime imprese e loro società partecipanti o controllanti, e i dipendenti pubblici e privati con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno.

3. Ai fini dell'iscrizione, l'esperto danni e valutazioni deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dalla CONSAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 157, comma 2. La CONSAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.

Art. 159. - (*Cancellazione dall'albo*) - 1. La cancellazione dall'albo professionale degli esperti danni e valutazioni è disposta dalla CONSAP, con provvedimento motivato, in caso di:

a) rinuncia all'iscrizione;

b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e);

c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma 2;

d) radiazione;

e) mancato versamento del contributo di gestione di cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dalla CONSAP.

2. Non si procede alla cancellazione dall'albo, anche se richiesta dall'esperto danni e valutazioni, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.

Art. 160. - (*Reiscrizione*) - 1. L'esperto danni e valutazioni, che sia stato cancellato dall'albo professionale degli esperti danni e valutazioni a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2.

2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, l'esperto danni e

valutazioni può essere nuovamente iscritto all'albo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.

3. L'esperto danni e valutazioni, la cui iscrizione all'albo sia stata cancellata per mancato versamento del contributo di gestione, può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.

4. Se l'esperto danni e valutazioni, intervenuta la cancellazione dall'albo, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneità già conseguita».

Art. 2.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 110, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) non essere iscritto all'albo professionale degli esperti danni e valutazioni»;

b) all'articolo 305, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'esercizio dell'attività di esperto danni e valutazioni in difetto di iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 156 del presente codice è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale»;

c) all'articolo 308, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'uso, nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole: intermediario di assicurazione, intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di assicurazione, *broker*, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di assicurazione, intermediario di assicurazione a titolo accessorio, esperto danni e valutazioni ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa, riassicurativa o di attività di accertamento danni e valutazioni è vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 109 o nell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni di cui all'articolo 157».

2. Al capo VIII del titolo XVIII del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia disciplinare per gli esperti danni e valutazioni»;

b) all'articolo 329:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sanzioni disciplinari applicabili agli esperti danni e valutazioni»;

2) al comma 1, le parole: «I periti assicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli esperti danni e valutazioni»;

c) all'articolo 330:

1) alla rubrica, le parole: «dei periti assicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «degli esperti danni e valutazioni»;

2) al comma 1, le parole: «nel ruolo dei periti di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni»;

d) all'articolo 331:

1) alla rubrica, le parole: «nei confronti dei periti» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti degli esperti»;

2) al comma 1, le parole: «nei confronti dei periti di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti degli esperti danni e valutazioni»;

3. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 337:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Esperti danni e valutazioni»;

2) al comma 1, le parole: «nel ruolo dei periti assicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «nell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni» e le parole: «del ruolo dei periti assicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni»;

3) al comma 2, le parole: «del ruolo dei periti assicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni»;

b) all'articolo 344, le parole: «sono iscritti di diritto al ruolo previsto dall'articolo 156» sono sostituite dalle seguenti: «sono iscritti di diritto all'albo di cui all'articolo 157, prima sezione»;

c) all'articolo 350:

1) alla rubrica, le parole: «ed il ruolo dei periti assicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «e l'albo professionale degli esperti danni e valutazioni»;

2) al comma 2, le parole: «dal ruolo dei periti assicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'albo professionale degli esperti danni e valutazioni».

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano l'attività peritale.

Art. 3.

(Criteri per l'affidamento degli incarichi agli esperti danni e valutazione)

1. Con regolamento della Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono disciplinati i criteri per l'affidamento di incarichi agli esperti danni e valutazioni e le relative modalità di designazione. La designazione dell'esperto competente per la valutazione dei casi è effettuata in considerazione delle distinte sezioni di cui all'articolo 157, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonché della competenza territoriale, secondo criteri di rotazione e alternanza degli iscritti all'albo di cui al medesimo articolo 157 del codice delle assicurazioni private.

Art. 4.

(Tariffa delle prestazioni degli esperti danni e valutazioni)

1. Le tariffe delle prestazioni degli esperti danni e valutazioni sono determinate, con cadenza biennale, dalla CONSAP, sentite le organizzazioni di categoria degli esperti danni e valutazioni e le rappresentanze delle imprese di assicurazione.

Art. 5.

(Obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale)

1. I lavoratori autonomi che svolgono l'attività professionale di esperti danni e valutazioni per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti possono optare, secondo i termini e le modalità definiti ai sensi del comma 2, tra l'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e l'iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI).

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'EPPI e l'INPS, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per la scelta, non reversibile, da parte dei soggetti di cui al comma 1, tra l'iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale dell'EPPI e l'iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Nel caso di opzione per l'iscrizione all'EPPI, la

posizione contributiva eventualmente già maturata presso la suddetta Gestione separata resta acquisita alla medesima e dà luogo a prestazioni o a quote di prestazioni secondo le norme vigenti. Resta ferma l'opzione per una forma di previdenza obbligatoria gestita da un altro ente.

3. Le modifiche dello statuto e del regolamento dell'EPPI, conseguenti all'attuazione del presente articolo e del decreto di cui al comma 2, sono adottate dall'ente entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sottoposte all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, entro novanta giorni dalla trasmissione delle stesse. Con le medesime modalità di cui al primo periodo sono adottate forme di riduzione contributiva, su base volontaria e a prescindere dalla data della prima iscrizione, per un periodo non inferiore ai primi cinque anni solari di iscrizione dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 alla suddetta gestione dell'EPPI.

4. La CONSAP trasmette all'EPPI e all'INPS, nelle more dell'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni, l'elenco dei nominativi dei soggetti iscritti al ruolo dei periti assicurativi, corredato dei dati anagrafici e identificativi, e, successivamente all'istituzione del suddetto albo, l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati anagrafici e identificativi.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.3.2.1.16. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 208 (ant.) del 02/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCLEDÌ 2 MARZO 2022
208ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REDIGENTE

(1217) ANASTASI ed altri. - Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni

(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. - Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 febbraio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta del 23 febbraio il relatore ha illustrato uno schema di testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta. Propone pertanto di adottarlo quale testo base per il prosieguo dei lavori.

Conviene la Commissione.

Su proposta del relatore **VACCARO** (M5S), la Commissione conviene altresì di fissare a lunedì 21 marzo, alle ore 15, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato a base dell'esame.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(2117) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua

espressione territoriale, artistica e tradizionale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione affari costituzionali ha reso il parere sul testo e sugli emendamenti, mentre la Commissione bilancio sta svolgendo ulteriori approfondimenti in attesa della relazione tecnica del Governo.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1ª e 12ª riunite. Esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Riferisce la relatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*), premettendo che il provvedimento reca un complesso di interventi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che la Camera ha anche trasposto in esso larga parte del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5.

Riguardo alle materie di competenza della Commissione segnala, in primo luogo, l'articolo 1 che introduce, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni, con applicazione delle norme sanzionatorie per i casi di mancato adempimento. Fa presente poi che il capoverso articolo 4-*quinquies* introduce, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione - per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni. I datori di lavoro e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria sono tenuti a verificare il rispetto del possesso del certificato verde "rafforzato". Si dispone altresì che il datore di lavoro adibisca i lavoratori ultracinquantenni aventi una controindicazione alla vaccinazione contro il COVID-19 a mansioni - anche diverse dalle precedenti e senza decurtazione della retribuzione - che evitino il rischio di diffusione del contagio in oggetto.

Illustra poi l'articolo 2-*bis*, che sopprime il limite temporale di validità del certificato verde COVID-19 per i casi in cui esso sia generato in relazione all'assunzione della dose di richiamo del vaccino contro il COVID-19 (successiva al completamento del ciclo primario) ovvero in relazione ad una guarigione successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all'assunzione della dose di richiamo. Per gli altri casi di certificato generato da guarigione dal COVID-19 e per i certificati generati dal completamento del ciclo primario suddetto resta fermo il vigente limite di sei mesi (decorrenti, rispettivamente, dalla guarigione o dal completamento del ciclo).

Dà indi conto dell'articolo 2-*ter*, che estende l'applicazione del regime di autosorveglianza ai casi in cui il contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 riguardi un soggetto guarito dal COVID-19 dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione contro la medesima malattia (oppure dopo l'assunzione della successiva dose di richiamo). Ricorda in proposito che il regime di autosorveglianza ha sostituito l'obbligo di quarantena precauzionale prevista in via generale in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2.

Evidenzia altresì che la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 reca, con vari termini di decorrenza e fino al 31 marzo 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19, generato da vaccinazione contro il COVID-

19, da guarigione o da un test molecolare o un test antigenico rapido, mentre la lettera c) del comma 1 estende alle imprese private con più di quattordici dipendenti la norma che consente, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sostituire il lavoratore privo del certificato verde COVID-19 (di base o "rafforzato", a seconda dei casi) con esclusione provvisoria del diritto, per quest'ultimo lavoratore, di rientro.

Pone inoltre l'accento sull'articolo 3-ter in virtù del quale, a decorrere dal 10 marzo 2022, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.

Si sofferma infine sull'articolo 5-ter, che definisce le possibilità di applicazione transitoria dell'istituto del lavoro agile in deroga rispetto al requisito dell'accordo tra datore di lavoro e dipendente, con riferimento ai genitori lavoratori che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta o almeno un figlio con bisogni educativi speciali.

Conclude illustrando uno schema di parere favorevole con raccomandazione, pubblicato in allegato.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN si esprime in senso favorevole sullo schema di parere.

Per dichiarazione di voto contrario a nome della propria parte politica, prende la parola la senatrice [GARNERO SANTANCHE'](#) (FdI), ribadendo ancora una volta la ferma contrarietà su tutta la linea del Governo ed in particolare alla scelta di adottare il cosiddetto *super green pass*, in luogo della possibilità - per i lavoratori - di eseguire i tamponi antigenici, peraltro impiegati anche durante l'elezione del Capo dello Stato.

Il senatore [MARTI](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara l'astensione del proprio Gruppo.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con raccomandazione della relatrice.

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª riunite. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore [MARTI](#) (L-SP-PSd'Az), rammentando in premessa che dal 7 gennaio 2022 è stata accertata la presenza della peste suina africana (PSA) nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria, e che la PSA è una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa.

Illustra quindi l'articolo 1, che prevede l'adozione di piani regionali relativi a interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini da allevamento e nei cinghiali, definisce le procedure e le competenze per l'attuazione dei medesimi piani, ivi comprese le attività relative agli animali abbattuti, e demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli.

Il comma 1 del successivo articolo 2 disciplina la nomina di un commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della PSA. Dà indi conto dei compiti del commissario straordinario, ai sensi del comma 2, il quale si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali, istituito presso il Ministero della salute; l'Unità è allo scopo integrata con un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica. Il Commissario straordinario si avvale altresì degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle pubbliche amministrazioni indicate dal comma 5.

Accenna poi all'articolo 3, che introduce un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti ed una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inadempimento di tale obbligo, nonché ai successivi articoli 4 e 5 recanti, rispettivamente, le clausole di salvaguardia, con riferimento alle autonomie territoriali speciali, e di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare la votazione dello schema di parere alla settimana prossima.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" (n. 1055)

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S) ricorda che la Commissione ha svolto, in sede congiunta con la X Commissione della Camera dei deputati, le audizioni dei Ministri Garavaglia, Colao e Giorgetti riferite all'atto in titolo. Rammenta altresì che è in programma l'audizione del Ministro Cingolani, in sede riunita con le Commissioni 5ª, 13ª e 14ª, che era stata fissata per lo scorso lunedì 28 febbraio ma rimandata per una concomitante riunione del Consiglio energia a Bruxelles. A conclusione delle audizioni presenterà, in qualità di relatore, uno schema di parere sull'atto in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che questa settimana termineranno le audizioni programmate, nel corso delle quali sono stati presentati numerosi documenti, com'è noto pubblicati sulla pagina *web* della Commissione. Comunica poi che il Governo ha presentato l'emendamento 2.0.1000, pubblicato in allegato, che affronta la questione dei balneari, rispetto al quale si era deciso di svolgere nuovamente le audizioni delle associazioni di categoria, presumibilmente nella giornata di martedì 8 marzo. Ricorda infine che questa settimana è aperta la discussione generale.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 18,30 di oggi, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2542

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

premessi che esso reca un complesso di interventi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo tra l'altro:

- l'introduzione, fino al 15 giugno 2022, dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni;
- l'introduzione, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, dell'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione - per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato;
- la soppressione del limite temporale di validità del certificato verde COVID-19 per i casi in cui esso sia generato in relazione all'assunzione della dose di richiamo del vaccino contro il COVID-19 (successiva al completamento del ciclo primario) ovvero in relazione ad una guarigione (dal medesimo COVID-19) successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all'assunzione della dose di richiamo;
- l'ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19, generato da vaccinazione contro il COVID-19, da guarigione o da un test molecolare o un test antigenico rapido;

esprime parere favorevole, con la seguente raccomandazione:

si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo - che, nella persona del Presidente del Consiglio, ha più di una volta fornito assicurazioni circa la fine dello stato emergenza al 31 marzo 2022 - affinché si proceda velocemente all'eliminazione dell'obbligo di esibire il certificato verde da parte di coloro che hanno eseguito il ciclo vaccinale, anche in considerazione dell'avvicinarsi della fine della pandemia e dell'ampia diffusione dei vaccini; del resto, questa circostanza ha consentito di pervenire a una situazione di maggiore sicurezza sanitaria, indispensabile a far ripartire l'economia, che tuttavia è ancora parzialmente frenata dalle restrizioni, per quanto più attenuate rispetto ai mesi precedenti, e da paure e timori, che non hanno ancora lasciato spazio a un diffuso sentimento di fiducia nel futuro.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2469](#)

Art. 2

2.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«**Art. 2-bis**

(Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative)

1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto è anteriore a tale data.

3. Fino alla data di cui al comma 1, l'occupazione dello spazio demaniale connessa alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 1 non è abusiva anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 2-ter

(Delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative)

1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il

raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese;

e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore;

2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

5) valorizzazione, ai fini della scelta del concessionario:

5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;

5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre di attività d'impresa o di tipo professionale;

6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

7) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinarsi in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare con divieto espresso di

proroghe e rinnovi anche automatici;

f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;

h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico;

l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.3.2.1.17. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 245 (pom.) del 28/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022
245ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[RIPAMONTI](#)

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), il quale rileva che l'articolo 1 reca misure di accelerazione per la realizzazione delle opere per la viabilità della città di Roma e il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, che ha evidentemente risvolti anche per il comparto turistico. In particolare: il comma 1 estende agli interventi inseriti nel Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo le misure di accelerazione delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) già previste per gli interventi inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); il comma 2 riduce il termine entro il quale il soprintendente può richiedere che gli interventi suddetti siano sottoposti a verifica preventiva dell'interesse archeologico; il comma 3 autorizza la società Giubileo 2025 a sottoscrivere apposite convenzioni con ANAS per l'affidamento degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade previsti dal Programma dettagliato; i commi 4 e 5 autorizzano Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale a sottoscrivere apposite convenzioni con ANAS per l'affidamento degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade comunali di Roma Capitale, nonché per lo sviluppo e la riqualificazione funzionale delle strade di penetrazione e di grande collegamento di Roma Capitale e della Città metropolitana, rimuovendo le situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità derivanti dalle condizioni delle strade in vista dei flussi di pellegrinaggio e turistici previsti in occasione del Giubileo.

Dà indi conto dell'articolo 2, che reca misure urgenti in materia di costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe, nonché di controllo sul loro esercizio, mentre l'articolo 3 riguarda

l'adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Illustra quindi l'articolo 4, che introduce disposizioni sul trasporto marittimo di passeggeri, sugli adeguamenti infrastrutturali portuali e sulla laguna di Venezia. Il comma 1, per garantire lo svolgimento dell'attività crocieristica 2022 nella laguna di Venezia, autorizza il Commissario straordinario a realizzare un ulteriore punto di attracco temporaneo, da realizzare nell'area di Chioggia. Il comma 4 modifica la disciplina dell'Autorità per la Laguna di Venezia, che viene ridenominata Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque. Dopo essersi soffermato sulle ulteriori previsioni dell'articolo 4, menziona anche l'articolo 5 relativo alla funzionalità dell'impianto funiviario di Savona. Al riguardo, fa presente che, secondo il comma 1, in caso di cessazione dell'attuale concessione entro il 31 dicembre 2022 e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale provvede ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica della funivia nonché all'individuazione di un nuovo concessionario. Il comma 2 estende dal 31 agosto al 31 dicembre 2022 la corresponsione dell'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale prevista dall'articolo 16 del decreto-legge n. 121 del 2021 a favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.

Evidenzia poi che l'articolo 6 interviene sul settore del trasporto aereo, con disposizioni volte ad accelerare lo sviluppo del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT), ad aumentare l'accesso ferroviario agli aeroporti nonché a incrementare la rilevanza strategica e lo sviluppo degli aeroporti intercontinentali.

Quanto all'articolo 7, rileva che esso introduce, al comma 1, una serie di modifiche al codice della strada, complessivamente volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti, a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e ad incrementare la sicurezza della circolazione stradale.

Passando all'articolo 8, in materia di trasporto pubblico locale e regionale, segnala che il comma 1, al fine di migliorare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nonché della mobilità locale nelle sue diverse modalità, trasforma l'Osservatorio nazionale del trasporto pubblico locale in "Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità locale sostenibile". I commi da 2 a 5 definiscono nel dettaglio i nuovi compiti affidati all'Osservatorio, anche in relazione all'attività dei *mobility manager* d'area, aziendali e scolastici, nonché gli strumenti e le risorse dei quali esso si può avvalere.

Accenna altresì all'articolo 10, recante disposizioni in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, nonché per la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici. In proposito, sottolinea che il comma 1 integra l'articolo 44 del "decreto-legge semplificazioni" del 2021, con il quale è stata definita una procedura speciale in relazione ad alcune opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, specificamente indicate nell'Allegato IV al citato provvedimento. Le disposizioni ora introdotte precisano che le procedure di VIA semplificate, previste per le opere inserite nel PNRR, si applicano a tutti gli interventi dell'Allegato IV e stabiliscono che, in relazione agli interventi dell'Allegato IV per la cui realizzazione è nominato un Commissario straordinario, viene applicata, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, anche la riduzione dei termini.

Tenuto conto degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, fa notare inoltre che, in base al comma 2, in relazione ai progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro da sottoporre obbligatoriamente al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non si applica, per gli anni 2022 e 2023, il versamento a carico del soggetto committente della somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che dovrebbe essere destinato al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione e consulenza. Al contempo, per assicurare la

funzionalità del medesimo Consiglio superiore dei lavori pubblici, è autorizzata la spesa di 1,6 milioni di euro il 2022 e di 3,2 milioni per il 2023. Il comma 3 precisa che l'esonero dal versamento del contributo si applica esclusivamente ai progetti sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio superiore successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame e che non si procede al rimborso delle somme già versate.

Riepiloga brevemente i contenuti dell'articolo 11 sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, segnalando che: il comma 1 proroga al 30 settembre 2022 l'obbligo dell'uso delle mascherine FFP2 su tutti i mezzi di trasporto elencati all'articolo 10-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021- fatta eccezione per gli aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone di trasporto - nonché per l'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali; il comma 2 sopprime l'uso delle mascherine per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico 2021-2022.

L'articolo 12, al fine di consentire il corretto funzionamento della Commissione tecnica VIA e della Commissione PNRR-PNIEC, autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Ricorda infine che la Commissione di merito ha fissato a martedì 5 luglio il termine per la presentazione degli emendamenti e che dunque sarebbe preferibile rendere il parere entro tale data.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2117) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 2 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Invita pertanto il Viceministro a farsi carico di sollecitare, nelle opportune sedi, il Governo affinché si possa proseguire fattivamente nella discussione.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1921) RIPAMONTI ed altri. - Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha formalmente chiesto al Governo la relazione tecnica sul testo unificato, adottato a base della discussione congiunta nella seduta del 24 marzo scorso, e che la Commissione politiche dell'Unione europea ha espresso un parere non ostativo con osservazioni. Ricorda peraltro che domattina è prevista una riunione di maggioranza, alla presenza del ministro Garavaglia, in relazione alle ulteriori modifiche al citato testo unificato.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(1217) ANASTASI ed altri. - Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale

degli esperti danni e valutazioni

(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. - Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il senatore [ANASTASI](#) (M5S), in qualità di primo firmatario del disegno di legge n. 1217, preannuncia l'esigenza di apportare ulteriori correzioni al testo unificato, adottato a base della discussione congiunta nella seduta del 2 marzo scorso.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.18. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 248 (pom.) del 06/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022

248ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIROTTO

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA DISCUSSIONE CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1921 E 2087

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che, su richiesta di alcuni senatori, è stata prospettata la possibilità di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 2.100, 3.100, 5.100, 6.100, 7.100, 8.100 e 12.100 del relatore, pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri. Nel ricordare che nella riunione di maggioranza, svolta alla presenza del Ministro, si era convenuto di non subemendarli, attesa la natura tecnica della gran parte di loro, fa presente che le proposte emendative del relatore sono finalizzate a recepire le istanze degli enti locali, veicolate al Dicastero, nonché i pareri delle Commissioni finora consultate in ordine al testo unificato. Chiede pertanto l'orientamento dei Gruppi, precisando di aver interloquito informalmente con il relatore, senatore Castaldi, che si è dichiarato comunque favorevole alla fissazione di un termine purché breve.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) converge sull'ipotesi di stabilire un termine breve per subemendare gli emendamenti del relatore, anche nella prospettiva di presentare un nuovo ordine del giorno sulla didattica museale, come concordato nella citata riunione di maggioranza.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) si dichiara d'accordo a fissare un termine ravvicinato per i subemendamenti, preannunciando peraltro una riformulazione dell'ordine del giorno G/1921, 2087 NT/1/10, relativo alle attività svolte dagli enti del terzo settore.

La Commissione conviene quindi di fissare alle ore 12 di domani, giovedì 7 luglio, il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 2.100, 3.100, 5.100, 6.100, 7.100, 8.100 e 12.100, riferiti al testo unificato per la discussione dei disegni di legge sulla disciplina della professione di guida turistica (Atti Senato nn. 1921 e 2087).

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2117

Il senatore [COLLINA](#) (PD) comunica di aver sollecitato, tramite i rappresentanti del proprio Gruppo, l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio sugli emendamenti al disegno di legge n. 2117 (Tutela dell'artigianato artistico), di cui è primo firmatario.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2651) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC), premettendo che il disegno di legge in titolo, contenente delega al Governo per la riforma fiscale, è stato approvato dalla Camera dei deputati con diverse modifiche al testo iniziale. Ricorda poi che nel Documento di economia e finanza (DEF) 2022, il Governo ha precisato di aver avviato un percorso di riforma del sistema fiscale che dovrà accompagnare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Sottolinea comunque

che tale riforma non è parte del Piano e alla sua attuazione non è connessa alcuna delle erogazioni di risorse che l'Unione europea mette a disposizione del nostro Paese nell'ambito dei fondi del *Next Generation EU*.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, illustra l'articolo 1 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, fissando anzitutto principi e criteri direttivi generali cui deve attenersi la stessa revisione. Si tratta, oltre che dei principi di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione e del diritto dell'Unione europea, dei seguenti principi e criteri direttivi: stimolare la crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione; razionalizzare e semplificare il sistema tributario, anche con riferimento agli adempimenti a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale; preservare la progressività del sistema tributario e garantire il rispetto del principio di equità orizzontale; ridurre l'evasione e l'elusione fiscali; garantire il rispetto dell'autonomia tributaria degli enti territoriali; razionalizzare le sanzioni amministrative.

Dopo aver accennato all'articolo 2, che reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi, su cui preannuncia l'intenzione di introdurre un'osservazione nello schema di parere, si sofferma sull'articolo 3 relativo ai principi e ai criteri direttivi specifici concernenti la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa. In proposito, pone l'accento sulla semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione: alla disciplina degli ammortamenti e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente ineducibili; alla revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei; alla tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale.

Dà indi conto dell'articolo 4, che introduce i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi (accise), facendo particolare riferimento: alla razionalizzazione della struttura dell'IVA, allo scopo di semplificarne la gestione e applicazione, nonché di contrastare l'erosione e l'evasione fiscali ed aumentare l'efficienza del sistema impositivo; all'adeguamento delle strutture e delle aliquote delle imposte indirette, in modo tale da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti soggetti ad accisa, dell'obiettivo di riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e di promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili nonché dello sviluppo sostenibile.

Quanto all'articolo 5, fa presente che esso delega il Governo a emanare uno o più decreti legislativi volti al graduale superamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP, garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati si è introdotta una priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti ed è stato specificato che occorre altresì garantire gettiti in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro che comportano l'applicazione di aliquote dell'Irap maggior di quelle minime.

Avviandosi alla conclusione, illustra l'articolo 6 relativo al sistema di rilevazione catastale degli immobili, soffermandosi in particolare sui terreni edificabili accatastati come agricoli, l'articolo 7 sulla riforma della fiscalità locale, sia nella sua componente personale, sia nella componente immobiliare, nonché l'articolo 8 concernente le modifiche al sistema nazionale della riscossione. A tale ultimo riferimento, plaude all'introduzione di un criterio aziendalistico che orienti l'attività verso obiettivi di risultato. Menziona infine gli articoli 9 sulla codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria e 10 sulle coperture finanziarie.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2117
XVIII Legislatura

Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 159 \(pom.\)](#)

1 marzo 2022

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 423 \(pom.\)](#)

7 luglio 2021

[N. 439 \(pom.\)](#)

4 agosto 2021

[N. 514 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2022

[N. 515 \(pom.\)](#)

23 febbraio 2022

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)

[N. 258 \(pom.\)](#)

13 luglio 2021

[N. 262 \(ant.\)](#)

22 luglio 2021

[N. 263 \(pom.\)](#)

27 luglio 2021

[N. 266 \(pom.\)](#)

3 agosto 2021

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 17 \(pom.\)](#)

14 luglio 2021

Sottocomm. pareri

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 249 \(pom.\)](#)

30 giugno 2021

Commissione parlamentare questioni regionali

30 giugno 2021

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 159 (pom., Sottocomm. pareri) del 01/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1 MARZO 2022
159ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, sul presupposto che il riconoscimento di un indennizzo per le lesioni o infermità originate da vaccinazione contro il Covid-19 e dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica oppure il decesso, previsto dall'articolo 20, si applichi anche a coloro che si sono sottoposti alla vaccinazione raccomandata anteriormente all'entrata in vigore del decreto in esame, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 20, comma 1, nell'ambito della definizione dell'entità e delle modalità di trasferimento del finanziamento ivi previsto agli enti territoriali, si rileva l'opportunità di aggiungere il riferimento anche alle province autonome, oltre che alle regioni;
- all'articolo 26, commi 2 e 3, si invita a indicare un termine temporale per l'adozione dei decreti ministeriali ivi menzionati.

La Sottocommissione conviene.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD) , relatore, illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2117) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente [PARRINI](#) (PD) , relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- in via generale si invita a tenere conto del fatto che il d.P.R. 25 maggio 2001, n. 288, adottato in attuazione dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1995, n. 443 (legge quadro per l'artigianato), reca un elenco esemplificativo delle attività delle imprese artigiane che rientrano nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura e che pertanto potrebbe essere necessario un coordinamento.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 423 (pom.) del 07/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2021
423ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2267\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sugli emendamenti approvati dalla Commissione di merito e tramessi dall'Assemblea, relativi al provvedimento in titolo.

Al riguardo segnala che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione espressa dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva la proposta.

Il PRESIDENTE ricorda che, qualora fossero presentati subemendamenti alle proposte approvate, la Commissione bilancio potrà essere chiamata a esaminarli in sede consultiva, eventualmente, se ne ricorrono le condizioni, nelle modalità previste dall'articolo 100, comma 7, del Regolamento.

[\(2272\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con

presupposto e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*), sulla base della nota istruttoria messa a disposizione dal Governo nella seduta di ieri, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto degli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: con riguardo all'articolo 1, comma 1, viene rappresentato che, in caso di verifica negativa dell'ammissibilità delle spese di assunzioni di personale ivi previste a carico delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le Amministrazioni potranno assumere il personale o conferire gli incarichi nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010; in relazione al successivo comma 13 dell'articolo 1, viene affermato che l'inquadramento del personale assunto a tempo determinato opererà nei termini applicativi individuati dal D.P.C.M. 26 giugno 2015, e pertanto il personale sarà inquadrato nella posizione economica F3 corrispondente alla pubblica amministrazione nella quale viene inserito; sempre in relazione all'articolo 1, con riferimento agli adempimenti connessi alla costituzione degli elenchi previsti dai commi 5 e 6, allo svolgimento delle procedure di idoneità di cui al comma 9 e alle procedure di concorso di cui al comma 11, viene riportato che il Dipartimento della funzione pubblica sta già procedendo agli adempimenti previsti, trattandosi di procedure che appartengono all'expertise dell'amministrazione e del relativo personale; con riguardo all'articolo 3, comma 2, sulla possibilità di superare i limiti di spesa del trattamento economico accessorio, viene rappresentato che l'erogazione delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva è stabilita in sede di predisposizione della legge di bilancio, e in tale sede - e nei limiti individuati da tali risorse - la misura troverà applicazione e limite; per quanto concerne l'articolo 4, sul riordino dell'Associazione Formez PA, si osserva che le nuove norme non introducono modifiche che attengono alla modalità di finanziamento di Formez, che rinvia le proprie risorse finanziarie in parte *ope legis* e in parte attraverso le proprie attività svolte mediante contratti o convenzioni di diritto privato: si forniscono pertanto rassicurazioni che le nuove attività attribuite a Formez saranno assolte mediante la stipula di contratti e convenzioni con le amministrazioni che si avvarranno di tale Associazione, a fronte di un corrispettivo; si conferma, comunque, che a legislazione vigente ai componenti del Consiglio di amministrazione compete, dal 2012, unicamente la corresponsione di gettoni di presenza; in relazione all'articolo 5, sul riordino della Scuola nazionale dell'Amministrazione, viene manifestato l'avviso che l'apposizione della clausola di neutralità finanziaria possa superare ogni possibile elemento di criticità, e si osserva, in particolare, che la promozione e il sostegno all'aggiornamento professionale sono comunque attività già svolte a legislazione vigente che la nuova normativa declina in modo più specifico; con riguardo all'articolo 7, comma 1, in ordine ai profili di quantificazione dell'assunzione di 500 unità di personale non dirigenziale ai fini della realizzazione dei progetti inclusi nel PNRR, si fa presente che per i Ministeri è stato valorizzato un importo retributivo medio pari a euro 43.336,53 e per la Presidenza del Consiglio dei ministri quello pari a euro 66.007,04; in relazione al comma 3, si fa presente che la deroga ai vincoli di massimali di spesa risulta finanziariamente compensata mediante la copertura prevista al comma 6, che prevede un'espressa autorizzazione di spesa; in relazione al comma 5, ove si prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura la formazione del personale assunto, si fa presente che l'autorizzazione di spesa per le attività di formazione da acquisire entro l'esercizio 2021 riguarda procedure concorsuali da attivarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento il cui svolgimento è previsto con le procedure semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, rese ancor più celeri dalla previsione dell'articolo 1, comma 4, del provvedimento in titolo, che prevede lo svolgimento della sola prova scritta: posti tali limiti temporali per lo svolgimento delle prove concorsuali, si dichiara congrua l'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2021 per l'erogazione della formazione; con riferimento all'articolo 8, in tema di reclutamento del personale dirigenziale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza, viene riportata una tabella che fornisce elementi analitici per la quantificazione dell'onere delle posizioni dirigenziali

istituite, in termini di retribuzione fondamentale, trattamento accessorio e oneri riflessi; in relazione all'articolo 9, in tema di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, si afferma che le modalità di individuazione dei fabbisogni saranno determinate attraverso la sottoposizione del provvedimento di riparto in sede di conferenza unificata; si osserva altresì, per i profili di copertura, che gli oneri a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU non vengono rappresentati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, trattandosi di una diversa finalizzazione delle risorse iscritte nel Fondo: si segnala altresì che gli oneri a valere sul Fondo sono stati comunque rappresentati nel prospetto riepilogativo per memoria; riguardo all'articolo 10, per i profili di quantificazione dei singoli compensi degli esperti ivi previsti, si rinvia agli elementi che potranno essere forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dall'AGID; per i profili di copertura, si fa presente che la deroga ai vincoli di massimali di spesa risulta finanziariamente compensata mediante la copertura prevista al comma 5 del medesimo articolo che, peraltro, è posta a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU Italia, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea; con riferimento all'articolo 11, rispetto alla quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione a tempo determinato del contingente di complessive 16.500 unità per la giustizia ordinaria da impiegare nell'ufficio del processo, nonché in relazione all'articolo 13, circa la quantificazione degli oneri derivanti dal reclutamento a tempo determinato di 5.410 unità a supporto delle linee progettuali giustizia del PNRR, viene riportato che nella relazione tecnica è stata quantificata tra le voci del trattamento economico "accessorio" solo la componente del Fondo risorse decentrate, in quanto si prevede che il predetto personale non dovrà svolgere ore di lavoro oltre l'orario d'obbligo e che lo stesso presterà la propria attività prevalentemente da remoto, senza fruizione del buono pasto; eventuali esigenze finanziarie, stimate di modesto impatto e a carattere residuale, potranno trovare copertura nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio dell'amministrazione giudiziaria a tale scopo destinate; con riferimento agli oneri stipendiali del personale da assumere a tempo determinato, incrementati in previsione del rinnovo del C.C.N.L. 2016/2018, viene fatto presente che le percentuali di rinnovo riportate nella relazione tecnica risultano coerenti con quanto previsto nella relazione tecnica alla legge di bilancio per il 2021, con riferimento al personale che come nel caso di specie non beneficia dell'elemento perequativo; sempre in relazione all'articolo 11, in merito alle assunzioni dei contingenti ivi previsti, si assicura che le stesse avverranno con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022; riguardo alla spesa necessaria a garantire il fabbisogno correlato all'adeguamento delle dotazioni di ufficio ed informatiche (*hardware* e licenze d'uso), viene confermata la sostenibilità degli oneri nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fornendo dati ed elementi analitici a suffragio di tale affermazione; in relazione all'articolo 14, sulla procedura straordinaria di reclutamento per l'assunzione dei contingenti di personale di cui agli articoli 11 e 13, viene precisato che la stima dei relativi oneri è stata fatta sulla base dell'esperienza maturata in precedenti procedure concorsuali e, comunque, nel rispetto dei limiti massimi dei compensi di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 24 aprile 2020, aumentato degli oneri riflessi a carico dello Stato (32,70 per cento, di cui 24,20 per oneri previdenziali e 8,50 per cento per IRAP); vengono quindi forniti ulteriori elementi di dettaglio sui riflessi finanziari delle suddette procedure di concorso; con riguardo all'articolo 16, con riferimento ai profili di quantificazione degli oneri riguardanti l'attività di formazione per i neoassunti di cui agli articoli 11 e 13, viene segnalato che, in via prudenziale e in ragione del carattere innovativo previsto per tale attività, gli oneri sono stati quantificati sulla base del numero delle c.d. *virtual rooms* che saranno organizzate, sulla base del numero dei partecipanti e della durata dei percorsi di attuazione dei piani didattici e formativi da svolgersi prevalentemente per via telematica; si evidenzia, peraltro, che i costi relativi al compenso dei formatori incideranno in misura minima e che la maggior parte delle spese previste deriveranno da attività complementari e diverse (acquisto di volumi, abbonamenti a portali, riviste, materiali didattici, pacchetti formativi completi), esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo, nel presupposto che, in relazione all'articolo 13, analogamente alle assicurazioni fornite per l'articolo 11, le assunzioni dei contingenti ivi previsti avverranno con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022; e con le seguenti

osservazioni: in relazione agli articoli 1, comma 16, e 5, comma 3, si ribadisce che la relazione tecnica dovrebbe fornire dati ed elementi analitici idonei a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista; con riguardo all'articolo 10, sarebbe opportuno acquisire dati di massima concernenti la composizione e i compensi da corrispondere agli esperti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; in relazione agli articoli 9, comma 2, 10, comma 5, 11, comma 7, lettera *b*), 14, comma 13, e 16, comma 3, che provvedono alla copertura dei rispettivi oneri a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché rispetto agli articoli 11, comma 7, lettera *a*), e 13, comma 6, che vi provvedono mediante versamento dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della medesima legge, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia, si raccomanda il Governo di dare puntuale informazione al Parlamento sull'*iter*, sui tempi e sui modi di adozione del decreto, o dei decreti, del Ministero dell'economia e delle finanze, chiamati dall'articolo 1, comma 1042, della citata legge di bilancio per il 2021 a definire le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse del suddetto Fondo di rotazione e per la loro rendicontazione.

La rappresentante del GOVERNO pronuncia un avviso favorevole sulla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni)

Il relatore **PRESUTTO** (M5S), dopo aver sinteticamente richiamato i rilievi già illustrati sul testo del provvedimento in titolo, propone di ribadire all'Assemblea il parere appena espresso alla Commissione di merito.

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(2117) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice **FERRERO** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il testo, sprovvisto di relazione tecnica, reca numerose disposizioni di carattere oneroso e prevede all'articolo 10 una copertura finanziaria formulata come limite massimo di spesa. Al riguardo, fa presente che occorre verificare l'adeguatezza delle quantificazioni e, trattandosi in diversi casi (cedolare secca su redditi di locazione all'articolo 3; sgravio contributivo e deduzione fiscale all'articolo 6; regime fiscale agevolato per la cessione di azienda all'articolo 7) di oneri che non appaiono agevolmente comprimibili o modulabili, deve valutarsi la riformulazione come previsione di spesa della copertura finanziaria, di cui va comunque accertata la congruità. Ritiene pertanto necessario, al fine di verificare i suddetti profili di criticità, richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di un'apposita relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta formulata dalla relatrice.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1922) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S), sulla base della nota istruttoria depositata dal Governo nella seduta del 23 giugno scorso, formula seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, previa verifica del prescritto numero legale, la proposta della relatrice è messa ai voti e approvata.

(1923) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE conviene con la valutazione del relatore.

In assenza di interventi, il PRESIDENTE, in qualità di relatore, propone di esprimere un parere non ostativo che, previa verifica del numero legale, viene posto in votazione, risultando approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione bilancio, già convocata domani, giovedì 8 luglio 2021, alle ore 9, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 439 (pom.) del 04/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 2021
439ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che nel presupposto che si debba aggiornare l'istituzione del fondo e la decorrenza dell'onere all'anno 2021, occorre acquisire conferma della sussistenza delle somme utilizzate per la copertura finanziaria a valere sul Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

Il sottosegretario di Stato Alessandra SARTORE si riserva di fornire elementi di risposta alle richieste della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2166) Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire l'avviso del Governo sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La senatrice **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*), riportando il sollecito avanzato anche dai senatori e dalla Commissione di merito, chiede che si prosegua l'esame del disegno di legge in titolo, sulla cui importanza e delicatezza richiama l'attenzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2117) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale
(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 7 luglio.

La relatrice **FERRERO** (*L-SP-PSd'Az*) sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica formulata dalla Commissione il 7 luglio scorso sul provvedimento in titolo, a proposito del quale segnala le aspettative delle categorie interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio.

La relatrice **FERRERO** (*L-SP-PSd'Az*) ricorda al Governo la richiesta, avanzata dalla Commissione l'11 giugno 2019, di produrre, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, l'aggiornamento della relazione tecnica sul testo del provvedimento, di cui ribadisce ancora la rilevanza sociale e formativa.

Il PRESIDENTE, nel rammentare la complessità delle questioni finanziarie poste dal provvedimento, invita tutti i senatori della Commissione ad attivarsi, secondo le modalità ritenute più efficaci, per rendere possibile la ripresa e la conclusione dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il PRESIDENTE invita la rappresentante del Governo a dare risposta ai rilievi avanzati dalla Commissione.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) chiede di valutare un breve rinvio dell'esame al fine di consentire un rapido ulteriore approfondimento dei profili di competenza del testo e degli emendamenti.

Il senatore [DE CARLO](#) (Fdl), sottolineando l'attesa della comunità interessata, reputa opportuno, se sussistono le condizioni, procedere sollecitamente alla conclusione dell'esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni sulla brevità del rinvio, auspicando che l'esame possa concludersi, in assenza di ostacoli, già nella seduta convocata per domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta in attesa del completamento dell'acquisizione degli elementi istruttori relativi agli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2329.

Il senatore [DE CARLO](#) (Fdl) chiede che la seduta della Commissione non riprenda prima del termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 19,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2329) Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

(Parere alle Commissioni 8a e 11a riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulla proposta 2.30 (testo 4).

Comporta maggiori oneri la proposta 3.0.7 (già 4.0.1 testo 2) (testo 2).

Occorre valutare la congruità della copertura dell'emendamento 3.0.8 (già 4.0.2 testo 2).

Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri delle proposte 3.0.11 (già 4.0.5) testo 2 e 3.0.11 (già 4.0.5) testo 3.

Ad integrazione del parere reso nella precedente seduta, sull'emendamento 1.21 si valuti l'espressione di un parere non ostativo condizionato alla medesima riformulazione espressa sugli emendamenti 1.12 (testo 2), 1.18 (testo 2) e 1.20 (testo 2).

Ad integrazione del parere non ostativo espresso nella seduta di ieri sulle proposte 3.1 e 3.2, rappresenta l'opportunità di correggere il riferimento normativo all'articolo 202, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 con il più corretto riferimento al comma 1 del medesimo articolo 202.

Analoga osservazione attiene all'emendamento 3.0.1 (testo 2) identico al predetto emendamento 3.1.

La sottosegretaria SARTORE concorda con il relatore sulla valutazione non ostativa della proposta

2.30 (testo 4), nonché sull'onerosità dell'emendamento 3.0.7 (già 4.0.1 testo 2) (testo 2).
Con riguardo alla proposta 3.0.8 (già 4.0.2 testo 2), si pronuncia in senso non ostativo a condizione che l'emendamento venga riformulato nella versione di cui dà lettura.
Con riguardo alle proposte 3.0.11 (già 4.0.5) testo 2 e 3.0.11 (già 4.0.5) testo 3, formula un avviso di nulla osta condizionato alla loro integrale riformulazione in un identico testo, che procede a illustrare. Sugli emendamenti 1.21, 3.1, 3.2 e 3.0.1 (testo 2), concorda con la valutazione della Commissione.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene accettabile la soluzione avanzata dal Governo con riguardo agli emendamenti 3.0.11 (già 4.0.5) testo 2 e 3.0.11 (già 4.0.5) testo 3.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Governo se risulti pervenuta una relazione tecnica sull'emendamento 3.0.4.

La sottosegretaria SARTORE risponde che allo stato non è stata trasmessa, sulla proposta richiamata, alcuna relazione tecnica.

Il PRESIDENTE osserva che, qualora dovesse pervenire in tempo utile la relazione tecnica, il parere sull'emendamento 3.0.4 potrà essere rivisto per l'Assemblea.

Il senatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) chiede ulteriori chiarimenti sulla valutazione della proposta 3.0.4, a cui il Gruppo di Forza Italia annette particolare importanza.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (*PD*) riferisce che, a quanto risulta, presso le Commissioni riunite l'emendamento in questione sarebbe stato trasformato in un ordine del giorno di impegno al Governo.

Non essendovi ulteriori richieste d'intervento, il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*), alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.0.7 (già 4.0.1 testo 2) (testo 2).
Sull'emendamento 3.0.8 (già 4.0.2 testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'integrale riformulazione nella seguente versione: " Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis

(Servizi di outplacement per la ricollocazione professionale)

1. Per l'anno 2021, al fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è previsto che, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 10 milioni di euro siano destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie disposizioni applicative."

Sugli emendamenti 3.0.11 (già 4.0.5 testo 2) e 3.0.11 (già 4.0.5) testo 3, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'integrale riformulazione delle proposte emendative nella seguente identica versione: " Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contratti di riallineamento)

1. L'articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.
2. La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali indicati al comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dai contratti provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data, purché tali accordi siano sottoscritti in data comunque antecedente a quella di entrata in vigore del presente articolo.
3. Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano a 1,3 milioni di euro per il medesimo anno 2021, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione per 1,3 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

Ad integrazione del parere reso nella precedente seduta, sull'emendamento 1.21, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all' integrale riformulazione nella seguente versione: "Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2022»;
- b) al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «30 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «38 milioni di euro per l'anno 2022»;
- 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 5 milioni di euro per l'anno 2022;»".

Ad integrazione del parere reso nella seduta di ieri, sulle proposte 3.1 e 3.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 4-*bis*, capoverso 1-*ter*, delle parole: "di cui all'articolo 202, comma 4," con le seguenti: "di cui all'articolo 202, comma 1,".

Sull'emendamento 3.0.1 (testo 2), il parere il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 4-*bis*, capoverso 1-*ter*, delle parole: "di cui all'articolo 202, comma 4", con le seguenti: "di cui all'articolo 202, comma 1,".

Il parere è non ostativo sulla proposta 2.30 (testo 4).".

La proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

La seduta termina alle ore 20,10.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 514 (pom.) del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022
514ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(2505\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il presidente [PESCO](#) avverte che, alla scadenza del termine di ieri alle ore 15, sono stati presentati 2307 emendamenti e 15 ordini del giorno, che saranno pubblicati in allegato al resoconto di una prossima seduta.

Per quanto riguarda poi le modalità e i tempi di prosecuzione dell'esame, rinvia alle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza convocato al termine della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1201-A\)](#) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire l'avviso del Governo, al fine di procedere all'aggiornamento al 2022 della decorrenza degli oneri e, conseguentemente, della copertura finanziaria di cui al comma 9 dell'articolo 5, relativo all'istituzione e al funzionamento del registro pubblico telematico denominato "Sanità trasparente".

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiornamento della decorrenza degli oneri e, conseguentemente, della copertura di cui all'articolo 5, comma 9, stante il fatto che il precedente parere era stato reso nel 2021.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente modifica:

- all'articolo 5, il comma 9 sia sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2022 e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno 2022, e, quanto a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva la proposta di parere testé illustrata.

Il PRESIDENTE avverte che il parere espresso per l'Assemblea verrà trasmesso, per opportuna conoscenza, anche alla 12ª Commissione, per l'eventuale seguito di competenza.

La Commissione prende atto.

(1684-A) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, considerato che la Commissione di merito ha recepito le modifiche richieste dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 18 gennaio, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo proposta dalla relatrice.

(2390-A) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, considerato che la Commissione di merito ha inserito la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa richiesta dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 19 ottobre, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(988-B) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, preso atto delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni di competenza da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) comunica che i senatori Dell'Olio e Tosato svolgeranno la funzione di relatori per l'esame, in consultiva, del disegno di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 3, concernente la concessione di aree demaniali portuali, il maggior ricorso a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento delle concessioni di aree e banchine nell'ambito portuale potrebbe comportare un aggravio di costi: al riguardo, si chiede conferma che l'autorità portuale possa far fronte agli eventuali maggiori oneri con le risorse disponibili a legislazione vigente. In riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera c), occorre valutare se le procedure di rinegoziazione, da parte delle regioni, dei rapporti concessori per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, nelle more del completamento delle procedure di assegnazione, possano determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Con riguardo all'articolo 6, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali, occorre acquisire ulteriori elementi sui profili di onerosità connessi ai criteri di cui al comma 2, lettere d) ed l), anche al fine di valutarne la

compatibilità con la clausola di invarianza prevista dal successivo comma 4. Relativamente all'articolo 12, in materia di servizi di gestione dei rifiuti, occorre valutare se la riduzione della durata minima dell'accordo con il gestore pubblico o privato del servizio da cinque a due anni possa comportare effetti finanziari negativi, in relazione all'esigenza di adeguamento di strutture non ammortizzabili in un ridotto intervallo temporale. Riguardo all'articolo 13, in tema di prestazioni fornite da strutture sanitarie private per conto del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), chiede conferma che dall'eliminazione delle valutazioni comparative della qualità e dei costi per l'accreditamento e il convenzionamento delle strutture private, sostituite da criteri di selezione incentrati sulla sola qualità delle prestazioni, non derivino maggiori oneri per la finanza pubblica, ancorché indiretti, connessi all'allentamento dei parametri quantitativi e finanziari esistenti. Andrebbe poi assicurato, in relazione all'articolo 14, in materia di distribuzione dei farmaci, che l'eliminazione, per i distributori all'ingrosso, dell'obbligo di detenere una dotazione minima dei medicinali in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) non possa comportare una carenza di specialità e quindi la necessità di ricorrere a farmaci più costosi, con riflessi onerosi a carico del SSN. Con riguardo all'articolo 16, in tema di farmaci in attesa di definizione del prezzo, andrebbero acquisiti elementi di dettaglio al fine di escludere profili di onerosità, considerato che la lettera *a)* appare suscettibile di anticipare l'erogazione dei nuovi farmaci a carico del SSN, con possibili effetti finanziari negativi, mentre la lettera *b)* potrebbe comportare dei risparmi. Con riferimento all'articolo 17, sulla revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati, pur considerando che l'onere è configurato come tetto di spesa e appare modulabile entro il limite previsto, andrebbe chiarito se siano congrui i prezzi presi a riferimento dalla Relazione tecnica per quantificare lo stanziamento necessario a incrementare la produzione di plasma tramite aferesi, prezzi che appaiono inferiori a quelli previsti nelle delibere di recepimento degli accordi tra Stato e Regioni. In relazione all'articolo 26, recante delega al Governo per rafforzare la concorrenza nel mercato unico, osserva che alcuni dei principi e criteri direttivi appaiono suscettibili, almeno astrattamente, di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con particolare riferimento al criterio di cui alla lettera *c)*, che prevede l'individuazione dell'Ufficio Unico di collegamento. In relazione alla revisione dell'apparato sanzionatorio, di cui alla lettera *h)*, andrebbe inoltre chiarita, rispetto alla disciplina vigente, la portata finanziaria della riassegnazione di una quota non inferiore al 50 per cento delle somme introitate agli appositi capitoli di spesa delle Autorità di vigilanza, di controllo e dell'Ufficio Unico di collegamento, atteso che tale previsione sottrae risorse altrimenti destinate all'entrata del bilancio pubblico, e fermo restando che le entrate da sanzioni assumono carattere meramente eventuale e non sono contabilizzate nei tendenziali. Alla luce di tali osservazioni, la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 non appare pacificamente sostenibile: ciò sembra emergere dalla stessa relazione tecnica, nella parte in cui afferma che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Sarebbe pertanto necessario inserire tale formula anche all'interno del testo normativo. Riguardo all'articolo 28, che attribuisce nuovi poteri istruttori per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di concentrazioni, considerato che l'AGCM è compresa nel Conto economico delle pubbliche amministrazioni ai fini della contabilità nazionale, andrebbe confermata l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali per far fronte ai nuovi compiti previsti. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 288 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di acquisire gli elementi istruttori da parte delle competenti amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei

deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, concernente il recepimento di norme in tema di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, che occorre avere conferma della sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, con particolare riferimento alle lettere *i*), *l*) ed *m*) del comma 1, che pongono una serie di compiti in capo al Governo.

In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 6, sul recepimento di norme in tema di vigilanza macroprudenziale, occorre valutare se, con riferimento alla partecipazione all'istituendo Comitato per le politiche macroprudenziali, di cui al comma 2, lettera *a*), siano previsti compensi, indennità, gettoni o rimborsi comunque denominati, al fine di verificarne la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri.

Per quanto concerne l'articolo 7, che interviene sul quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali, occorre acquisire ulteriori informazioni in merito agli effetti finanziari derivanti dai compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dalle lettere *b*) e *c*) del comma 2, al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3.

Sempre con riferimento al medesimo comma 2 dell'articolo 7, si segnala che la lettera *c*) prevede l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, prima di dare attuazione a decisioni dell'autorità di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente: 1) abbiano un impatto diretto sul bilancio dello Stato; 2) abbiano implicazioni sistemiche che possano verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato; 3) diano avvio alla risoluzione di una controparte centrale. Trattandosi di impatto sul bilancio dello Stato, andrebbe previsto nei casi sopra richiamati il coinvolgimento del Parlamento, in sede consultiva o, quantomeno, mediante la previa informativa alle Commissioni competenti per i profili finanziari.

Per quanto riguarda l'articolo 12, sul riconoscimento reciproco di provvedimenti di congelamento e confisca, appare necessario acquisire dal Governo maggiori elementi informativi in merito alla lettera *d*) del comma 2, concernente il rimborso degli importi versati a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1805, al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3.

In relazione all'articolo 17, in tema di protezione degli animali durante l'abbattimento, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti, con particolare riferimento ai criteri di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del comma 2, che appaiono potenzialmente onerosi, al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3.

Più in generale, si rileva che gli articoli 4, 10, 13, 14, 15, 16, 18 e 19 presentano criteri di delega che potrebbero determinare effetti finanziari, per i quali allo stato non è possibile procedere alla relativa determinazione: pertanto la relazione tecnica, quando presente, rinvia il momento della quantificazione alla fase dell'adozione dei decreti delegati. Al riguardo, il Governo dovrebbe confermare la disponibilità delle risorse occorrenti all'integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe previste dal provvedimento in esame sul Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 287.

La rappresentante del GOVERNO consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, che, oltre a rispondere ai rilievi del relatore, subordina la verifica positiva alla soppressione del comma 3 dell'articolo 17.

Il relatore [MANCA](#) (PD) si riserva di predisporre la proposta di relazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2117) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 agosto.

La senatrice **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Ferrero, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura del fondo istituito dalla proposta 1.0.1.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.2 per la quantificazione degli oneri correlati alle attività di mappatura e censimento dei depositi dei musei, e la conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 2.1 e 2.2, che ampliano l'ambito operativo della qualifica di bottega storica e artigiana. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi dell'emendamento 2.4, che disciplina l'attribuzione della qualifica di maestro artigiano. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.0.1, che amplia i limiti dimensionali delle imprese artigiane che non lavorano in serie, in relazione all'impatto su eventuali misure di agevolazione.

Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 3.0.2, che istituisce un fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare eventuali profili finanziari della proposta 4.2, nella parte in cui prevede per gli artigiani un'esenzione quinquennale dalla presentazione della dichiarazione di regolarità contributiva e previdenziale. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

In relazione all'emendamento riferito all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di profili finanziari della proposta 5.1, che contempla l'ampliamento dell'offerta formativa per le attività di didattica laboratoriale negli istituti tecnici superiori. Non vi sono osservazioni sull'emendamento del relatore 5.100.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, richiede la relazione tecnica sulla proposta 6.1, che estende l'ambito applicativo dei benefici fiscali per l'apprendistato. Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 8.2, che istituisce un fondo per lo sviluppo di distretti di alto artigianato.

Occorre valutare gli eventuali profili finanziari, anche in relazione alla normativa europea, dell'emendamento 8.0.1, nella parte in cui prevede l'esonero di determinate imprese artigiane dagli obblighi di documentazione sulla tracciabilità dei prodotti. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8, ivi compresa la proposta del relatore 8.100.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 9, ivi compresa la proposta del relatore 9.100.

La rappresentante del GOVERNO ricorda che si è ancora in attesa di acquisire la relazione tecnica sul testo richiesta formalmente dalla Commissione bilancio lo scorso 7 luglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio.

La relatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti 1.244 (testo 2) e 1.355 (testo 2), segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Procede poi all'illustrazione della proposta di parere sul testo, sottolineando che la condizione ivi contenuta è volta a prevedere che, sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega, venga acquisito il parere non solo delle Commissioni di merito, ma anche delle Commissioni bilancio, limitatamente ai profili di interesse per la finanza pubblica.

Propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, dai quali risulta che:

- il potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale delle stazioni appaltanti previsto dal disegno di legge in esame non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di attività svolte con oneri a valere sulle risorse già stanziato allo scopo dalla legislazione vigente;
 - circa il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), le risorse per l'applicazione del meccanismo incentivante funzionale all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche saranno reperite nell'ambito del quadro economico di ciascun intervento, senza ulteriori oneri a carico delle amministrazioni interessate;
 - in merito al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), viene rappresentato che le attività finalizzate alla digitalizzazione e all'informatizzazione delle procedure saranno svolte con le risorse già stanziato allo scopo dalla legislazione vigente;
 - con riguardo al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *i*), viene confermato che l'utilizzo delle banche dati centrali da parte delle stazioni appaltanti non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di un obbligo già previsto a legislazione vigente;
 - circa il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *t*), viene confermato che le risorse per l'applicazione del meccanismo incentivante funzionale alla tempestiva esecuzione dei contratti pubblici saranno reperite nell'ambito del quadro economico dell'intervento, senza ulteriori oneri a carico delle amministrazioni interessate,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, in fine, delle seguenti parole: "nonché delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari".

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 515 (pom.) del 23/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2022
515ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) riepiloga gli elementi istruttori sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo e illustra le nuove proposte, segnalando, per quanto di competenza, che presentano profili di onerosità le proposte 1.84 (identica all'1.85) e 1.94 (analoga all'1.95). Occorre, invece, acquisire chiarimenti circa gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.1, 1.42 (identica all'1.43), 1.56 (identica all'1.57 e analoga all'1.58), 1.81, 1.86 (identica all'1.87), 1.88, 1.109, 1.112 (analoga all'1.113), 1.116, 1.133, 1.142 (analoga all'1.142, 1.143, 1.144 e 1.145), 1.155, 1.178, 1.191, 1.207, 1.295 (analoga a 1.296, 1.297 e 1.298), 1.304, 1.334 (identica a 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338), 1.340 e 1.361. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 1.95 (testo 2), 1.142 (testo 2) e 1.150 (testo 2) sull'inserimento nei bandi di gara di un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva ed eccezionale non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta. Si valutino, poi, gli effetti finanziari della proposta 1.155 (testo 2), per quanto attiene alla previsione di oneri in capo alle amministrazioni connessi alla stipula di polizze assicurative. Chiede conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte 1.290 (testo 2) e 1.293 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 1.3 (testo 2), 1.9 (testo 2), 1.16 (testo 2), 1.18 (testo 2), 1.24 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.38 (testo 2), 1.40 (testo 2), 1.45 (testo 2), 1.46 (testo 2), 1.48 (testo 2), 1.49 (testo 2), 1.70 (testo 2), 1.79 (testo 2), 1.80 (testo 2), 1.83 (testo 2), 1.90 (testo 2), 1.112 (testo 2), 1.117 (testo 2), 1.124 (testo 2), 1.137 (testo 2), 1.139 (testo 2), 1.189 (testo 2), 1.229 (testo 2), 1.243 (testo 2) (già 1.143 testo 2), 1.244 (testo 2), 1.247 (testo 2), 1.266 (testo 2), 1.273 (testo 2), 1.305 (testo 2), 1.316 (testo 2), 1.355 (testo 2) e 1.367 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE, nel riferire che l'istruttoria risulta in via di completamento, si riserva di fornire gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento della relatrice, segnalando peraltro che sono in corso interlocuzioni tra la Commissione di merito e il Ministero competente, con la presentazione di varie riformulazioni che richiedono la valutazione dei profili finanziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1402-A) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge e i relativi emendamenti, trasmessi all'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

(2536) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel rinviare per la disamina dei profili finanziari relativi al disegno di legge in titolo alla nota n. 289 del Servizio del bilancio, richiede, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, l'aggiornamento della relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata.

Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE illustra pertanto la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2536) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone di ribadire all'Assemblea il parere appena reso

alla Commissione in sede referente.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201-A/R) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra il nuovo testo degli articoli, formulato in sede redigente dalla 12ª Commissione permanente a seguito di rinvio da parte dell'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo. Al riguardo segnala, per quanto di competenza, atteso che la Commissione di merito ha recepito nel testo la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso il 22 febbraio scorso, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Poiché nessuno chiede la parola, con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(2356) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

A seguito di una richiesta di raggugli formulata dal PRESIDENTE, la rappresentante del GOVERNO conferma che, in sede di esame in prima lettura, presso l'altro ramo del Parlamento, del decreto-legge n. 228 del 2021, cosiddetto "proroga termini", è stato approvato un emendamento che differisce al 1º gennaio 2024 l'efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti, in senso conforme al contenuto del provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE, alla luce di tale circostanza e in vista della definitiva conversione del citato decreto-legge, reputa opportuno prendere contatto con la Commissione di merito per le valutazioni circa il prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2117) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale
(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **TOSATO** (L-SP-PSd'Az), nel farsi portavoce delle istanze formulate dai senatori della Commissione di merito, sollecita il Governo a dare riscontro alle richieste di chiarimento della

Commissione bilancio, così da consentire la prosecuzione dell'esame di un provvedimento trasversale ai Gruppi parlamentari e molto sentito dal mondo dell'artigianato e della piccola impresa.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha ancora ricevuto la relazione tecnica dal dicastero competente, assicurando comunque che si attiverà per sollecitarne la predisposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede alla rappresentante del Governo raggugli sull'istruttoria del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE, nel rappresentare che risultano ancora in corso gli approfondimenti del caso, risponde che riporterà la sollecitazione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il PRESIDENTE, d'accordo con il relatore, sollecita il Governo a produrre gli elementi di risposta chiesti dalla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE prende nota della sollecitazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il relatore [MANCA](#) (PD) domanda al Governo notizie sull'istruttoria relativa al testo e agli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO riferisce che sono in corso approfondimenti, prendendo comunque debita nota del sollecito della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che, al termine della seduta, è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.3. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.3.1. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 258 (pom.) del 13/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021
258^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, la professoressa Chiara Mosca.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Durigon.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e diretta sulla *web-tv*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della professoressa Chiara Mosca nell'ambito della proposta di nomina a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)

Il **PRESIDENTE** introduce l'audizione.

La professoressa MOSCA ricorda in premessa i tratti salienti del proprio *curriculum*, con particolare riferimento alle esperienze universitarie e di ricerca, nonché alle pubblicazioni più recenti. Rispetto ai temi più salienti delle proprie ricerche fa riferimento alla diffusione in alcuni Stati (storicamente in Francia, poi in Italia introdotto all'articolo 127-*quinquies* del Testo unico della finanza dal decreto-legge n. 91 del 2014, in Belgio e, da pochi mesi, in Spagna) dello strumento del voto maggiorato per gli azionisti "fedeli", il cui utilizzo è stato recentemente supportato nella risoluzione del Parlamento europeo sul governo societario sostenibile del 17 dicembre 2020 (come anche nel *Final report* del *Technical expert stakeholder group* incaricato dalla Commissione europea di individuare i possibili strumenti per agevolare l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali, nonché nelle recenti Proposte di riforma concorrenziale predisposte dall'AGCM e trasmesse al Governo il 23 marzo 2021).

Al premio per la fedeltà nel tempo degli azionisti, prosegue l'oratrice, si guarda quale meccanismo

idoneo ad assicurare stabilità nella gestione e a perseguire una crescita economica di lungo termine e sostenibile. A fronte di tali assunzioni di principio i legislatori e le autorità di vigilanza sono e saranno chiamati, sempre più, a svolgere un lavoro complesso per incorporare tali nuove istanze, in modo funzionale e coerente, nel tessuto normativo e regolamentare esistente, bilanciando attenzione al mercato nazionale e concorrenza tra ordinamenti.

L'istituto del voto maggiorato è stato oggetto di una sua pubblicazione del 2018 dal taglio empirico, ricercando nella struttura caratterizzante gli assetti proprietari delle società italiane le ragioni dell'ampia adozione di questo istituto. A suo parere, gli studi empirici costituiscono un imprescindibile strumento di analisi per valutare fino a che punto gli obiettivi di politica legislativa possano effettivamente condurre ai risultati auspicati nel contesto di mercato nel quale trovano applicazione. La grande sfida degli anni a venire riguarda l'impegno in termini di sostenibilità delle attività economiche, che si declina nell'attenzione, da parte di un numero crescente di operatori di mercato, ai temi ambientali, sociali e di governo societario (*Environmental, Social and Governance*, cosiddetto ESG). Come è storicamente avvenuto in altri ambiti della disciplina del mercato finanziario, il primo importante tassello risiede nel rafforzamento della trasparenza da parte delle imprese circa l'impatto della loro attività sull'ambiente e sul tessuto sociale.

Rileva quindi l'importanza che le società, per il tramite dei loro consigli di amministrazione, siano in grado di dar conto agli azionisti, agli investitori potenziali e ad altre categorie di portatori di interessi delle esternalità negative derivanti dalla loro attività, dei rischi subiti, del contributo che esse sono in grado di offrire al miglioramento degli aspetti richiamati, nonché delle strategie poste in essere. Affinché tale comunicazione sia efficace è necessario individuare criteri di materialità delle informazioni da riportare nelle dichiarazioni non finanziarie (in questa direzione muove, in larga parte, la recente proposta di direttiva in materia di rendicontazione di sostenibilità - *Corporate sustainability reporting directive* (CSRD) - tesa alla revisione della direttiva sulle dichiarazioni non finanziarie - ossia la Direttiva 2014/95/UE, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254).

Numerose ricerche dimostrano il crescente interesse degli investitori istituzionali per le tematiche ambientali, sociali e di governo societario, ma non necessariamente solo di costoro, quale forza trainante affinché le imprese prestino sempre maggiore attenzione agli obiettivi di sostenibilità, per la tutela del pianeta e la salvaguardia delle generazioni future.

L'accesso al mercato delle PMI, delle quali è costellato il tessuto imprenditoriale italiano, può innescare un fattore di crescita e di attenzione ai fattori ambientali, sociali e di *governance* anche da parte delle imprese di dimensioni minori. È importante che Borsa Italiana S.p.A. (che, oltre al principale mercato azionario regolamentato, gestisce l'AIM, che è un sistema multilaterale di negoziazione) possa continuare a guardare al tessuto imprenditoriale italiano per mantenere e sviluppare l'industria finanziaria del nostro Paese. A tale proposito, l'oratrice auspica che il recente trasferimento del controllo di Borsa Italiana S.p.A. al Gruppo Euronext consenta di sfruttare economie di scala, riconoscendo, al contempo, centralità al mercato italiano e un sufficiente livello di autonomia alla società di gestione.

Richiama quindi un altro filone della propria attività di ricerca, quello relativo alla disciplina dei servizi di investimento. Il settore finanziario presenta caratteristiche peculiari rispetto ad altri settori economici nella misura in cui gli intermediari sono tenuti a perseguire, oltre all'interesse proprio secondo il fisiologico dispiegarsi dell'attività imprenditoriale, anche l'interesse dei loro clienti. La protezione accordata si fonda sul rispetto di regole di comportamento graduate per intensità a seconda delle esigenze di protezione degli investitori. Il rilievo sistemico dell'attività di intermediazione finanziaria, unitamente ai profili di protezione degli investitori, trova una sintesi essenziale nella disciplina della riserva di attività. Solo soggetti autorizzati e vigilati possono professionalmente prestare servizi di investimento alla clientela.

Il tema è di estrema attualità alla luce del fenomeno FinTech. L'ingresso di nuove modalità di fruizione dei servizi (dalla consulenza automatizzata, alle piattaforme di *crowdfunding*, all'utilizzo di tecnologie a registro distribuito - DLT), potrebbe innescare un processo di disintermediazione che è da tempo

all'attenzione dei regolatori e delle autorità. Sebbene la tecnologia sia di per sé un elemento neutrale rispetto alla natura dell'attività economica, la rapida evoluzione della stessa, che inevitabilmente comporta spersonalizzazione e delocalizzazione nella prestazione dei servizi, impone costante attenzione alle evoluzioni di mercato ed all'ingresso di nuovi operatori. La Consob ha istituito, da tempo, numerosi tavoli di lavoro su tali temi: ricorda di aver partecipato alla redazione del Quaderno Fintech in tema di digitalizzazione del servizio di consulenza, evidenziando che la consulenza automatizzata può mettere in discussione il paradigma della relazione tra intermediario e cliente e l'applicazione delle regole di comportamento a protezione degli investitori.

Alla disciplina dei servizi di investimento è strettamente connesso il tema della tutela ma anche dell'incoraggiamento del risparmio (articolo 47 della Costituzione). La dimensione del risparmio delle famiglie rappresenta uno dei punti di forza del Paese. A suo parere agli investitori, quindi ai cittadini, devono essere rese accessibili strategie di diversificazione del portafoglio in grado di incoraggiare il risparmio (e, così, la pianificazione a lungo termine) e convogliarlo in attività produttive. Sotto tale profilo, notevoli passi sono stati fatti, soprattutto nel campo della trasparenza dei prodotti e dei costi, ma certamente il tema deve rimanere al centro dell'attenzione del regolatore.

L'oratrice ricorda poi di essersi occupata a lungo della disciplina degli abusi di mercato, tema cruciale per l'attività di vigilanza della Consob. Il regolamento europeo in questa materia (il n. 596 del 16 aprile 2014) costituisce l'esempio più evidente della scelta operata dal legislatore europeo di intervenire dettando norme comuni (il regolamento stesso, gli atti delegati, gli *standard* tecnici di implementazione e regolamentazione e il ricorso agli orientamenti emanati dall'ESMA) che non richiedono alcuna attività di recepimento sul piano nazionale, poiché di diretta applicazione negli Stati membri. Il Regolamento è ispirato al principio della simmetria informativa nei confronti del mercato, che impone agli emittenti di gestire con estrema cura le informazioni sensibili. La concreta applicazione del Regolamento, spesso fondato su norme soggette ad interpretazione, non è talvolta agevole, e lo sforzo interpretativo di volta in volta necessario rischia di minare l'obiettivo di massima armonizzazione delle norme. La Consob ha svolto in passato e dovrà continuare a svolgere una attenta vigilanza sul mercato della legalità dei comportamenti degli operatori economici, ma anche un ruolo di supporto agli emittenti nell'adempimento degli obblighi che ne discendono.

Conclusivamente evidenzia che gli studi da lei condotti sono connessi, in massima parte, ai temi della trasparenza e della correttezza dei comportamenti e, dunque, alle materie che rientrano nelle competenze e nell'attività istituzionale della Consob, che nello svolgimento della sua attività deve contribuire alla salvaguardia della fiducia nel sistema, alla tutela degli investitori, e al rafforzamento della competitività del sistema finanziario (articolo 5, commi 1 e 3, del Testo unico della finanza) nonché all'efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali (articolo 91 del Testo unico della finanza). La protezione degli investitori, obiettivo di primo piano nell'intera impalcatura della disciplina finanziaria, presuppone un mercato capace di valorizzare le eccellenze imprenditoriali. Tradizionalmente, nel sistema finanziario italiano, l'attività di trasferimento dalle unità in *surplus* a quelle in *deficit* è stata effettuata in parte preponderate dalle istituzioni creditizie. Tuttavia, la crescita dimensionale che le nostre imprese devono realizzare per competere in una economia globalizzata richiede la disponibilità di mercati finanziari efficienti. In un simile contesto, la capacità del mercato di attrarre imprese deve convivere con una rigorosa tutela degli investitori. Un mercato in grado di attrarre imprese meritevoli può incoraggiare il risparmio e dirigere il capitale verso attività produttive, che siano traino dell'innovazione e della crescita sostenibile.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia la professoressa Mosca per il suo intervento e lascia la parola ai senatori per eventuali richieste di chiarimento.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) richiama le principali linee di intervento del PNRR e gli investimenti in digitalizzazione e *green*, manifestando tuttavia la preoccupazione che non si tenga conto, ai fini della ripresa economica e della restituzione dei debiti contratti, dell'importante contributo che potrebbe venire da alcuni settori produttivi, come nel caso del manifatturiero e delle produzioni

tipiche. Chiede quindi se si possano conciliare le esigenze di sostenibilità ambientale con quelle dell'attività di impresa tradizionale.

Il senatore [PITTELLA](#) (PD) sollecita l'opinione della dottoressa Mosca su una serie di progetti di atti legislativi e altri atti dell'Unione europea in materia di finanza digitale all'esame della Commissione e chiede come sia possibile ridurre i rischi e amplificare i vantaggi dei nuovi strumenti finanziari a disposizione.

Il senatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver ricordato che la Consob è un organismo indipendente dal Governo, ma non certo dal Parlamento, evidenzia due aspetti politici, quello dell'Unione dei mercati dei capitali, che risulta assente nel dibattito pubblico, ma che pure merita particolare attenzione per le conseguenze che ne potrebbero derivare, e quello del rapporto tra l'ESG e i territori fragili dal punto di vista ambientale ed economico, che rischiano di essere penalizzati doppiamente per l'indirizzo che è stato dato a tale strumento di valutazione.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) in premessa domanda quale sia il rapporto tra rendicontazione di bilancio e bilancio di responsabilità sociale delle imprese. Infine segnala il tema del legame tra mondo delle imprese, con particolare riferimento alle PMI, e istituti bancari quanto alle fonti di finanziamento per l'attività imprenditoriale.

Il senatore [FENU](#) (M5S) segnala la problematica dell'accesso al credito per le PMI e chiede quali strumenti di finanziamento potranno essere individuati per resistere alla concorrenza del mercato globale.

Il senatore [LANNUTTI](#) (Misto), dopo essersi associato alle considerazioni del senatore Bagnai sulle caratteristiche di indipendenza della Consob, ricorda gli innumerevoli procedimenti giudiziari e le sentenze che hanno riguardato tale organismo a causa delle condotte tenute in materia di tutela del mercato e dei consumatori. Chiede quindi alla professoressa Mosca quale sia il suo orientamento sulla tutela del risparmio.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) segnala le diverse politiche fiscali che interessano i Paesi membri dell'Unione europea e sollecita la professoressa Mosca a chiarire la propria posizione sull'attività della Consob con riferimento alla tutela dell'interesse nazionale.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia che con l'audizione della professoressa Mosca e il successivo esame della proposta di nomina a componente della Consob la Commissione esplica le funzioni di indirizzo e controllo nei confronti del Governo. Giudica inoltre molto importante l'innesto di nuove professionalità ed esperienze all'interno della Consob, quali importanti risorse a supporto della sua attività.

Sottopone quindi alla professoressa Mosca la tematica sottesa al *dossier* Autostrade, che vede un cambio di assetto societario e una anomalia rilevante, ossia un piano economico-finanziario presentato solo dopo la sigla dell'accordo tra le parti. Tale esperienza ritiene rappresenti un ulteriore stimolo all'ambizione dell'ordinamento di introdurre una strategia per l'educazione finanziaria che possa rendere più consapevole il comportamento dei cittadini nelle scelte di investimento. Dà quindi la parola alla professoressa Mosca per la replica.

Nel rispondere ai quesiti posti, la professoressa Mosca si sofferma in prima istanza sulle questioni relative ai rischi per la struttura economica nazionale derivanti da una applicazione rigida della disciplina della sostenibilità ambientale, convenendo sull'esigenza di delineare un regime che tenga conto delle imprese operanti in determinati territori, ma, più in generale, e che tuteli le specificità della realtà economica nazionale.

Condivide la preoccupazione espressa dal senatore Pittella circa la delicatezza e complessità della regolamentazione in materia di *cripto asset*, specificando che la tecnica legislativa utilizzata dal legislatore comunitario prevede che le cripto attività qualificate come strumenti finanziari ricadano nella disciplina MiFid al fine di tutelare gli investitori, senza affievolire di converso le opportunità offerte dall'applicazione delle nuove tecnologie. Trova inoltre condivisibile anche il richiamo del senatore Bagnai alla rilevanza della *capital markets union*, che peraltro va inquadrata quale strategia per rendere più efficiente l'allocazione delle risorse private anche verso le piccole e medie imprese. Per quanto riguarda invece la rendicontazione non finanziaria, fa presente al senatore Turco che anche tale tipologia di rendicontazione ha un impatto economico; analogamente il richiamo alla responsabilità sociale dell'impresa assume un valore peculiare, essendo un presidio giuridico che tutela non solo gli azionisti, ma tutti i soggetti a vario titolo interessati dall'attività produttiva.

Relativamente alla questione del finanziamento delle piccole e medie imprese, dopo aver fatto riferimento al ruolo del mercato AIM gestito da Borsa italiana, ne sottolinea l'importanza anche nella prospettiva della ricapitalizzazione delle aziende e della crescita dimensionale delle stesse. Circa i rilievi formulati dal senatore Lannutti sottolinea che la Commissione è un organo collegiale la cui indipendenza rispetto al Governo trova il naturale e istituzionale corollario nella responsabilità verso il Parlamento. Ritiene peraltro che la natura collegiale dell'organismo consenta anche una pluralità di competenze e professionalità, essa stessa garanzia di indipendenza, sancita, a sua volta dalla diversa durata dei mandati dei singoli commissari.

Il presidente [D'ALFONSO](#) ringrazia la professoressa Mosca e congeda l'audita dichiarando conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina della professoressa Chiara Mosca a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (n. 94)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame. Parere favorevole)

Il [PRESIDENTE](#) segnala che si è appena conclusa l'audizione della professoressa Mosca e, in qualità di relatore, propone di esprimere parere favorevole alla nomina della professoressa Mosca stessa a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto*), dopo aver espresso forti perplessità sull'ipotesi di lasciare il tema dell'educazione finanziaria a soggetti esterni alle istituzioni scolastiche, dichiara il proprio voto contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, si passa alla votazione, a scrutinio segreto, sulla proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente relatore. Partecipano alla votazione i senatori [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), Laura [BOTTICI](#) (*M5S*), [CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*), [D'ALFONSO](#) (*PD*), [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), [DI PIAZZA](#) (*M5S*), [FENU](#) (*M5S*), [MARINO](#) (*IV-PSI*), [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*), [PITTELLA](#) (*PD*), [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), Roberta [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) e [TURCO](#) (*M5S*).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 11 voti favorevoli, 3 voti contrari, una scheda bianca e un voto di astensione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2117) COLLINA ed altri. - *Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale*
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) illustra per le parti di competenza il provvedimento. In particolare si sofferma sull'articolo 3, che reca la disciplina dei canoni di locazione dei locali destinati all'esercizio dell'impresa artigiana nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, di superficie fino a 600 metri quadrati e classificati nella categoria catastale C/3. I suddetti canoni potranno essere assoggettati al regime della cedolare secca, con l'aliquota del 10 per cento, in alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

L'articolo 6 riconosce, a beneficio delle imprese artigiane aventi vocazione artistica e tradizionale e che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo totale per l'intera durata del contratto di apprendistato professionalizzante. Inoltre, offre ai datori di lavoro delle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, sempre con un numero di addetti pari o inferiore a nove, la possibilità di portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo pari al 150 per cento - anziché al 100 per cento - dell'ammontare della retribuzione lorda corrisposta a ogni apprendista assunto con contratto di apprendistato professionalizzante. La maggiorazione di 50 punti percentuali si riduce proporzionalmente del 10 per cento a conclusione di ogni anno di apprendistato svolto. Infine, l'articolo 7 concerne i regimi fiscali applicabili alle cessioni di azienda e intende instaurare un regime di neutralità fiscale, ovvero di assenza di tassazione delle plusvalenze, che in quanto tale svolga una funzione agevolativa. Tale neutralità fiscale si avrà a due condizioni, stabilite dal comma 1: che effettivamente la cessione sia finalizzata all'esercizio di un'attività d'impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale e che l'azienda non venga ceduta nei tre anni successivi alla data di trasferimento. Inoltre, ai sensi del comma 2, la tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso può essere uniformata a quella attualmente prevista per i conferimenti d'azienda di cui all'articolo 176 del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986). Il comma 3 dispone che qualora non sia esercitata tale opzione, se l'aumento del patrimonio netto eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda, la differenza verrà ricondotta alla categoria dei redditi di capitale e, in particolare, all'articolo 44, comma 1, lettera e), del TUIR. Il comma 4 dell'articolo 7 concerne l'imposizione indiretta. A tali fini, si applicano alle cessioni di azienda le vigenti disposizioni concernenti l'imposta di registro e la relativa tariffa, nonché l'imposta catastale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. - *Misure per la rigenerazione urbana*

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

(985) Nadia GINETTI ed altri. - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) Paola NUGNES. - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - *Norme per la rigenerazione urbana*

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il relatore [TURCO](#) (*M5S*) si riserva di presentare in tempi brevi un nuovo schema di parere che tiene

conto delle interlocuzioni avute con il Governo. Ritiene quindi possibile che l'*iter* si concluda già nelle prossime sedute.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) ritiene utile rinviare la votazione in attesa che la Commissione di merito definisca con maggiore precisione i testi in esame.

Il [PRESIDENTE](#) comprende le esigenze manifestate, ma ricorda che Commissione esamina i provvedimenti in sede consultiva sugli aspetti di competenza.

Si associa il relatore [TURCO](#) (*M5S*), che evidenzia come il parere che verrà posto in votazione, qualora approvato, potrebbe essere utile proprio ai lavori della Commissione di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(79\) Loredana DE PETRIS.](#) - *Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese*

[\(788\) URSO ed altri.](#) - *Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto*

[\(1287\) LANNUTTI ed altri.](#) - *Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva*

[\(2098\) PITTELLA ed altri.](#) - *Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle posizioni classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in occasione della seduta del 17 giugno scorso il senatore Buccarella ha presentato un testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto della stessa seduta, volto a sintetizzare le proposte di legge di iniziativa dei senatori Urso e Pittella.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) richiama brevemente il contenuto del testo unificato - che cerca di tenere insieme le esigenze del mondo bancario, l'interesse dell'Erario e la tenuta del tessuto sociale ed economico del Paese -, che si augura possa trovare larga condivisione in Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) auspica un confronto a breve termine tra il relatore e il Governo che possa valorizzare il lavoro parlamentare svolto finora.

Il sottosegretario DURIGON si dichiara disponibile al confronto con il relatore e con la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

[\(1945\) Sabrina RICCIARDI.](#) - *Disposizioni per l'introduzione di nuovi strumenti di sostegno all'economia anche a seguito dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19*

[\(1531\) FENU ed altri.](#) - *Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazione dei crediti fiscali*

[\(1619\) LANNUTTI ed altri.](#) - *Istituzione dei certificati di compensazione fiscale in forma dematerializzata*

[\(2014\) Roberta TOFFANIN ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di certificazione e di compensazione*

dei crediti con la pubblica amministrazione
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 giugno.

Il relatore [TURCO](#) (M5S) ricorda che le audizioni sui provvedimenti in esame si svolgeranno alla ripresa dopo la pausa estiva. Sollecita quindi i Gruppi a trasmettere alla Presidenza i nominativi dei soggetti da audire così da poter predisporre il relativo calendario.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che le richieste di audizione dovranno pervenire entro venerdì 16.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.3.2. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 262 (ant.) del 22/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2021
262^a Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ALFONSO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Durigon.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2308\)](#) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020*

[\(2309\)](#) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021*

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) segnala la necessità di un approfondimento sulle risorse destinate agli investimenti degli enti locali già definite nel PNRR, che riguardano tra l'altro gli investimenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio dal rischio idrogeologico. Propone quindi l'audizione informale del dottor Salvatore Bilardo, Ispettore capo per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato.

Si associa il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Conviene la Commissione.

Il sottosegretario DURIGON condivide l'esigenza manifestata dalla Commissione.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) chiede al rappresentante del Governo di fornire ulteriori informazioni relativamente ai capitoli del Rendiconto generale dello Stato esclusi dalla dichiarazione di regolarità da parte della Corte dei conti.

Il sottosegretario DURIGON si riserva di fornire gli elementi richiesti alla prima seduta utile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2117) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale

(Parere alla 10ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) chiede un rinvio dell'esame del disegno di legge.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il relatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) informa che, in relazione all'Atto senato n. 1712, recante "Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente", è pervenuta una nota scritta da parte di una consulente delle relazioni istituzionali di due realtà che rappresentano più di cento imprese operanti in Italia nel settore dei giochi pubblici (Criga e Get Network), che manifesta apprezzamento per la soluzione individuata con l'emendamento 1.100 a sua firma presentato nel corso della seduta del 15 luglio scorso.

Il sottosegretario DURIGON giudica ragionevole la proposta di modifica avanzata dal relatore, tuttavia, ritiene opportuno che il testo individui con precisione le operazioni bancarie effettuabili tramite il conto di base.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.3.3. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 263 (pom.) del 27/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2021
263^a Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ALFONSO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2332) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore [D'ALFONSO](#) (PD) introduce il provvedimento, soffermandosi sulle parti di maggior interesse della Commissione. In particolare, segnala l'articolo 7, che definisce il meccanismo dei controlli sull'attuazione del PNRR attraverso la creazione di un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di *audit* presso il Dipartimento della RGS - IGRUE (comma 1); la specificazione delle funzioni e dell'articolazione organizzativa dell'Unità di missione istituita dalla legge di bilancio 2021; l'autorizzazione al MEF ad assumere 50 unità di livello non dirigenziale da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo Ministero; l'autorizzazione del MEF - Dipartimento RGS a conferire sette incarichi di livello dirigenziale non generale e istituire una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; la previsione della ridefinizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del MEF, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione; l'attribuzione alla Sogei S.p.A. del compito di assicurare il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR, anche avvalendosi di Studiare Sviluppo s.r.l.; l'individuazione della Corte dei Conti come organo istituzionalmente deputato al controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria; l'attribuzione alle amministrazioni della facoltà di stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di finanza per rafforzare le attività di controllo, ferme restando le competenze in materia dell'ANAC. Per l'attuazione di tali disposizioni l'articolo, infine, autorizza la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere dall'anno 2022.

L'articolo 10 introduce misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici, prevedendo che le Amministrazioni possano avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house*

qualificate, sulla base di apposite convenzioni.

L'articolo 33 riconosce la detrazione al 110 per cento (Superbonus) anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici. La norma estende, altresì, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la possibilità di avvalersi dell'agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ad esempio: ospedali, case di cura e conventi) e ne determina il limite di spesa per le singole unità immobiliari. La disposizione chiarisce che tali interventi possono fruire della detrazione a condizione che i soggetti beneficiari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica. L'articolo in esame, inoltre, semplifica la disciplina per fruire del Superbonus stabilendo che attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (rendendo non più necessaria l'attestazione dello stato legittimo). Sempre con riferimento al Superbonus, l'articolo 33-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, interviene su alcuni requisiti tecnici che consentono l'accesso alle detrazioni previste, sulle violazioni meramente formali riscontrate negli interventi effettuati, sulla tempistica relativa all'acquisto di immobili sottoposti ad interventi rientranti nel Superbonus, sull'applicazione del sisma bonus per le spese sostenute dagli acquirenti delle cosiddette case antisismiche, nonché sulla disciplina della CILA.

Il successivo articolo 33-*ter*, dispone che, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, siano rideterminate le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che - anche avvalendosi di un soggetto che possieda caratteristiche di terzietà e indipendenza - le partite finanziarie relative agli oneri, possano essere destinati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), senza entrare nella disponibilità dei venditori. All'attuazione della previsione in esame, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 55-*ter* reca disposizioni sulla circolazione degli assegni mediante copia informatica. In particolare, si consente di utilizzare la firma digitale per attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo, nel caso il girante per l'incasso sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

L'articolo 57 interviene su alcune procedure riguardanti il funzionamento e la *governance* delle Zone economiche speciali (ZES) relative alla composizione del Comitato di indirizzo, alla nomina dei Commissari straordinari per le ZES, cui viene conferita anche la funzione di stazione appaltante, al supporto amministrativo alla loro attività anche attraverso l'Agenzia per la Coesione e l'introduzione dell'autorizzazione unica in ottica di semplificazione, all'incremento del limite al credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES, esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

Infine, l'articolo 66-*quater* stabilisce che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere al MEF per via telematica, non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o moneta sospetta di falsità, i dati e le informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote sospette di falsità. La norma introduce altresì una soglia minima pecuniaria alla sanzione amministrativa prevista nel caso di inadempimento degli obblighi di trasmissione. In caso di violazione della disciplina, al gestore del contante responsabile è applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 fino a 5.000 euro secondo la gravità della violazione.

In conclusione, esprime particolare apprezzamento per le previsioni normative relative al PNRR - che potrà contare su una struttura a supporto interna alla Pubblica amministrazione interamente dedicata e il cui successo sarà anche legato alla capacità di monitoraggio delle spese e delle economie - e alle ZES e anticipa una proposta di parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore [DI NICOLA](#) (M5S) chiede cosa si intenda con l'espressione "violazioni meramente formali"

contenuta nell'articolo 33-*bis*.

Replica il presidente relatore [D'ALFONSO](#) (PD), che ricorda le modifiche introdotte dalla legge n.120 del 2020 (Legge Semplificazioni) al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia). Infatti, in base al nuovo articolo 34-*bis*, in materia di tolleranze costruttive, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

Il senatore [LANNUTTI](#) (Misto-Italia dei Valori) segnala l'articolo 33-*ter*, manifestando il timore che una previsione normativa così criptica possa nascondere un aumento degli oneri generali di sistema a carico dei consumatori. Sollecita altresì un chiarimento relativo all'articolo 66-*quater*, soprattutto con riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni di banconote sospette di falsità.

Il presidente relatore [D'ALFONSO](#) (PD) evidenzia che comunque le partite finanziarie relative agli oneri non entreranno nella disponibilità dei venditori.

Il senatore [LANNUTTI](#) (Misto-Italia dei Valori) conferma le proprie preoccupazioni.

Tornando sul tema sollevato dal senatore Di Nicola, la senatrice [BOTTICI](#) (M5S) cita una sentenza delle Corti di cassazione, che definisce le violazioni sostanziali e quelle formali.

Il senatore [PEROSINO](#) (FIBP-UDC) richiama le difficoltà degli uffici tecnici nell'esame delle difformità edilizie tra progetto e costruito e ripercorre i passaggi burocratici necessari presso gli enti locali per sanare, quando possibile, tali difformità.

Manifesta quindi perplessità sugli articoli 55-*ter* e 66-*quater*.

Infine, segnala che per l'ennesima volta il Senato è stato estromesso dalla definizione di un provvedimento d'urgenza, sancendo una sorta di monocameralismo di fatto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda le caratteristiche peculiari del provvedimento in esame e dà conto della lettera inviata al Presidente del Senato sull'andamento dei lavori parlamentari, che ha preso spunto dal dibattito svolto in Commissione la settimana scorsa.

Infine, propone di pronunciarsi favorevolmente sul provvedimento in esame.

Si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice [BOTTICI](#) (M5S), che evidenzia la grande occasione offerta dal PNRR, che richiederà capacità progettuali, di spesa e di monitoraggio adeguate, anche per evitare quanto già accaduto con i fondi europei, spesso rimasti inutilizzati.

Manifesta quindi soddisfazione per le riforme annunciate, tuttavia segnala che l'intero Parlamento, e non una singola Camera alternativamente, vorrebbe contribuire alla stesura dei provvedimenti d'urgenza. Esprime quindi il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle.

Il senatore [LANNUTTI](#) (Misto-Italia dei Valori), nel richiamare la recente lettera del presidente Mattarella al Governo e al Parlamento, stigmatizza le anomalie nell'organizzazione dei lavori parlamentari e l'abuso della questione di fiducia. Nel merito evidenzia la presenza di diverse norme poco chiare e dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) ringrazia il Presidente per aver mantenuto l'impegno di scrivere una lettera al Presidente del Senato a tutela delle prerogative della Commissione. Quanto al provvedimento, pur riconoscendo che presso l'altro ramo del Parlamento sono state accolte proposte di

modifica avanzate anche dal proprio Gruppo, esprime un voto di astensione, in quanto ritiene insufficienti alcune delle misure varate.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole la senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*), che esprime l'auspicio che il provvedimento porti davvero alle semplificazioni richieste dai settori interessati. Giudica quindi molto apprezzabile la previsione dell'articolo 33, che riconosce la detrazione al 110 per cento (Superbonus) anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici, tuttavia esprime il rammarico che non sia stata prevista sin d'ora la proroga di un ulteriore anno dello strumento, lasciando l'eventuale decisione alla prossima legge di bilancio.

Prende la parola il senatore [PITTELLA](#) (*PD*), che dopo aver sottolineato la rilevanza del provvedimento, con particolare riferimento alle disposizioni relative al PNRR, al Superbonus e alle ZES, dichiara il voto favorevole del Partito Democratico.

Il senatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il Governo debba garantire una maggiore attenzione per il lavoro del Parlamento per evitare che una delle due Camere venga ridotta a prendere semplicemente atto del lavoro dell'altra, senza poter apportare il proprio contributo ai provvedimenti. Esprime tuttavia particolare condivisione per le misure di semplificazione relative al Superbonus e dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) giudica condivisibile la lettera inviata dal Presidente al Presidente del Senato in quanto l'esigenza di un bicameralismo reale è molto sentita e auspica un maggior coordinamento tra le due Camere e il Governo affinché l'intero Parlamento possa esercitare appieno la funzione legislativa. Annuncia quindi il voto favorevole del Gruppo di Italia Viva.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) manifesta apprezzamento per il contenuto del provvedimento, ma critica l'organizzazione dei lavori in quanto per l'ennesima volta le prerogative legislative di una delle due Camere non sono state rispettate. Quanto al PNRR ritiene indispensabile la previsione di un doppio monitoraggio, che coinvolga, oltre al livello centrale, anche quello locale, e delle necessarie risorse economiche e umane da destinare agli enti periferici. Annuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Interviene incidentalmente il sottosegretario Alessandra SARTORE, che ripercorre la genesi e l'*iter* del provvedimento in esame, che si è arricchito, su richiesta dei vari Gruppi, di innumerevoli norme nel corso del dibattito alla Camera dei deputati.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore, messa ai voti, è approvata.

Il senatore [DI NICOLA](#) (*M5S*) chiede al Presidente come intenda dare applicazione al dettato dell'articolo 2, comma 2, lettera *e*), in base al quale la cabina di regia per il PNRR trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR stesso, nonché, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti.

Il [PRESIDENTE](#) segnala che il dibattito sulle modalità di partecipazione del Parlamento al monitoraggio dell'andamento del PNRR è in corso. Ritiene tuttavia sin d'ora che ciascun parlamentare debba disporre di tutti i dati necessari per poter svolgere il proprio ruolo.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), senza mettere in discussione la legittimità delle istanze sollevate, evidenzia l'irritualità dell'andamento del dibattito, che ha visto l'intervento della rappresentante del Governo alla fine delle dichiarazioni di voto e quello del senatore Di Nicola dopo l'approvazione del parere.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto del rilievo del senatore Bagnai, segnalando tuttavia che la tematica sollevata dal senatore Di Nicola resta di grande attualità nonostante il parere approvato e richiede un supplemento di riflessione.

[\(2117\) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale](#)

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il relatore [DE BERTOLDI](#) (*Fdl*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con una osservazione e una condizione, pubblicato in allegato. In particolare si sofferma sulla condizione, in base alla quale per le plusvalenze latenti derivanti dalla cessione d'azienda dovrebbe essere prevista un'imposta sostitutiva con aliquota agevolata anziché un'esenzione totale, come invece stabilito dall'articolo 7, che si configurerebbe come indebita.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*) condivide le considerazioni del relatore e chiede un rinvio della votazione ad altra seduta per permettere ai commissari di approfondire le tematiche sottese allo schema di parere presentato.

La Commissione conviene sulla proposta del senatore Fenu.

Il seguito dell'esame è rinviato.

[\(2308\) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020](#)

[\(2309\) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021](#)

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fornisce gli elementi richiesti dalla senatrice Toffanin nella seduta del 22 luglio, relativamente ai capitoli del Rendiconto generale dello Stato esclusi dalla dichiarazione di regolarità da parte della Corte dei conti, che mette a disposizione della Commissione, e anticipa alcune novità circa la modalità di appostamento delle entrate che potrebbero interessare i futuri bilanci di previsione, a partire da quello del 2023.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la documentazione fornita verrà acquisita agli atti della Commissione e messa a disposizione di tutti i Commissari.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) introduce quindi la tematica della trasparenza che dovrebbe riguardare il rapporto tra costi e benefici delle concessioni pubbliche, anche al fine di poter valutare correttamente la congruità dei criteri adottati per stabilirne l'entità; in particolare ritiene opportuno che il rendiconto possa

riportare sia le entrate degli oneri concessori sia il valore a bilancio delle attività svolte in concessione.

Si associa la senatrice [BOTTICI](#) (M5S), per la quale la disponibilità di tali informazioni dovrebbe essere garantita almeno ai parlamentari che devono legiferare sulla materia.

Prendendo spunto dalle informazioni offerte dalla rappresentante del Governo, che hanno evidenziato l'importante ruolo che svolge la Corte dei conti, il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto-Italia dei Valori*) ricorda che recentemente proprio la procura della Corte dei conti ha contestato il reato di danno erariale a numerosi ex amministratori e dirigenti della Città metropolitana di Milano per la gestione di contratti derivati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2117

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza l'atto Senato n. 2117, premessa la condivisione degli obiettivi di tutela, valorizzazione e sviluppo dell'impresa artigiana artistico-tradizionale, esprime parere favorevole con la seguente osservazione: in relazione all'articolo 3, la Commissione esprime apprezzamento per l'introduzione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF sulla locazione di immobili adibiti a laboratori per arti e mestieri, con aliquota del 10 per cento, suggerendo alla Commissione di merito di valutare la possibilità di estendere tale beneficio fiscale a tutte le piccole e medie aziende esercenti attività di impresa; con la seguente condizione: per quanto riguarda l'articolo 7, la Commissione chiede di tenere distinti il conferimento di azienda, in regime di piena neutralità fiscale in ragione dell'obiettivo apprezzabile di garantire la continuità aziendale, dalla cessione di azienda, i cui benefici fiscali previsti dal disegno di legge appaiono non calibrati e non omogenei con altri regimi fiscali applicabili, determinando un'esenzione fiscale a fronte di un concreto realizzo di plusvalenze: si suggerisce quindi di modificare il testo in relazione alla cessione a titolo oneroso, prevedendo di assoggettare ad un'imposta sostitutiva con aliquota agevolata le plusvalenze latenti derivanti dalla cessione, altrimenti assoggettate a una completa e indebita esenzione.

1.4.2.3.4. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 266 (pom.) del 03/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
266^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2117) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione e condizione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 luglio.

Il relatore **DE BERTOLDI** (FdI) richiama il contenuto dello schema di parere favorevole con una osservazione e una condizione, presentato, e pubblicato in allegato, nella seduta del 27 luglio scorso. In particolare si sofferma sulla condizione, relativa all'articolo 7, ritenendo che per le plusvalenze latenti derivanti dalla cessione d'azienda si debba prevedere un'imposta sostitutiva con aliquota agevolata e non un'esenzione fiscale totale.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, informa che è in corso di redazione la relazione tecnica per la stima degli oneri finanziari legati alle misure previste dal provvedimento.

Si passa quindi alla votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazione e condizione proposto dal relatore, posto ai voti, è approvato.

Il **PRESIDENTE** rileva l'unanimità dei consensi.

IN SEDE REDIGENTE

(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle

zone franche montane in Sicilia
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 luglio.

Il relatore [FENU](#) (*M5S*) ricorda di aver presentato nella seduta del 28 luglio quattro emendamenti che recepiscono le principali criticità e i suggerimenti contenuti nella documentazione trasmessa alla Commissione dalla Ragioneria generale dello Stato. Avverte quindi che sono ancora in corso interlocuzioni con il MEF e anticipa l'ipotesi della presentazione di ulteriori emendamenti sugli aspetti oggetto di approfondimenti tecnici.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA chiarisce che da parte del MEF è in corso la valutazione degli oneri relativi all'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività delle attività produttive individuate dal disegno di legge.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1712) SIRI ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 luglio.

Il relatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) ricorda che dal Gruppo della Lega sono pervenute osservazioni sull'emendamento 1.100 a sua firma, presentato nel corso della seduta del 15 luglio scorso. In considerazione della necessità di conciliare al meglio le posizioni emerse, giudica indispensabile un confronto, anche informale, con i colleghi di quel Gruppo al fine di individuare la soluzione più idonea e condivisa.

Il [PRESIDENTE](#) invita le parti politiche a uno sforzo per valorizzare il lavoro svolto dalla Commissione e trovare una soluzione condivisa ad un problema reale, anche se non prevalente, che non si configuri tuttavia come un ingiustificato privilegio o un cedimento rispetto ai principi dell'ordinamento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori della Commissione, la seduta di domani mattina, già prevista alle ore 9, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2117**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza l'Atto Senato n. 2117, premessa la condivisione degli obiettivi di tutela, valorizzazione e sviluppo dell'impresa artigiana artistico-tradizionale, esprime parere favorevole con la seguente osservazione: in relazione all'articolo 3, la Commissione esprime apprezzamento per l'introduzione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF sulla locazione di immobili adibiti a laboratori per arti e mestieri, con aliquota del 10 per cento, suggerendo alla Commissione di merito di valutare la possibilità di estendere tale beneficio fiscale a tutte le piccole e medie aziende esercenti attività di impresa; con la seguente condizione: per quanto riguarda l'articolo 7, la Commissione chiede di tenere distinti il conferimento di azienda, in regime di piena neutralità fiscale in ragione dell'obiettivo apprezzabile di garantire la continuità aziendale, dalla cessione di azienda, i cui benefici fiscali previsti dal disegno di legge appaiono non calibrati e non omogenei con altri regimi fiscali applicabili, determinando un'esenzione fiscale a fronte di un concreto realizzo di plusvalenze: si suggerisce quindi di modificare il testo in relazione alla cessione a titolo oneroso, prevedendo di assoggettare ad un'imposta sostitutiva con aliquota agevolata le plusvalenze latenti derivanti dalla cessione, altrimenti assoggettate a una completa e indebita esenzione.

1.4.2.4. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.4.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 17 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2021
17ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,25

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10ª Commissione:

(2117) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale : parere favorevole con una osservazione.

1.4.2.5. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.5.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 249 (pom.) del 30/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2021
249ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2267) Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

La presidente [MATRISCIANO](#) rammenta che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno scadrà alle ore 18 di oggi.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) preannuncia la presentazione di una specifica proposta emendativa, riservandosi di dare conto in maniera articolata del relativo contenuto in sede di illustrazione.

Preso atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento, la presidente [MATRISCIANO](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Intervenendo in replica, il relatore [LAUS](#) (PD) richiama l'attenzione sulla necessità di un'ulteriore attenta ponderazione, particolarmente in considerazione dell'opportunità di un'armonizzazione con l'istituto dell'assegno unico e universale, destinato a entrare a regime in conseguenza dell'esercizio della delega legislativa in materia conferita al Governo. Preannuncia quindi l'intenzione di valutare serenamente e senza preclusioni gli emendamenti che saranno presentati, tendendo all'individuazione di equilibrate soluzioni di sintesi.

La rappresentante del GOVERNO rinuncia alla replica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

Ha la parola in merito agli aspetti di competenza del decreto-legge n. 80 il relatore [SERAFINI](#) (FIBP-UDC), il quale osserva innanzitutto che l'articolo 1 prevede norme speciali concernenti il reclutamento di personale dipendente a tempo determinato e il conferimento di incarichi di collaborazione, nonché di incarichi dirigenziali a termine, da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Illustra poi l'articolo 2, concernente l'attivazione di progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, finalizzati all'acquisizione di competenze di base e trasversali e all'orientamento professionale.

Si sofferma successivamente sull'articolo 3, il cui comma 1, nel modificare la disciplina concernente l'inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali, introduce un'area funzionale destinata all'inquadramento del personale di elevata qualificazione, modificando inoltre la disciplina della progressione all'interno della stessa area e definendo una modalità di progressione tra aree mediante procedura comparativa.

Rilevato che il comma 2 reca una disposizione di natura programmatica relativa alle risorse finanziarie per il trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici, fa presente che il successivo comma 3 introduce una nuova modalità di accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici non economici nazionali, costituita da procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con riferimento a ciascuna amministrazione e riservate al personale in servizio a tempo indeterminato presso la medesima amministrazione, mentre il comma 4 modifica la disciplina per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle suddette amministrazioni, con riguardo alla quota di accesso tramite concorso pubblico e il comma 5 riduce il periodo di applicazione di una norma transitoria che sospende la modalità di reclutamento tramite concorso pubblico per i dirigenti di prima fascia.

Dopo aver osservato che ai sensi del comma 6 gli interventi normativi di cui ai commi 3 e 4 costituiscono principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di dirigenti pubblici e è demandata alla Scuola nazionale dell'amministrazione l'elaborazione, d'intesa con la Conferenza unificata, di apposite linee guida, specifica che il comma 7 modifica la disciplina della mobilità volontaria dei dipendenti pubblici, limitando i casi in cui tale forma di mobilità è subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

Dà successivamente conto dell'articolo 3, commi da 8 a 10, - il quale interviene su alcuni aspetti della disciplina riguardante il dottorato di ricerca, anche al fine di ridefinire i casi in cui il possesso di tale titolo possa essere previsto come requisito ai fini del reclutamento da parte di pubbliche amministrazioni - e dell'articolo 4 - volto a consentire alle pubbliche amministrazioni di avvalersi dell'associazione Formez PA in materia di reclutamento e di lavoro flessibile.

Quanto all'articolo 5, puntualizza che le previsioni recate modificano le funzioni e l'organizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione, con riguardo alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale operante negli uffici di diretta collaborazione dei ministri, nonché alle attività di ricerca e studio relativamente alla formazione del personale delle pubbliche amministrazioni

preposto allo sviluppo e all'attuazione delle azioni contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Richiama quindi l'attenzione sull'articolo 6, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, adottino il Piano integrato di attività e organizzazione, concernente la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, gli obiettivi formativi, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, il rispetto della parità di genere.

Dopo aver richiamato i contenuti degli articoli da 7 a 10, recanti misure organizzative specifiche per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra le quali norme per il reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione e la costituzione di un contingente presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, illustra gli articoli da 11 a 17, i quali recano misure per l'organizzazione dell'amministrazione della giustizia. In particolare segnala che gli articoli 11 e 12 prevedono norme specifiche per il reclutamento e le modalità d'impiego di addetti all'ufficio per il processo; che l'articolo 13 reca norme specifiche per il reclutamento con contratti di lavoro a termine di un contingente di personale amministrativo non dirigenziale, al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Segnala inoltre che gli articoli 15 e 16 concernono, rispettivamente, le norme sul vincolo di sede e sulla mobilità e quelle in materia di formazione per il personale assunto a termine ai sensi degli articoli 11 e 13, mentre l'articolo 17 pone varie norme in materia di modalità d'impiego del personale e di organizzazione dell'amministrazione della giustizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2117) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Nel riferire sui profili competenza del disegno di legge in titolo, volto alla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale, la relatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma in primo luogo sulle previsioni di cui all'articolo 4 circa il riconoscimento della qualifica di bottega-scuola alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane che ne facciano richiesta.

Passando all'articolo 5, dà conto della prevista disciplina concernente l'apporto dei maestri artigiani, in quanto insegnanti tecnico-pratici, all'attività di didattica laboratoriale nei licei artistici e negli istituti tecnici superiori dell'area industria e artigianato.

Rileva poi che l'articolo 6, comma 1, riconosce uno sgravio contributivo del 100 per cento per l'intera durata del contratto di apprendistato professionalizzante alle imprese con un numero di addetti pari o inferiore a nove, le quali, ai sensi del successivo comma 2, possono dedurre dal reddito d'impresa il 150 per cento della retribuzione lorda di ogni apprendista assunto con la summenzionata forma contrattuale.

In conclusione, sollecita una riflessione in merito a quanto previsto dall'articolo 5 relativamente alla declinazione della partecipazione dei maestri artigiani all'attività didattica.

La presidente [MATRISCIANO](#) manifesta condivisione relativamente alla sollecitazione della relatrice in ordine all'articolo 5.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) sottolinea il carattere innovativo delle disposizioni in esame, volto a consentire l'arricchimento della didattica con un apporto di competenze utile a conseguire obiettivi formativi di alto livello. A tale proposito mette in rilievo l'adeguatezza dell'articolo 5 rispetto all'individuazione delle modalità di partecipazione dei maestri artigiani alle attività didattiche.

Dopo aver espresso perplessità in ordine alle previsioni di cui all'articolo 9, che tuttavia non rientra nei profili di competenza della Commissione, il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) esprime una valutazione favorevole delle previsioni in esame, in quanto funzionali a adeguare la didattica alla necessità di tramandare un prezioso patrimonio di conoscenze e alla creazione di lavoro qualificato.

La [PRESIDENTE](#) riconosce l'importanza della decretazione prevista dall'articolo 5.

La relatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) formula quindi una proposta di parere favorevole.

La proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice è quindi posta in votazione.

Previa verifica del numero legale per deliberare, la Commissione approva unanime.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente [MATRISCIANO](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata alle ore 10 di domani, giovedì 1° luglio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.

